

Contratto di assicurazione multirischio per il Professionista

SaraProfessionista

Modello: 11PROF **Edizione:** 01/2025

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SIN11PROF **Edizione:** 01/2025

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Presentazione del contratto

SaraProfessionista è un prodotto ideato per coloro che esercitano la libera professione, appartenenti all'area:

- economica (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, tributaristi, consulenti del lavoro, agenti immobiliari, amministratori di condominio)
- forense (avvocati e praticanti)
- tecnica (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, periti edili, agronomi, dottori forestali, periti agrari, geologi, RSPP)
- sanitaria (Medici ed Operatori sanitari) e limitatamente a Medici ed Operatori sanitari, a coloro che, presso strutture pubbliche o private, svolgono l'attività in qualità di solo dipendente o congiuntamente di dipendente e libero professionista.

SaraProfessionista è un prodotto assicurativo concepito per offrire il più ampio spettro di protezione sia per i danni che il Professionista può causare a terzi durante lo svolgimento della propria attività sia per i danni diretti che uno Studio professionale può subire in conseguenza di vari eventi.

Inoltre il prodotto offre la copertura Infortuni che prevede le seguenti garanzie:

- Morte
- Invalidità permanente
- Rimborso Spese sanitarie
- Inabilità temporanea

Di seguito si riporta lo schema riepilogativo della struttura di prodotto con indicazione, valida per tutte le attività assicurabili, delle garanzie che possono essere acquistate individualmente (Base), di quelle acquistabili solo in abbinamento ad una o più garanzie (Opzionale) e di quelle che devono essere necessariamente acquistate in presenza di attivazione di specifiche garanzie

| | Tipologia di garanzia | | |
|---|--|--|--|
| | Base | Opzionale | Acquisto necessario |
| Tutte le attività assicurabili con il prodotto | Responsabilità civile professionale (esclusa la RC sanitaria solo Colpa Grave) | RC conduzione studio Incendio Furto Elettronica Assistenza Infortuni | "Data & Privacy Protection" Tutela Legale |
| | Responsabilità civile sanitaria solo Colpa Grave | RC conduzione studio Incendio Furto Elettronica Data & Privacy Protection Assistenza Infortuni | Tutela Legale |
| | Responsabilità civile conduzione dello studio | RC professionale Incendio Furto Elettronica Tutela Legale Assistenza | == |
| | Incendio | Incendio "garanzie complementari" RC professionale RC conduzione studio Furto Elettronica Tutela Legale Assistenza | == |
| | Furto | RC professionale RC conduzione studio Incendio Elettronica Tutela Legale Assistenza | == |
| | Elettronica | RC professionale RC conduzione studio Incendio Furto Tutela Legale Assistenza | == |

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile professionale nell'esercizio delle professioni liberali, delle professioni liberali tecniche, delle professioni sanitarie, della professione di chimico e biologo.

La polizza assicura inoltre la Responsabilità civile derivante dall'esercizio dello studio professionale, l'Incendio, il Furto, l'Elettronica e il rischio derivante dalla gestione dei dati e da violazioni della Privacy, gli Infortuni, la Tutela Legale, l'Assistenza.



Che cosa è assicurato?

Per le professioni liberali di commercialista, ragioniere, perito commerciale, tributarista, consulente del lavoro e agente immobiliare:

- perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi per fatti verificatisi nell'esercizio della professione indicata in polizza;
- fatto anche doloso degli addetti;
- attività di elaborazione dei dati dei propri clienti

Per le professioni forensi (Avvocato o Praticante) i danni (patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei e futuri) involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, per fatti che si verificano durante l'esercizio dell'attività professionale in qualità di Avvocato o Praticante.

Per le professioni liberali tecniche di ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, perito edile, agronomo, dottore forestale, perito agrario, geologo e Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione:

- danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi per fatti connessi all'esercizio per fatti verificatisi nell'esercizio della professione di progettista e/o direttore dei lavori;
- RSPP
- Consulenza e valutazioni tecniche, rilascio di certificazioni.

Per le professioni liberali tecniche di chimico e biologo:

- danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi per fatti accaduti nell'esercizio della professione;
- fatto anche doloso degli addetti;
- attività di volontariato.

Per le professioni sanitarie:

- danni materiali involontariamente arrecati a terzi per fatti verificatisi nell'esercizio della professione indicata in polizza;
- perdite patrimoniali
- fatto anche doloso degli Addetti;
- interventi improrogabili di pronto soccorso;
- servizio di guardia medica.

Per le professioni sanitarie - sola Colpa Grave ex art.9 L.24/2017:

I danni causati a terzi per morte o lesioni personali, distruzione/deterioramento di beni per errori commessi nell'esercizio della professione indicata in polizza in caso di:

- azione di responsabilità amministrativa per colpa grave nei confronti dell'esercente la professione sanitaria nell'Azienda Sanitaria Pubblica;
- azione di surrogazione ex art. 1916 I co., C.C., esperita dell'Assicurazione dell'Azienda Sanitaria Pubblica.

- RC esercizio dello studio professionale
- Incendio
- Furto
- Elettronica
- Data & Privacy Protection
- Infortuni
- Tutela Legale
- Assistenza



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- ✗ le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Valido solo per le Professioni forensi (Avvocato o Praticante)
 Non sono considerati terzi i collaboratori, i dipendenti, i sostituti processuali e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al punto sopra indicato, che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia non vale per:

Esercizio delle professioni liberali:

- danni materiali a terzi, compresi clienti;
- multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista;

Esercizio delle professioni forensi (Avvocato o Praticante):

- attività svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio, con esclusione dei sostituti processuali;

Esercizio delle professioni liberali tecniche:

- attività svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente,
- attività svolte in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio.

Esercizio delle professioni di chimico e biologo:

- responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o strutture analoghe né di direzione sanitaria in genere
- ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica.

Esercizio delle professioni sanitarie

- medicina estetica e potenziativa e da interventi di chirurgia estetica o plastica ricostruttiva;
- procreazione medicalmente assistita, di interruzione della gravidanza.

Esercizio delle professioni sanitarie - sola Colpa Grave ex art. 9 L. 24/2017

- responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o strutture analoghe né di direzione sanitaria in genere;
- ricerca e sperimentazione clinica e farmacologica.



Dove vale la copertura?

La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, purché fatturata in Italia, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere nel mondo intero.

Condizione dell'Ufficio -L'assicurazione vale nel mondo intero.



Che obblighi ho?

Stipula del contratto - In sede di perfezionamento del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono fornire tutte le informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Sara Assicurazioni.

Corso del contratto - In corso di contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Sara Assicurazioni di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Altre assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Sara Assicurazioni l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C..



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza in caso di stipulazione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato da Sara Assicurazioni, o alla data del suo perfezionamento in caso di tecnica di comunicazione a distanza.

Ad eccezione dei contratti di durata temporanea, il premio di polizza è annuale o frazionabile:

- semestralmente, con un aumento del premio del 3%;
- quadrimestralmente, con un aumento del premio pari al 4%;
- trimestralmente, con un aumento del premio pari al 4,5%.

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Il pagamento del premio può avvenire tramite:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente di Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente di Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia. Per i contratti acquistati on line, è previsto il solo pagamento mediante carta di credito.

Se i pagamenti avvengono a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Sara Assicurazioni. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio può essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza viene successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo.

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (indicizzazione) delle somme assicurate e del premio, che nella forma senza adeguamento. L'indicizzazione non si applica alle seguenti garanzie:

- e) tutte quelle di Responsabilità civile professionale;
- f) Responsabilità Civile verso Terzi da Conduzione dell'ufficio;
- g) Data and Privacy Protection;
- h) Assistenza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è perfezionato con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, o alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del premio.

Se il premio o le rate di premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Sara Assicurazioni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto, se relative a comportamenti colposi posti in essere non prima di 5 anni (10 anni per Professioni Sanitarie e Professioni Sanitarie sola Colpa Grave ex art. 9 L. 24/2017) dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

Salvo dove non diversamente pattuito tra le Parti, il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia termina alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stipulato con il tacito rinnovo, la facoltà di disdetta può essere esercitata tramite lettera raccomandata o PEC inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale indicata in polizza (e non alle scadenze intermedie). Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte di Sara Assicurazioni ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Sara Assicurazioni, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso di stipulazione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

Assicurazione RC Professionisti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: SaraProfessionista

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 23/01/2025 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023

- Patrimonio netto: euro **778.616.304,53**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **723.941.304,53**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **277.708.402**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **124.968.781**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.033.415.219,78**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **372,1 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Professioni Liberali comprese le Professioni forensi (Avvocato o Praticante)

L'assicurazione vale per:

- perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina e/o incendio a condizione che gli stessi siano riposti in casseforti o cassetti, mobili o armadi chiusi a chiave e che il furto sia avvenuto in seguito a effrazione e/o scasso di questi ultimi;
- rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- attività giurisdizionale, tributaria, di mediatore, di amministratore di sostegno, in quanto compatibili con l'attività assicurata;
- attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato.

Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo
- prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Professioni Liberali Tecniche

L'assicurazione si intende prestata:

(Garanzia Completa) per fatti verificatisi sia durante l'esecuzione delle opere sia entro 10 anni dalla data di compimento delle opere stesse.

L'assicurazione comprende altresì l'esercizio delle attività:

- attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato;



Che cosa è assicurato?

- di elaborazione dei dati dei propri clienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o possieda una quota eccedente il 50%, sempreché corrisposto il relativo premio;
- giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso delle persone delle quali l'assicurato ne deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.

Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato o per una Società di ingegneria, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale derivante ai singoli associati e soci come previsto da Statuto ed Atto Costitutivo;
- prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

Limitatamente ai soli lavori di progettazione e direzione lavori di opere edili la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, provocati da rovina parziale o totale delle opere stesse.

Si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera.

(Garanzia Base) L'assicurazione non prevede né la garanzia postuma di anni 10 né la garanzia danno all'opera.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Professioni Liberali Tecniche di chimico e biologo

L'assicurazione vale per:

- l'attività di elaborazione dei dati dei propri clienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o possieda una quota eccedente il 50%;
- proprietà e/o uso di apparecchiature e strumenti inerenti l'attività svolta;
- azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione per danni materiali e perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi i clienti, e/o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;
- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi i clienti dell'Assicurato;
- rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- attività giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata;
- attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato.

Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo;
- prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Professioni Sanitarie

L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

- vizio di acquisizione del consenso/dissenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- attività di volontariato;
- attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato;
- attività di elaborazione dei dati dei propri clienti e pazienti, qualora l'Assicurato si avvalga di -società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o possieda una quota superiore al 50%;
- proprietà e/o uso di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attività svolta;
- azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione per danni materiali e perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi i clienti e pazienti, e/o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;
- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato;
- rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- attività giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata;
- attività professionale svolta in regime di intramoenia ed extramoenia;
- indagini diagnostiche e manovre terapeutiche effettuate mediante l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri o altre attrezzature;
- l'insorgenza di malattia conseguente ad encefalopatia spongiforme (BSE) come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeld - Jacob (vCJD). Tale estensione è prestata condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento. La garanzia è prestata con un sottolimito pari a € 250.000 per sinistro e annualità assicurativa;
- la pratica di mesoterapia, magnetoterapia ionoforesi, diatermia, elettroterapie effettuate esclusivamente a scopi terapeutici, con esclusione del campo della medicina estetica e a condizione che tali pratiche rientrino nel campo specifico della professione medica assicurata;
- l'impiego e/o prescrizione di farmaci omeopatici da parte di medici, purché autorizzati e approvati dal Ministero della Salute, con esclusione in ogni caso della mancata rispondenza del trattamento e cura rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo,
- prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa è assicurato?

Professioni Sanitarie - limitatamente alla sola Colpa Grave ex art. 9 L. 24/2017

L'assicurazione vale anche con riferimento a:

- interventi improrogabili – anche chirurgici – di pronto soccorso prestati in stato di necessità e/o calamità; anche quando la professione dichiarata in Polizza non preveda l'esercizio della chirurgia;
- vizio di acquisizione del consenso/dissenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- l'insorgenza di malattia conseguente ad encefalopatia spongiforme (BSE) come a titolo esemplificativo: l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (vCJD). Tale estensione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento. La garanzia è prestata con un sottolimito pari a € 250.000 per sinistro e annualità assicurativa;
- la pratica di mesoterapia, magnetoterapia ionoforesi, diatermia, elettroterapie effettuate esclusivamente a scopi terapeutici, con esclusione del campo della medicina estetica e a condizione che tali pratiche rientrino nel campo specifico della professione medica assicurata;
- l'impiego e/o prescrizione di farmaci omeopatici da parte di medici, purché autorizzati e approvati dal Ministero della Salute, con esclusione in ogni caso della mancata rispondenza del trattamento e cura rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DA CONDUZIONE DELL'UFFICIO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dello/degli studio/i professionale/i descritto/i sulla Scheda di polizza, ubicato/i in Italia.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti.

L'assicurazione comprende i rischi derivanti da:

- conduzione dello studio assicurato;
- svolgimento di attività all'esterno dello studio, compresi i danni da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- proprietà ed esercizio di attrezzature, apparecchiature ed impianti specifici per lo svolgimento dell'attività;
- attività di pulizia;
- spargimento di acqua, anche a seguito di guasti di apparecchi domestici al servizio dello studio;
- proprietà e detenzione di cani, compresa attività di vigilanza effettuata anche con guardiani anche armati;
- proprietà e manutenzione dei fabbricati nei quali è ubicato lo studio assicurato, compresi i rischi derivanti dalla proprietà, uso e manutenzione di:
 - impianti, fissi e non, destinati alla conduzione dello studio
 - antenne radiotelevisive
 - spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino
 - tettoie, porte e cancelli manovrati anche elettricamente
 - strade private e parcheggi di pertinenza.

L'assicurazione comprende altresì i danni:

- a cose di terzi, compresi i clienti, in consegna e/o custodia all'assicurato;
- a cose degli Addetti;
- a veicoli di terzi, compresi i clienti, durante operazioni di carico o scarico degli stessi o trovatisi in aree destinate a parcheggio, di pertinenza dello studio;
- dalla proprietà ed uso di biciclette e velocipedi;
- dalla guida di veicoli da parte degli Addetti non di proprietà dell'Assicurato né da questi presi o dati in locazione, compresi i danni corporali subiti dai terzi trasportati;
- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza;
- conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'assicurazione vale anche per:

- la responsabilità civile personale degli Addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti e limitatamente agli studi medici i pazienti, escluso l'Assicurato stesso, compresa la responsabilità personale degli Addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli Addetti, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del c.p.;
- gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli Addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio;
- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.



Che cosa è assicurato?

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti dagli Addetti, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs.;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, cagionati agli Addetti per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente.

L'assicurazione comprende altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965.

L'assicurazione comprende inoltre il rischio delle malattie professionali riconosciute all'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale e spiega i suoi effetti a condizione che le stesse si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

INCENDIO

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi assicurati:

- Incendio: combustione con fiamma fuori da appropriato focolare, compresi il sovrarisaldamento, il fumo, le esalazioni ed i vapori che derivano da tale combustione.
- Fulmine.
- Esplosione, implosione e scoppio, incluso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato.
- Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, nonché di meteoriti, scorie, corpi volanti od orbitanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi, in ogni caso, ordigni esplosivi.
- Rovina ascensori e montacarichi e simili, compresi i danni subiti dai medesimi.
- Fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- Implosione di serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere, parti di macchinari, attrezzature, intendendosi per tale il repentino ed accidentale cedimento strutturale dovuto a sovrappressione esterna e/o depressione interna agli stessi.
- Onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
- Urto veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio.
- Fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi.
- Fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di guasto, occlusione, o di rottura accidentale di impianti, cisterne, contenitori, pluviali, grondaie, condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, trabocco o rigurgito di fognature il tutto di pertinenza del fabbricato. La Società indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
- Eventi atmosferici intendendosi per tali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non.
- Eventi socio-politici, intendendosi per tali:
 - a) scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi,
 - b) terrorismo e sabotaggio organizzato.

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico idoneo i residui del sinistro;
 - le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati;
 - le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione dei fabbricati danneggiati dal sinistro stesso;
 - le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle cose particolari distrutte o danneggiate da taluno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione;
 - le spese sostenute dall'Assicurato per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
- In caso di dispersione di gas derivante da rottura accidentale degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, la Società indennizza: - le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni o parte di esse e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- le spese strettamente connesse e necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato e per sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro. La Società indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, per effetto dei danni consequenziali verificatisi come conseguenza immediata di taluno degli eventi assicurati, compresi i guasti cagionati alle cose assicurate per azione dell'Autorità, dell'Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un evento assicurato.



Che cosa è assicurato?

Garanzie integrative (sempre operanti)

Perdita pigioni
Deroga alla proporzionale
Compensazione fra partite
Denuncia circostanziata dei sinistri
Conservazione delle tracce del sinistro
Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria
Indennizzo separato per ciascuna partita
Oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche
Buona fede
Anticipo indennizzi
Termini di denuncia dei sinistri
Rinuncia alla rivalsa
Onorario periti
Operazioni peritali
Colpa grave
Coesistenza Assicurazione Elettronica.

L'assicurazione è prestata nella forma a Valore Intero ad eccezione delle partite/garanzie per le quali è prevista la copertura a primo rischio assoluto.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. Sono compresi i danni:

- da bagnamento dovuti a precipitazioni atmosferiche verificatesi in occasione degli eventi sopra indicati che abbiano cagionato lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti;
 - causati dalla caduta di alberi o di parti di fabbricato, comprese le insegne murali, per effetto dei suddetti eventi;
 - spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato, non dovuta a gelo, disgelo o rigurgito di fogna. Sono altresì comprese – sempreché sia assicurato il fabbricato - le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, incluse quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino dei locali;
 - guasti per ordine dell'Autorità o cagionati dall'Assicurato non inconsideratamente, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.
- I danni sono indennizzati anche se i predetti eventi sono causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi, oppure con dolo o colpa grave degli altri addetti.

La società corrisponde:

- un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 15% di quello liquidato per le voci Fabbricato e Contenuto, per eventuali maggiori spese, quali: mancato godimento dei locali, interruzione dell'attività, spese di perizia ed altri oneri conseguenti al sinistro;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.

Ricorso Terzi: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale pattuito, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro di incendio, esplosione e scoppio indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa, entro il massimale suddetto e fino a concorrenza del 10% del massimale stesso, ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Rischio Locativo – Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato

Qualora risulti indicata sulla Scheda di polizza la voce Fabbricato – Rischio Locativo, la Società nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, causati da incendio, esplosione o scoppio, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

FURTO

La Società indennizza, nei limiti tutti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti a lui derivati alle cose assicurate da:

- Furto all'interno dei locali assicurati,
- Rapina e/o estorsione avvenuta nei locali dell'Azienda
- Atti vandalici,
- Guasti cagionati dai ladri,
- Rapina commessa su clienti e fornitori.

La Società indennizza altresì:

- guasti e vandalismi cagionati, in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, al contenuto nonché ai locali che lo contengono e ai relativi mezzi di protezione e chiusura;
- un'indennità aggiuntiva per danni indiretti, per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo dovuto per le garanzie furto e rapina, escluso quello per valori.

Condizioni sempre operanti

Caratteristiche costruttive del fabbricato
Mezzi di chiusura dei locali (24B)



Che cosa è assicurato?

Scoperto per mezzi di chiusura non conformi a quanto dichiarato
Ponteggi ed impalcature
Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al contraente o all'assicurato
Assicurazione per conto di chi spetta
Coesistenza di scoperti e/o franchigie
Limiti massimi di indennizzo – contenuto
Massimo di indennizzo per mezzo forte

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

ELETTRONICA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono inoltre comprese:

- le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica;
- i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- le spese e gli onorari del perito.

La Società indennizza i danni materiali e diretti, esclusivamente per i danni di incendio, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

L'assicurazione è prestata a valore intero, nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

DATA AND PRIVACY PROTECTION

Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese legali) di danni involontariamente cagionati a terzi determinati da:

1. violazione dei Dati Personali;
2. malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;
3. inosservanza della legge sulla Notifica della Violazione.

Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese legali) di danni involontariamente cagionati a terzi determinati da:

1. diffamazione o danno reputazionale;
2. violazione della proprietà intellettuale;
3. violazione o interferenza del diritto alla privacy.

Servizi per la gestione di una violazione della privacy

La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato, qualora preventivamente autorizzate, per i seguenti servizi, in conseguenza di una effettiva o sospetta Violazione dei Dati o Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica.

Costi di istruttoria

La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato, qualora preventivamente autorizzate, in conseguenza di qualsiasi richiesta di informazioni, indagine amministrativa, o procedimento avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del Garante per la Protezione dei dati personali o comunque di qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di Dati personali in conformità con qualsiasi legge sulla protezione dei dati derivante dalla violazione di una Legge sulla Privacy.

Per ogni garanzia, l'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

INFORTUNI

Si può optare tra le seguenti garanzie:

Morte: Se l'infortunio indennizzabile a termini di polizza ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

Invaldità permanente: riconosce il pagamento di un indennizzo in caso di perdita definitiva, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.



Che cosa è assicurato?

Rimborso Spese Sanitarie: rimborsa - fino a concorrenza della somma assicurata – le spese sanitarie indicate in polizza effettivamente sostenute per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza.

Qualora l'infortunio indennizzabile a termini di polizza abbia determinato un ricovero in ospedale pubblico che comporti almeno due pernottamenti, ma per il quale l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, verrà corrisposta un'indennità sostitutiva di € 50 per ogni giorno di ricovero. Nella garanzia viene compreso, anche in eccedenza alla somma assicurata, il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di protesi ortopediche o noleggio ausili medico chirurgici elencate nelle condizioni di polizza.

Inabilità Temporanea: se l'infortunio indennizzabile a termini di polizza ha come conseguenza una perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate, la Società corrisponde la somma assicurata indicata sul frontespizio di polizza alla voce "Inabilità temporanea":

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività principali e secondarie dichiarate;
- b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.

Estensioni sempre operanti (in base alle garanzie prescelte)

Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico (o privato) di passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti.

Infortuni determinati da calamità naturali

L'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell'assicurazione anche gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.

Infortuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione

L'assicurazione comprende gli infortuni causati da guerra (dichiarata e non), guerriglia, insurrezione, o da atti di terrorismo che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

Lesioni speciali

La copertura infortuni comprende anche:

Le ernie di origine traumatiche;

La rottura sottocutanea, traumatica e non, del tendine; in particolare: tendine di Achille (trattata chirurgicamente o non), tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale), tendine rotuleo, tendine dell'estensore del pollice, tendine del quadricipite femorale.

Indennizzo per infortuni con lesioni concausate da patologia osteoporotica

Qualora l'Assicurato subisca un infortunio che causi una frattura ossea radiologicamente accertata, per la quale residuo del postumi permanenti di invalidità concausati da patologia osteoporotica, le cui conseguenze sulla base dell'articolo 5 "Rischi esclusi dall'assicurazione" non sarebbero indennizzabili.

Morte violenta: prevede una maggiorazione dell'indennizzo, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza e subito in conseguenza di un evento violento (rapina, sequestro, atto di terrorismo) da cui derivi la morte dell'Assicurato.

Commorienza genitori: prevede una maggiorazione del capitale spettante ai figli minorenni ed ai figli portatori di handicap in qualità di beneficiari, in caso di morte di entrambi i genitori determinata da infortunio indennizzabile e che sia determinata da uno stesso evento.

Danni estetici: prevede il rimborso delle spese documentate sostenute dall'Assicurato per le cure mediche resesi necessarie per eliminare sfregi o deturpazioni al viso, provocate da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ustioni gravi: in caso di ustioni di secondo o terzo grado, verrà corrisposto all'Assicurato un indennizzo di importo variabile a seconda di quanto le ustioni coprano il corpo in termini percentuali.

Adattamento auto e casa: in caso di infortunio indennizzabili da cui derivi, all'Assicurato, un'invalidità permanente superiore al 65%, verranno rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute nei 24 mesi successivi dal momento del sinistro, per adattamento della sua autovettura e casa.

TUTELA LEGALE Spese legali e peritali

La garanzia, nei limiti del massimale previsto in polizza, concerne:

Base

a) la difesa penale dell'Assicurato, per reati colposi o contravvenzioni per le quali non sia ammessa l'Oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva;

b) la difesa penale dell'Assicurato da imputazione per Delitti dolosi, subordinatamente alla Derubricazione del titolo di Reato doloso a colposo, ovvero in caso di Assoluzione dal Reato con Sentenza passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa. Nella fattispecie la Società rimborserà le spese di difesa sostenute dall'Assicurato allorché la Sentenza sia passata in giudicato. L'assicurazione viene prestata anche a favore degli altri professionisti associati allo studio dell'Assicurato, dei familiari collaboranti con l'Assicurato stesso e dei suoi dipendenti regolarmente iscritti nel libro paga e matricola - sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza - per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso.



Che cosa è assicurato?

Completa

- a) l'assistenza per il recupero dei Danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato;
- b) la difesa per resistere ad azioni e pretese per Danni extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- c) l'assistenza in caso di incidenti stradali, nei quali l'Assicurato risulti parte lesa in qualità di pedone, ciclista o trasportato;
- La garanzia è altresì operante:
- d) per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali indicati in Polizza, in cui l'Assicurato esercita la propria attività;
- e) per resistere ad azioni o pretese individuali derivanti da rapporto di lavoro avanzate dai dipendenti dell'Assicurato regolarmente iscritti nel libro paga e matricola, sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza;
- f) per controversie di valore in contestazione non inferiore a € 259 e non superiore a € 52.000, nascenti da pretese inadempimenti contrattuali, proprie o di Controparte, relativamente a forniture di beni o prestazione di servizi commissionate o ricevute dall'Assicurato.
- Solo per la Professione Medica:
- g) per l'esercizio dei diritti che l'Assicurato intenda far valere nella qualità di lavoratore dipendente da terzi, a parziale deroga di quanto previsto nella successiva sezione "Come e con quali condizioni mi assicuro", lettera e) Per i pubblici dipendenti la garanzia opera anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il contraente.

ASSISTENZA

La società fornisce una serie di prestazioni previste in polizza tramite una Struttura Organizzativa esterna.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

| | |
|--|--|
| Responsabilità civile professionale | Professioni liberali tecniche: Garanzia Base - L'assicurazione vale per fatti verificatisi durante l'esecuzione delle opere con esclusione dei Danni all'opera. Professioni Liberali, Liberali Tecniche, Liberali Tecniche di Biologo e Chimico: aumento dello scoperto base. Professioni Sanitarie: copertura limitata alla sola Colpa Grave ex art. 9 L. 24/2017 |
| Responsabilità civile professione forense (Avvocato o Praticante) | Praticante Avvocato: la condizione aggiuntiva Praticante Avvocato dà diritto ad una riduzione del premio rispetto alla tariffa di RC Professionale Avvocato. Nuovo iscritto all'Ordine: in caso di nuovo iscritto all'Ordine, si ha diritto ad una riduzione di premio. |
| Responsabilità civile terzi da Conduzione dell'ufficio | Compresenza di garanzie: qualora la garanzia sia sottoscritta insieme alla RC Professionale. |
| Furto | Compresenza di garanzie: qualora la garanzia sia sottoscritta con la RC Professionale o la Conduzione dell'ufficio e l'Incendio (fabbricato e/o contenuto). Impianto automatico di allarme antifurto - con la presente garanzia, il Contraente o l'Assicurato dichiara che i locali sono protetti da un impianto automatico di allarme antifurto e che detto impianto è messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone. |
| Elettronica | Compresenza di garanzie: qualora la garanzia sia sottoscritta con la RC Professionale o la Conduzione dell'Ufficio e l'Incendio (fabbricato e/o contenuto). |

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

| | |
|--|---|
| Responsabilità civile professionale | Professioni Liberali, Liberali Tecniche, Liberali Tecniche di Biologo e Chimico Retroattività della garanzia a 10 anni - Si estende l'assicurazione alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 10 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto. |
|--|---|



Che cosa è assicurato?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Professioni Liberali comprese le Professioni forensi (Avvocato e Praticante), Liberali tecniche, Liberali tecniche di biologo e chimico, Professioni Sanitarie

Ultrattività per cessazione dell'attività - In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, (10 anni nel caso delle professioni sanitarie) sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività.

Professioni Liberali comprese le Professioni forensi (Avvocato e Praticante)

Attività di Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Commissario liquidatore, ecc. - Si estende l'assicurazione alle perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle funzioni citate nel titolo della presente condizione aggiuntiva.

Attività sindacale - si estende l'assicurazione alle perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza della attività di sindaco di società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato.

Rilascio di asseverazione e visto di conformità - si estende l'assicurazione alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali subite dai clienti dell'Assicurato a seguito dell'apposizione da parte dello stesso del visto di conformità per:

- assistenza fiscale e compensazione del credito IVA come specificato dall' Art. 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. - Rimborsi IVA, dal DL 78/09 e la legge di conversione 102/09, DM 164/99, dal D.Lgs 241/97 e dal DL 50/2017, nonché dei crediti come specificato dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34 del 19/05/2020 e s.m.i, dall' art. 1 comma 574 legge 147/2013, dal DL 50/2017, dal DLgs 175/2014 art.13 e dal DL 193/2016 n.193 (c.d. visto leggero), **con esclusione delle dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità di cui agli artt.13 e 14 del D.M. 164/99.**

- asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante), a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme applicabili per l'esercizio di tali attività.

Attività di amministratore - Limitatamente a ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato, si estende l'assicurazione all'attività di amministratore o consigliere di amministrazione.

Sanzioni, multe e ammende - si estende l'assicurazione alle multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi clienti.

Revisione legale e certificazione di bilanci - si estende l'assicurazione alle perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Revisore Legale o di Certificatore di bilanci, in Società o Enti diversi da società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75) o da società soggette per legge all'obbligo della certificazione.

Professioni Liberali Tecniche

Mancato rispetto dei vincoli urbanistici, mancata rispondenza alle opere - per variazione dei limiti di indennizzo.

Multe ed ammende, danni ad impianti - per variazione dei limiti di indennizzo.

Professioni Sanitarie

Sars Cov-2 - si estende l'assicurazione alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato per Danni a terzi (ivi comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati da (o risultanti o collegati a) virus SARS COV-2o qualsiasi variante o mutazione dello stesso.

Incendio

Contenuto a primo rischio assoluto - il Contenuto è prestato nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto: in caso di sinistro non si farà luogo per partita di danno all' applicazione delle regola proporzionale.

Incendio Base - acquistabile singolarmente, prevede le sole coperture Incendio Fabbriato e Contenuto Base.

Rischio Locativo - la Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

Ricorso Terzi - l'estensione copre i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

Fenomeno elettrico in aumento - l'estensione copre i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrico ed elettronici, apparecchi e circuiti.

Spese di demolizione e sgombero in aumento - l'estensione copre le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza.



Che cosa è assicurato?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

| | |
|--------------------|---|
| | <p>Indennità aggiuntiva a percentuale - la garanzia vale in caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, e indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto un'indennità aggiuntiva.</p> <p>Maggiori costi - l'estensione indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.</p> <p>Vetri, cristalli ed insegne - la Società assicura le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, compresi specchi, non destinati alla vendita ed installate su vetrine o porte, oppure collocate all'interno dell'esercizio, contro i danni materiali e diretti derivanti da rotture. La garanzia è estesa alle lastre, iscrizioni, decorazioni, vetrinette, insegne, installate all'esterno del fabbricato o nelle immediate vicinanze dell'esercizio assicurato.</p> |
| Furto | <p>Somma integrativa rapina valori - l'estensione abroga la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista dalla condizione sempre operante Limiti massimi di indennizzo – Contenuto ed assicura la somma integrativa per Rapina valori in aumento al limite di indennizzo.</p> <p>Portavalori - la Società indennizza i danni derivanti dalla sottrazione di denaro o di valori di pertinenza dello studio legale (ed inerenti l'attività dichiarata) durante il trasporto degli stessi, a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none">- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;- furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; rapina/estorsione. <p>Somma integrativa furto valori custoditi in cassaforte - l'estensione abroga la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista dalla condizione sempre operante Limiti massimi di indennizzo – Contenuto ed assicura la somma integrativa per Furto valori custoditi in cassaforte in aumento al limite di indennizzo.</p> <p>Somma integrativa guasti cagionati dai ladri - l'estensione abroga la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista nella Tabella franchigie, scoperti e limiti di risarcimento ed assicura la somma integrativa per Guasti cagionati dai ladri in aumento al limite di indennizzo previsto nella Tabella stessa.</p> <p>Infedeltà dei dipendenti - la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.</p> |
| Elettronica | <p>Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente - Con questa estensione, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:</p> <ol style="list-style-type: none">il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata;la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati. <p>Indennità aggiuntiva - con questa estensione, in caso di sinistro che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, sostenute nei 30 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica, purché necessarie, per il proseguimento dell'attività relative a:</p> <ul style="list-style-type: none">- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;- applicazione di metodi di lavoro alternativi;- prestazione di servizi da parte di terzi;- lavoro straordinario. <p>Impiego mobile - Con questa estensione, le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.</p> <p>Primo rischio assoluto - con questa estensione, l'elettronica è prestata nella forma a primo rischio assoluto: in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale.</p> |
| Infortuni | <p>Malattie professionali - La garanzia si intende estesa alle malattie riportate in servizio e per cause di servizio, che abbiano per conseguenza la "Morte" o l'"Invalidità permanente". La scelta di optare per tale Condizione Aggiuntiva, prevede l'applicazione di un sovrappremio sulle garanzie Morte ed Invalidità Permanente da Infortunio.</p> <p>Rischio radiazioni - l'assicurazione è estesa alle lesioni ed alterazioni del sangue e cutanee, note con il nome di radiodermiti, nelle loro varie manifestazioni (distrofica, ulcerativa, neoplastica, con le eventuali complicazioni e diffusioni metastatiche regionali e a distanza) in quanto derivanti dalla pratica professionale della Roentgendiagnostica, della Roentgenterapia, della fototerapia e delle correnti elettriche. Limitatamente ai casi di morte ed invalidità permanente, la garanzia si intende estesa alle affezioni da HIV, EPATITE VIRALE "B", EPATITE VIRALE "C", contratte a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio. La scelta di optare per tale Condizione Aggiuntiva, prevede l'applicazione di un sovrappremio sulle garanzie Morte ed Invalidità Permanente da Infortunio.</p> |



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Conduzione dell'ufficio:

Non sono considerati terzi

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di coniuge, genitori, figli dell'Assicurato, convivente more uxorio, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- gli Addetti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo lavoratori autonomi ai quali l'assicurato abbia commissionato attività specifiche o dei quali l'assicurato si avvalga a qualsiasi titolo, limitatamente a morte o lesioni come definite dall'art. 583 c.p. (escluse le malattie professionali);
- i conducenti di veicoli e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di coniuge, genitori, figli dell'Assicurato, convivente more uxorio, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, limitatamente alle ipotesi di guida di veicoli da parte degli Addetti non di proprietà dell'Assicurato né da questi presi o dati in locazione, compresi i danni corporali subiti dai terzi trasportati.



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

La validità della garanzia è subordinata:

- al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria;
- allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dal codice deontologico, se esistente ed all'assenza nei confronti dell'Assicurato di eventuali provvedimenti disciplinari (esclusi richiami verbali, avvertimenti e censure).

Massimali, Franchigie e Scoperti

Professioni Liberali

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, con un sottolimito pari al 10% per le garanzie sotto elencate:

- danni e perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli al portatore e non, somme di denaro, preziosi, anche se derivanti da furto, rapina e/o incendio a condizione che gli stessi siano riposti in casseforti o cassetti, mobili o armadi chiusi a chiave e che il furto sia avvenuto in seguito a effrazione e/o scasso di questi ultimi;
- amministratore di sostegno.

Il massimale minimo è pari ad € 1.000.000 per fatturato eccedente € 70.000.

In caso di studio associato, indipendentemente dal fatturato, il massimale non potrà essere inferiore ad € 1.000.000.

Il massimale è considerato unico anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Condizioni aggiuntive

Attività di: curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., gestore della crisi da sovraindebitamento ex l. 27/1/2012 n. 3 e successive modifiche

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza; fatto salvo per l'attività di gestore della crisi da sovraindebitamento per la quale il limite di indennizzo si intende fissato a € 1.000.000.

L'estensione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 2.500.

Attività sindacale

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza

Attività di amministratore

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino a concorrenza un limite di indennizzo pari a Euro 25.000.

Sanzioni, multe e ammende

L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 3.000 e fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

Revisione legale e certificazione di bilanci

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Massimali, Franchigie e Scoperti

Professioni forensi (Avvocato o Praticante)

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, con un sottolimito pari al 10% per le garanzie per l'amministratore di sostegno.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di Euro 150.000 limitatamente a danni e perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi anche se derivanti da furto, rapina e/o incendio.

Il massimale è considerato unico anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

Responsabilità solidale: fermi restando tutti i termini, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 ed il massimo di Euro 10.000.

La garanzia per fatto colposo o doloso dei Sostituti Processuali si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 10.000 in caso di fatto doloso.

La garanzia per perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di somme di denaro, preziosi o titoli al portatore fermo il limite del massimale, si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 500 per sinistro.

Condizioni aggiuntive

Attività di: curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., gestore della crisi da sovraindebitamento ex l. 27/1/2012 n. 3 e successive modifiche.

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza; fatto salvo per l'attività di gestore della crisi da sovraindebitamento per la quale il limite di indennizzo si intende fissato a € 1.000.000.

L'estensione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 2.500.

Attività sindacale

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

Attività di amministratore

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino a concorrenza un limite di indennizzo pari a Euro 25.000.

Sanzioni, multe e ammende

L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 3.000 e fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

Revisione legale e certificazione di bilanci

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.

Professioni Liberali Tecniche

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza con i seguenti sottolimiti:

- per perdite patrimoniali derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità e per mancato rispetto di norme antisismiche, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza;
- per le spese direttamente sostenute dal committente in dipendenza di gravi difetti riscontrati nelle opere progettate o dirette, sopravvenuti dopo la loro ultimazione che rendano inidonea la costruzione all'uso alla quale è destinata, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza;
- per multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi clienti, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza;
- per perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 100.000;
- per perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di Polizza l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 150.000;
- per danni e perdite patrimoniali derivanti da inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 150.000;
- per danni ad impianti, macchinari e apparecchiature progettate l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti da scoppio, esplosione, implosione, incendio e corto circuito e l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite indicato sulla scheda di polizza;
- per perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 250.000.



Ci sono limiti di copertura?

Il massimale minimo è pari ad € 1.000.000 per fatturato eccedente € 70.000.
In caso di studio associato, indipendentemente dal fatturato, il massimale non potrà essere inferiore ad € 1.000.000.
Il massimale e i limiti di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.
Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati nella scheda di polizza, salvo per la garanzia Danni all'opera, il cui minimo di scoperto si intende elevato a € 5.000.

Professioni Liberali Tecniche di biologo e chimico

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, con un sottolimito pari al 10% per quanto attiene

- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi i clienti dell'Assicurato, e di € 250.000 per perdite patrimoniali conseguenti alle attività previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il massimale minimo è pari ad € 1.000.000 per fatturato eccedente € 70.000.

In caso di studio associato, indipendentemente dal fatturato, il massimale non potrà essere inferiore ad € 1.000.000.

Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati tra loro.

Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 ed il massimo di € 5.000

Professioni Sanitarie

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza in Polizza, per danni materiali, e con limite di indennizzo di € 100.000 per le garanzie per:

- vizio di acquisizione del consenso/dissenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato, e di € 250.000 per perdite patrimoniali conseguenti alle attività previste dal D.Lgs.81/08.

Relativamente a medici legali e medici del lavoro il massimale indicato in Polizza per danni materiali si intende valido anche per perdite patrimoniali.

Il massimale minimo è pari ad € 1.000.000 per fatturato eccedente € 70.000.

In caso di studio associato, indipendentemente dal fatturato, il massimale non potrà essere inferiore ad € 1.000.000.

Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 250 per sinistro per i danni a cose, elevata a € 500 per danni agli animali, uno scoperto del 10%, anche per danni a persona, con il minimo indicato nella scheda di polizza ed il massimo pari al 3% del massimale assicurato.

Massimali, Franchigie e Scoperti

Sars Cov-2

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 500.000, riportato nella scheda di polizza.

Professioni Sanitarie limitatamente alla sola Colpa Grave ex Art 9 Legge 24/2017

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza in Polizza, per danni materiali, e con limite di indennizzo di € 100.000 per le garanzie per:

- vizio di acquisizione del consenso/dissenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato, e di € 250.000 per perdite patrimoniali conseguenti alle attività previste dal D.Lgs.81/08.

Relativamente a medici legali e medici del lavoro il massimale indicato in Polizza per danni materiali si intende valido anche per perdite patrimoniali. In caso di studio associato, indipendentemente dal fatturato, il massimale non potrà essere inferiore ad € 1.000.000.

Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato nella scheda di polizza ed il massimo pari al 3% del massimale assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni e Rivalse

Rischi esclusi dall'Assicurazione

Professioni Liberali

La garanzia non vale per:

- 1) danni materiali a terzi, compresi clienti;
- 2) multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido, né per quelle inflitte a terzi, compresi i Clienti;
- 3) responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75 n. 136), di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'attività di revisore legale in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e investimento e di società per azioni quotate in borsa;
- 4) attività svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente, attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore o di sindaco di società o di enti;
- 5) attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore o di sindaco di società o di enti;
- 6) attività svolta dall'Assicurato in qualità di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
- 7) omissioni nella stipulazione, modifica o variazione di polizze di assicurazione o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- 8) attività svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio;
- 9) perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- 10) apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero) e asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante);
- 11) esercizio dell'attività di Trust;
- 12) errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività;
- 13) perdite patrimoniali derivanti da discriminazioni e mobbing;
- 14) attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
- 15) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
- 16) attività di responsabile di Centri di Assistenza Fiscale (CAAF);
- 17) limitatamente ad Agenti immobiliari (in aggiunta alle esclusioni suddette):
 - effettuazione di visure catastali
 - responsabilità previste dall'Art.1762 del C.C. "Contraente non nominato"
 - attività concernenti operazioni di multiproprietà
 - concessione di fidejussioni o prestazioni di garanzie personali o reali per mutui/finanziamenti;
 - responsabilità derivanti da attività di costruttore o come amministratore di Società di costruzione
 - attività di amministrazioni di immobili
 - attività di rappresentanza di una delle parti
- 18) danni punitivi o esemplari;
- 19) errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation);
- 20) limitatamente agli amministratori condominiali, la responsabilità civile derivante dall'attività di responsabile dei lavori di manutenzione relativi ai condomini presso i quali l'Assicurato svolge l'attività assicurata;
- 21) le richieste di risarcimento derivanti da fatti noti all'Assicurato in data antecedente a quella di decorrenza della polizza.

Esclusioni e Rivalse

Condizioni aggiuntive

Attività di: curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., gestore della crisi da sovraindebitamento ex l 27/1/2012 n. 3 e successive modifiche

La garanzia non vale per attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno.

Attività sindacale

La garanzia non vale per:

- richieste di risarcimento relative a Società o Enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali
- attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno
- fatturato realizzato per lo svolgimento dell'attività di sindaco che ecceda il 50% del fatturato totale dichiarato dal professionista.



Ci sono limiti di copertura?

Revisione legale e certificazione di bilanci

La garanzia non vale per attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno.

Professioni forensi (Avvocato o Praticante)

La garanzia non vale per:

1. multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;
2. responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75 n. 136), di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'attività di revisore legale in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e investimento e di società per azioni quotate in borsa;
3. attività svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
4. attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore o di sindaco di società o di enti;
5. attività svolta dall'Assicurato in qualità di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
6. omissioni nella stipulazione, modifica o variazione di polizze di assicurazione o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
7. attività svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio, con esclusione dei sostituti processuali;
8. perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di preziosi;
9. opposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero) e asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante);
10. esercizio dell'attività di Trust;
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività;
12. perdite patrimoniali derivanti da discriminazioni e mobbing;
13. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
14. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
15. attività di responsabile di Centri di Assistenza Fiscale (CAAF);
16. danni punitivi o esemplari;
17. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)).

Condizioni aggiuntive

Attività di: curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., gestore della crisi da sovraindebitamento ex l. 27/1/2012 n. 3 e successive modifiche.

La garanzia non vale per attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno.

Attività sindacale

La garanzia non vale per:

- richieste di risarcimento relative a Società o Enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali
- attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno
- fatturato realizzato per lo svolgimento dell'attività di sindaco che ecceda il 50% del fatturato totale dichiarato dal professionista.

Revisione legale e certificazione di bilanci

La garanzia non vale per attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno.



Ci sono limiti di copertura?

Professioni Liberali Tecniche

La garanzia non vale per attività

- 1) svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente, (salvo per l'attività di elaborazione dei dati dei propri clienti come previsto all'Art. 2);
- 2) svolte in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio;
- 3) contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
- 4) di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, coordinamento per la progettazione e l'esecuzione: stima, collaudo, contabilità, liquidazione, misure e valutazione di impatto ambientale di dighe e centrali idroelettriche; gallerie, trafori e tunnel; metropolitane; bacini e sbarramenti; impianti teleferici, strade ferrate, ferrovie ed attività di ingegneria ferroviaria; opere subacquee, portuali, aeroportuali, impianti a mare e condotte sottomarine;
- 5) di ingegneria aerospaziale, astronautica, aeronautica, biomedica, nucleare, navale ed informatica;
- 6) di progettazione e/o direzione lavori di impianti petrolchimici e farmaceutici; di ascensori ed elevatori in genere; di impianti, apparecchi, macchine, macchinari ed attrezzature biomedicali;
- 7) di progettazione e/o direzione lavori di montaggio di veicoli a motore;
- 8) La garanzia non vale inoltre per:
 - danni e perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore o comunque a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
 - proprietà e/o uso di veicoli, natanti ed aeromobili;
 - rischi derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 - rischi derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività;
 - responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
 - rischi relativi alla proprietà e alla amministrazione di fabbricati;
 - rischi riconducibili a responsabilità dell'Assicurato a norma dell'Art. 30 della Legge 11.02.1994 , n.109 e successive integrazioni o modificazioni;
 - opere, impianti, macchine e macchinari realizzati in difformità alle concessioni di legge rilasciate per le stesse;
 - spese per eventuali migliorie di opere ed impianti;
 - danni materiali verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici e ed eventi simil;
 - danni e perdite patrimoniali da amianto;
 - danni punitivi o esemplari;
 - errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation).
- 9) le richieste di risarcimento derivanti da fatti noti all'Assicurato in data antecedente a quella di decorrenza della polizza.

Professioni Liberali tecniche di chimico e biologo

La garanzia non vale per l'esercizio di attività:

1. di responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture analoghe né di direzione sanitaria in genere;
2. di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;
3. svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio;
4. contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
5. raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati e/o per danni e perdite patrimoniali attribuibili ad immunodeficienze, incluso AIDS;



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni e Rivalse

La garanzia non comprende, altresì, perdite patrimoniali derivanti da:

6. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;

7. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;

L'assicurazione non comprende:

8. i rischi derivanti dalla proprietà, gestione ed esercizio di cliniche, centri specialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e strutture simili;

9. rimborsi a terzi, compresi i Clienti, di quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di competenze professionali;

10. danni punitivi o esemplari;

La garanzia non comprende, infine, danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

11. furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;

12. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;

13. detenzione o impiego di esplosivi;

14. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

15. amianto;

16. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)).

Professioni Sanitarie

La garanzia non vale per l'esercizio di attività:

1. di medicina estetica e potenziativa e da interventi di chirurgia estetica o plastico-ricostruttiva, intendendosi esclusi anche i danni di natura estetica comunque derivanti da prestazioni mediche e/o interventi chirurgici anche di altro tipo;

2. di procreazione medicalmente assistita, di interruzione della gravidanza, di indagini predittive, di analisi genetiche, di interventi sul genoma, di attività di ricerca;

3. di responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture simili né di direzione sanitaria in genere;

4. di ricerca e di sperimentazione clinica, farmacologica, umana, scientifica, sugli animali;

5. svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio;

6. contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;

7. di raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati. La presente esclusione si applica solo nel caso in cui l'attività svolta sia esclusivamente destinata allo svolgimento delle sopra elencate operazioni. Per danni e perdite patrimoniali attribuibili a immunodeficienze incluso AIDS;

8. di doping;

La garanzia non comprende, altresì, danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

9. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;

10. furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;

11. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;

12. detenzione o impiego di esplosivi;

13. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

14. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;

15. amianto;

L'assicurazione non comprende:

16. i rischi derivanti dalla proprietà, gestione ed esercizio di cliniche, centri specialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e strutture simili;

17. rimborsi a terzi, compresi i pazienti, di quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di competenze professionali;

18. i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo per i veterinari i danni agli animali e quanto disposto dall'Art. 2.11;

19. i danni punitivi o esemplari;

20. attività svolte in paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.

21. derivanti dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);

22. derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, non corretto trattamento dei dati personali, ingiuria o diffamazione;

23. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation));



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni e Rivalse

24. L'assicurazione non comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi (ivi comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a):

- epidemie e pandemie, ivi compresa qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa;
- omissione di attività volte a controllare, prevenire, contenere le suddette epidemie o pandemie (reali, presunte, sospette o minacciate).

25. le richieste di risarcimento derivanti da fatti noti all'Assicurato in data antecedente a quella di decorrenza della polizza.

Professioni Sanitarie limitatamente alla sola Colpa Grave ex Art 9 Legge 24/2017

La garanzia non vale per l'esercizio di attività:

1. di medicina estetica e potenziativa e da interventi di chirurgia estetica o plastico-ricostruttiva, intendendosi esclusi anche i danni di natura estetica comunque derivanti da prestazioni mediche e/o interventi chirurgici anche di altro tipo;
2. di procreazione medicalmente assistita, di interruzione della gravidanza, di indagini predittive, di analisi genetiche, di interventi sul genoma, di attività di ricerca;
3. di responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture simili né di direzione sanitaria in genere;
4. di ricerca e di sperimentazione clinica, farmacologica, umana, scientifica, sugli animali;
5. contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
6. di raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati. La presente esclusione si applica solo nel caso in cui l'attività svolta sia esclusivamente destinata allo svolgimento delle sopra indicate mansioni. Per danni e perdite patrimoniali attribuibili ad immunodeficienze incluso AIDS;
7. di doping;

La garanzia non comprende, altresì, danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

8. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata
9. furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
10. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
11. detenzione o impiego di esplosivi;
12. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
13. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
14. amianto;

L'assicurazione non comprende, infine:

15. i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo per i veterinari i danni agli animali e quanto disposto dall'Art. 1.c.11;
16. i danni punitivi o esemplari;
17. attività svolte in paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari;
18. riconducibili a prestazioni non rientranti nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN salvo quanto previsto all'art. 1 "che cosa si assicura" con riferimento all'attività professionale esercitata in
 - a. regime intra moenia in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti e agli interventi professionali;
 - b. effettuati per obbligo di solidarietà;
19. derivanti dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a
 - a. prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati
 - b. (OGM);
20. derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, non corretto trattamento dei dati personali, ingiuria o diffamazione;
21. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation);
22. L'assicurazione non comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi (ivi comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a):
 - epidemie e pandemie, ivi compresa qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa;
 - omissione di attività volte a controllare, prevenire, contenere le suddette epidemie o pandemie (reali, presunte, sospette o minacciate).
23. le richieste di risarcimento derivanti da fatti noti all'Assicurato in data antecedente a quella di decorrenza della polizza.



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DA CONDUZIONE DELL'UFFICIO

Massimali, Franchigie e Scoperti

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di polizza che rappresenta il massimo esborso della Società qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o danneggiamento a cose e non si intende cumulabile con quello RCO.

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta comunque unico anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati e/o tra più Addetti.

Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

I massimali della presente Sezione non si intendono cumulabili con altri previsti per le medesime garanzie dalle altre Sezioni contrattuali se attivate; con l'intesa che, in caso di disaccordo tra le parti verrà data l'interpretazione più favorevole all'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di franchigia di € 250 per danni a cose, salvo per lo svolgimento di attività all'esterno dello studio, compresi i danni presso terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, nel qual caso la garanzia vale fino alla concorrenza di € 250.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500.

L'assicurazione comprende altresì i danni:

- a cose di terzi, compresi i clienti e limitatamente agli studi medici i pazienti, in consegna e/o custodia all'assicurato, fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di € 25.000, con applicazione di una franchigia di € 250,

- a cose degli Addetti fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di € 15.000, con applicazione di una franchigia di € 250

- a veicoli di terzi, compresi i clienti e limitatamente agli studi medici i pazienti, durante operazioni di carico o scarico degli stessi o trovanti in aree destinate a parcheggio, di pertinenza dello studio. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 500.

- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza, fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di € 250.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500

- conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di € 150.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500

Per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro la presente garanzia la garanzia si intende prestata con massimale pari al 50% rispetto a quello indicato sulla Scheda di Polizza.

Esclusioni e rivalse

Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- esercizio di attività diverse da quelle dichiarate
- circolazione su aree pubbliche o ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili provocati da soggetti non facenti parte dello studio
- da incendio, ad eccezione dei danni presso terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute
- da furto e rapina
- da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli al portatore
- da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali dello studio
- a cose trasportate su veicoli
- detenzione o impiego di esplosivi
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- da amianto
- radiazioni ed inquinamento elettromagnetico
- a natanti ed aeromobili

Sono altresì escluse le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e limitatamente agli studi medici i pazienti, nell'esercizio dell'attività professionale e i danni punitivi ed esemplari.

INCENDIO

Massimali, Franchigie e Scoperti

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza con i seguenti sottolimiti:

. Fenomeno elettrico - scoperto minimo € 100, limite di indennizzo € 5.000,

. Fuoriuscita di acqua - scoperto 10%, minimo € 150,

. Occlusione di tubazioni e condutture nonché trabocco o rigurgito della rete fognaria – scoperto 10%, minimo € 150, limite di indennizzo € 10.000



Ci sono limiti di copertura?

Massimali, Franchigie e Scoperti

- . Azione del ghiaccio e del gelo – scoperto 10%, minimo € 250, limite di indennizzo € 30.000,
- . Spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione – scoperto 10%, minimo € 100, limite di indennizzo € 5.000,
- . Eventi atmosferici – minimo scoperto € 150, limite di indennizzo 80% delle somme assicurate alle singole partite,
- . Grandine ai fragili - minimo scoperto € 500, limite di indennizzo, € 10.000 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo,
- . Sovraccarico di neve, scoperto 10%, minimo € 500, limite di indennizzo 50% delle somme assicurate alle singole partite,
- . Eventi socio-politici - atti vandalici o dolosi, scoperto minimo € 150, limite di indennizzo 80% delle somme assicurate alle singole partite,
- . Eventi socio-politici terrorismo e sabotaggio organizzato - scoperto 10%, minimo € 500, limite di indennizzo 50% delle somme assicurate alle singole partite.
- . Gli eventi scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi sono assicurati con una franchigia di € 150 per sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 80% delle somme assicurate alle singole partite.
- . Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico idoneo i residuati del sinistro sono garantite fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 25.000.
- . Le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione dei fabbricati danneggiati dal sinistro stesso sono corrisposte fino alla concorrenza di € 5.000.
- . Le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle cose particolari distrutte o danneggiate da taluno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 25.000 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Per i danni al Contenuto la Società, in caso di sinistro, indennizzerà per:

- Valori: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di € 1.500 ed il massimo di € 3.000 per sinistro e per anno assicurativo;
- Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto, per sinistro e per anno assicurativo;
- Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

Le Franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto.

I Limiti sono da intendersi per sinistro e per annualità, se non diversamente specificato.

Per tutte le Sezioni, restano fermi, se previsti in polizza, gli ulteriori limiti e franchigie.

Qualora, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste in polizza, dall'indennizzo verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.

Esclusioni e Rivalse

Rischi esclusi dall'assicurazione

La copertura non opera per:

- Caduta di aeromobili, veicoli spaziali – esclusi gli ordigni esplosivi;
- Implosione di serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere - esclusi i danni:
 - a) al macchinario e all'attrezzatura o loro parti in genere nelle quali si è verificato lo scoppio quando l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
 - b) verificatisi in conseguenza di prove, esperimenti, collaudi o mancata osservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti ed installatori;
 - c) avvenuti per effetto di alterazione od omissione di controlli nonché di errata o mancata manovra;
- Fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi - Sono esclusi i danni:
 - a) causati a lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;
 - b) causati da usura o carenza di manutenzione;
 - c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti;
 - d) dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, l'installatore od il fornitore;
- Fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di guasto, occlusione, o di rottura accidentale di impianti – esclusi i danni causati da:
 - a) umidità, stilibidicio, ancorché dovuti a rottura;
 - b) usura, corrosione, difetto di materiali e mancata manutenzione;
 - c) a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo.
- Eventi atmosferici - La Società non risponde dei danni causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni e Rivalse

Rischi esclusi dall'assicurazione

- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; subiti da:
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti, capannoni pressostatici e simili;
 - baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

Sono esclusi, inoltre, i danni:

- causati da valanghe e slavine;
- a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi alla data di costruzione degli stessi, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi; ai lucernari, vetrate, serramenti in genere, antenne, insegne, pannelli solari, camini, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

- Eventi socio-politici

La Società non risponde dei danni:

1. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
2. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
3. da scritte o imbrattamento;
4. verificatisi in occasione di furto Sono esclusi dall'assicurazione i danni diversi dai danni risarcibili precisati in polizza.

Anche se derivanti da taluno degli Eventi garantiti, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;
- di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di governi o di autorità, anche locali, di diritto o di fatto;
- eventi socio-politici;
- dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- occasionati da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione ed allagamento, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Non sono assicurate le seguenti cose:

- veicoli iscritti al P.R.A., natanti, aeromobili, locomotive, mezzi di trasporto su rotaie e gli accessori esistenti sugli e negli stessi;
- l'area su cui sorge il fabbricato;
- boschi, alberi, colture di ogni tipo e animali in genere;
- preziosi, intendendosi per tali: i gioielli e gli articoli in oro, platino, palladio e gli oggetti fabbricati o montati su tali metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate;
- le pellicce naturali.

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Rivalse

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile.

FURTO

Massimali, Franchigie e Scoperti

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Furto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di € 250.

Relativamente alle Apparecchiature Elettroniche sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione – stabilizzatori.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni e Rivalse

Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- avvenuti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a Valori e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
 - agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
 - commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'art.1 - Rischi assicurati della Garanzia Furto;
 - causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
 - causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;
 - causati da e/o verificatisi in occasione di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
 - verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
 - ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata.
- Relativamente ai Valori, sono esclusi i danni dovuti a:
- truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
 - smarrimento o misteriosa sparizione;
 - ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
 - furto dei Valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;
 - furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.

ELETRONICA

Massimali, Franchigie e Scoperti

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di € 250.

Relativamente alle Apparecchiature Elettroniche sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione – stabilizzatori.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto.

- La garanzia relativa alle spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati è prestata fino alla concorrenza di € 3.000 anche in eccedenza alla somma assicurata;
- La garanzia relativa ai costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili è prestata fino alla concorrenza di € 3.000 anche in eccedenza alla somma assicurata;
- La garanzia sulle spese e gli onorari del perito nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000 anche in eccedenza alla somma assicurata;



Ci sono limiti di copertura?

Massimali, Franchigie e Scoperti

- Agli effetti della garanzia Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 7.000;
- In ordine alla garanzia Indennità aggiuntiva la Società pagherà per singolo sinistro importo non superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 5.000;
- La garanzia Impiego Mobile è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000 .

Esclusioni e Rivalse

Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori, o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane, tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

La Società non indennizza i danni:

- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non stipulato;
- l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, comprese le relative operazioni di carico e scarico;
- n) di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;
- o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo, o a difetti noti al Contraente, o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- r) indiretti;
- s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
- t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- v) causati da (o connessi a) cyber risks e virus informatici.

Sono inoltre esclusi:

- w) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- z) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Rivalse

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile.



Ci sono limiti di copertura?

DATA & PRIVACY PROTECTION

Massimali, Franchigie e Scoperti

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale Aggregato complessivo scelto tra le alternative previste, indicato nella Scheda di Polizza, a copertura di tutte le Perdite, ad eccezione delle Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy per le quali è previsto un massimale anch'esso indicato nella Scheda di Polizza, separato ed in aggiunta rispetto al Massimale Aggregato.

Per ciascuna delle garanzie ed estensioni di polizza è previsto un limite di indennizzo, entro il massimale aggregato scelto ed in funzione dello stesso, indicato nella scheda di polizza.

Franchigia

Per RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY, RESPONSABILITÀ PER L'ATTIVITÀ MULTIMEDIALE E PUBBLICITARIA e COSTI DI ISTRUTTORIA, l'assicurazione è prestata con applicazione della franchigia indicata nella scheda di polizza. Qualora, in caso di Sinistro, siano coinvolte più garanzie, sarà applicata la Franchigia maggiore, tra quelle previste per le relative garanzie interessate.

Per i Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy, la Franchigia indicata nella scheda di polizza sarà applicata, separatamente rispetto alla Franchigia per qualsiasi sinistro e per ogni evento da cui derivino obblighi per Servizi Legali, Servizi di Esperti Informatici, Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi.

Rischi esclusi dall'assicurazione

La copertura prevista dalla presente Assicurazione non si applica a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da:

- a) danni alle Persone dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
- b) danni alle Cose e relativo pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni materiali, compresa la perdita del loro uso; i beni materiali non includono i dati elettronici; salvo quanto previsto dall'articolo Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy;
- c) dolo del Contraente o dell'Assicurato, e dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci;
- d) direttamente o indirettamente, guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, esercizio di potere militare, legge marziale, usurpazione di potere. La presente esclusione non si applica agli atti di Terrorismo Informatico;
- e) direttamente o indirettamente, confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del Sistema informatico dell'Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- f) direttamente o indirettamente, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto o da danno ambientale;
- g) direttamente o indirettamente, esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) pretese connesse a Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di una organizzazione governativa nazionale, regionale, provinciale, locale o di altro tipo (ivi inclusa qualsivoglia istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea); salvo quanto previsto, se richiamati, all'articolo Costi di Istruttoria o ai costi di notifica di cui al punto Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati;
- i) sanzioni o penali;
- j) importi illegalmente sottratti all'Assicurato, da parte di un terzo, tramite trasferimento elettronico di tali importi a seguito di diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato o con alterazione dei dati nel sistema Informatico dell'Assicurato;
- l) guasto o interruzione di alimentazione ad una infrastruttura energetica o di telecomunicazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione, qualunque ne sia la causa, che fornisce tali servizi all'Assicurato, qualora tale infrastruttura non sia sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
- m) errore verificatosi in occasione di programmazione, progettazione, sviluppo ingegnerizzazione o codifica di un software o di un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del Sistema informatico e/o un'elaborazione errata dei Dati;
- n) mancata o assente programmazione, progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione del Sistema informatico dell'Assicurato delle misure tecniche ed organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati;
- o) interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell'Assicurato;
- p) spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del Sistema informatico dell'Assicurato;
- q) violazione o abuso di brevetti o segreti industriali; salvo quanto disciplinato dall'articolo Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy;
- r) violazione della reputazione, della privacy e dell'immagine, tramite email, forum salvo quanto previsto dall'articolo Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria;
- s) errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'Attività multimediale, ivi incluse garanzie o dichiarazioni di costo o stime di costo contrattuale;
- t) pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
- u) mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato;



Ci sono limiti di copertura?

Massimali, Franchigie e Scoperti

v) danni presunti o derivanti da responsabilità contrattuale, salvo quanto previsto dall'articolo Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria;

z) inosservanza della legislazione sulla protezione dei dati per Pretese derivanti da qualsiasi effettiva o asserita:

- illecita raccolta, trattamento o acquisizione di Dati Personali o altre informazioni personali anche il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; o il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consentire o meno alla raccolta, divulgazione o uso di Dati Personali; ovvero
- trasmissione o pubblicazione non autorizzata di e-mail, messaggistica istantanea, spamming, messaggi di testo, sms, fax, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni;
- illecita attività di telepromozione; o
- attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video; qualora qualsiasi delle sopra menzionate attività siano state svolte dall'Assicurato o per suo conto.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

Rivalse

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile verso i professionisti facenti parte della società assicurata e gli addetti dell'Assicurato.

INFORTUNI

Massimali, Franchigie e Scoperti

Invalidità permanente

Il capitale assicurato rappresenta il massimo importo indennizzabile nell'intera durata contrattuale: pertanto l'indennizzo, relativo ad uno o più sinistri, non potrà essere, nell'arco della durata contrattuale, maggiore del capitale medesimo. La corresponsione dell'intero capitale assicurato implica, per l'Assicurato che ne ha usufruito, la cessazione della garanzia.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, la valutazione delle percentuali di invalidità permanente da infortunio sarà effettuata secondo le percentuali riportate nella tabella di cui all'Allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 T.U., con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia prevista dal Decreto stesso.

Franchigia garanzia Invalidità Permanente

La garanzia invalidità permanente da infortunio è soggetta alla franchigia iniziale del 3% con le seguenti modalità:

- a) sulla parte di somma assicurata fino a € 250.000, non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- b) sulla parte di somma assicurata eccedente € 250.000 e fino a € 600.000 non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità Permanente è di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece l'invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- c) sulla parte di somma assicurata eccedente € 600.000 non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità Permanente è di grado pari od inferiore al 15% della totale; se invece l'invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- d) quando l'invalidità permanente è di grado pari o superiore al 20% della totale la liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata senza l'applicazione delle franchigie indicate nelle precedenti lettere a) b) c).

Qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado pari superiore al 65% della totale, l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata.

Rimborso Spese Sanitarie

a) la Società rimborsa fino a concorrenza della somma assicurata indicata sul frontespizio di polizza alla voce "Rimborso spese di cura". Per:

- cure e protesi odontoiatriche rese necessarie da infortunio, le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegati nella protesi sono rimborsabili fino a concorrenza di € 2.000;
- le prestazioni sanitarie che non risultino avvenute durante il ricovero (anche diurno) in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, il rimborso delle spese verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto, che resterà a carico dell'Assicurato, pari al 20% delle spese indennizzabili, ed il cui importo in cifra assoluta non potrà comunque essere inferiore a € 75;
- acquisto di protesi ortopediche ed acquisto o noleggio ausili medico chirurgici, la Società provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, fino alla concorrenza di un importo massimo pari ad € 2.500 per annualità assicurativa.

b) in caso di ricovero in ospedale pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta un'indennità sostitutiva di € 50 per ogni giorno di ricovero con il massimo di 100 giorni per sinistro, fermo restando il limite di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata che rappresenta il tetto massimo indennizzabile complessivamente per indennità sostitutiva e rimborso spese di cura.



Ci sono limiti di copertura?

Massimali, Franchigie e Scoperti

Inabilità temporanea

La Società corrisponde la somma assicurata indicata sul frontespizio di polizza alla voce "Inabilità temporanea":

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività principali e secondarie dichiarate;
- b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni per ogni infortunio.

Franchigia assoluta e differenziata per garanzia Inabilità Temporanea

L'indennizzo per inabilità temporanea verrà effettuato a decorrere:

- a) dall'ottavo giorno successivo a quello computabile ai sensi di polizza per la parte di somma assicurata non eccedente € 50;
- b) dal sedicesimo giorno successivo a quello computabile ai sensi di polizza, per la parte di somma assicurata eccedente € 50.

In caso di infortunio che comporti un ricovero in istituto di cura di almeno tre giorni, la Società corrisponderà l'indennizzo per inabilità temporanea senza applicazione della franchigia di 7 giorni sulla parte di somma assicurata fino ad € 50.

Infotuni determinati da calamità naturali

L'esborso massimo della Società non potrà superare la somma di € 3.000.000 per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate.

Infotuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione

Sono compresi nell'assicurazione gli infotuni causati da guerra (dichiarata e non), guerriglia, insurrezione, o da atti di terrorismo che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.

Lesioni speciali

a) Ernie traumatiche

La Società corrisponde una diaria di € 100 per ogni giorno di degenza in istituto di cura (anche in Day-Hospital), con un minimo di € 300 ed un massimo di € 1.000 per sinistro. Qualora l'ernia non risulti operabile secondo parere medico, la Società riconoscerà i postumi invalidanti fino al 5% dell'Invalidità permanente totale (senza applicazione della franchigia - ove prevista - sulla prima parte di somma assicurata).

b) Rotture sottocutanee del tendine

La Società, per la sola garanzia "Invalidità permanente", riconosce un grado di invalidità permanente fisso pari al 3%, senza applicazione delle franchigie, ove previste, con il limite massimo di indennizzo di € 6.000.

c) Indennizzo per infotuni con lesioni concausate da patologia osteoporotica

La Società riconosce un grado di invalidità permanente fisso pari al 3% , senza applicazione di franchigie, ove previste, con il limite massimo di indennizzo di € 6.000.

Morte violenta

La Società corrisponderà sull'indennizzo per il solo caso morte spettante a termini di polizza una maggiorazione del 25%.

La maggiorazione di indennizzo previsto a termine della presente condizione speciale non potrà superare € 100.000 per singolo Assicurato.

Commorienza dei genitori

L'indennizzo per il caso di morte spettante ai figli minorenni, in quanto beneficiari, verrà maggiorato del 50%. La stessa maggiorazione spetta ai figli portatori di handicap anche se non conviventi.

La maggiorazione di indennizzo prevista a termine della presente condizione speciale non potrà superare € 200.000.

La maggiorazione di indennizzo di cui alla presente condizione speciale non è cumulabile con quella di cui all'estensione "Morte violenta"; tuttavia ricorrendo il caso si applicherà la disposizione più favorevole ai beneficiari.

Danni estetici

La Società rimborserà, fino ad un importo massimo di € 5.000, tutte le spese documentate sostenute dall'Assicurato stesso per cure mediche effettuate - entro due anni dalla guarigione clinica - per eliminare il danno estetico.

Ustioni gravi

La Società corrisponderà all'Assicurato, dietro presentazione di documentazione medica, l'indennizzo di € 4.500, se le ustioni coprono dal 9 al 20% della superficie corporea, se invece le ustioni sono superiori al 20% della superficie corporea, l'indennizzo sarà pari ad € 7.500.

Ustioni gravi

La Società corrisponderà all'Assicurato, dietro presentazione di documentazione medica, l'indennizzo di € 4.500, se le ustioni coprono dal 9 al 20% della superficie corporea, se invece le ustioni sono superiori al 20% della superficie corporea, l'indennizzo sarà pari ad € 7.500.

Adattamento auto

La Società rimborserà le spese effettivamente sostenute, entro 24 mesi dal sinistro, per effettuare tali adattamenti fino alla concorrenza di € 3.000 per sinistro. Tale importo rappresenta il massimo esborso della Società per per singolo assicurato il quale potrà beneficiare di tale somma un'unica volta solo per il primo adattamento.



Ci sono limiti di copertura?

Massimali, Franchigie e Scoperti

Adattamento casa

La Società rimborserà le spese effettivamente sostenute, entro 24 mesi dal sinistro, per effettuare tali adattamenti fino alla concorrenza di € 10.000 per sinistro. Tale importo rappresenta il massimo esborso della Società per singolo assicurato il quale potrà beneficiare di tale somma un'unica volta solo per il primo adattamento.

Malattie professionali

L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data della cessazione del rapporto stesso o dalla data della cessazione del servizio (se questa è anteriore alla scadenza del contratto).

Qualora l'invalidità permanente risultasse superiore al 20% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Limitatamente ai casi di morte ed invalidità permanente derivanti da HIV, EPATITE VIRALE "B", EPATITE VIRALE "C", contratte a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio, l'operatività della garanzia è subordinata al fatto che la denuncia dell'infortunio sia effettuata entro 30 (trenta) giorni dall'accaduto, e che alla denuncia dovrà essere allegata l'analisi del sangue comprovante la sieronegatività per le patologie suindicate.

Radiologo con rischio radiazioni

La validità dell'assicurazione è subordinata al fatto che le condizioni di lavoro dell'Assicurato nei gabinetti di radiologia siano uniformate alle disposizioni legislative e alle istruzioni ministeriali per la prevenzione degli infortuni e per la protezione dalle radiazioni. Agli effetti di questa speciale garanzia, resta convenuto tra le Parti quanto segue: saranno prese in considerazione, agli effetti dell'indennità, soltanto le lesioni o alterazione che si siano manifestate almeno dopo 6 mesi dalla decorrenza della polizza e che non siano conseguenze di situazioni patologiche preesistenti all'atto della sottoscrizione della presente polizza. Il periodo massimo utile per procedere alla valutazione definitiva del grado di eventuale invalidità permanente, sempreché operante per l'Assicurato, conseguente a una delle lesioni o alterazioni di cui sopra, viene fissato in cinque anni dal giorno della denuncia.

Esclusioni e Rivalse

Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- da suicidio e tentato suicidio;
- da guerre (dichiarate e non), guerriglie ed insurrezioni, salvo quanto disposto dall'art. "Infortuni causati da guerra guerriglia ed insurrezione" del presente contratto;

g) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);

h) da atti di terrorismo verificatisi fuori dal territorio della Repubblica Italiana, in Paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'Assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.

Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

i) di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore; si precisa che è considerata pratica di sport anche l'effettuazione di "prove libere" – amatoriali e non – all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali, ad esempio, autodromi, nonché l'utilizzo di veicoli o natanti a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possono essere considerati aree o specchi d'acqua assoggettati all'obbligo di assicurazione di cui D.l.gs. 7 settembre 2005 n.209 e sue successive modificazioni;

j) dalla pratica dello sport del paracadutismo nonché di ogni attività comportante l'utilizzo, anche come passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio) salvo quanto disposto dall'art. "Rischio volo" del presente contratto;

k) dalla pratica di qualsiasi sport costituente per l'Assicurato attività professionale (principale o secondaria) o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta (come ad es. rimborsi spese di natura ricorrente e/o forfetaria, contributi o premi in denaro, benefit, sponsorizzazioni etc.);

l) dalla pratica dei seguenti sport:

bob, sci estremo o acrobatico o fuori pista o sci alpinismo, snow-board fuori pista o acrobatico o estremo, rafting o idrospeed, canoa in tratti caratterizzati da rapide, salto dal trampolino con sci od idrosci, kite-surf, snowkite, alpinismo o scalata di rocce e ghiacciai oltre il 3° grado della Scala di Monaco e/o svolti "in solitaria" (cioè progressione su roccia e/o ghiacciaio senza l'assicurazione di un compagno di cordata. Non si considerano "in solitaria" le escursioni comunque compiute sino a livello E.E.A. - Escursionisti Esperti con Attrezzatura compreso dalla Scala delle Difficoltà Escursionistiche, Free-climbing (arrampicata libera o "in solitaria") speleologia, pugilato, football americano, rugby, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, atletica pesante, immersioni con autorespiratore, hockey su ghiaccio, salto con l'elastico nel vuoto, down-hill, trial bike e tutti gli sport estremi (vedi definizione) e la partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, regate oceaniche).

Per le attività sportive assimilabili a quelle riportate alla presente lettera ma non specificatamente indicate, sarà utilizzato il criterio analogico con riferimento alla più simile tra le attività sportive elencate;

m) partecipazione a corse o gare - e relative prove od allenamenti - ippiche, ciclistiche, sciistiche, di arti marziali, triathlon, organizzate dalle relative federazioni o enti sportivi similari o patrocinati dagli stessi.

Sono inoltre esclusi gli infarti, l'apoplezia, le ernie di qualsiasi tipo e localizzazione, salvo quanto previsto dal precedente art. 2.5 Altre estensioni operanti - Lesioni Speciali - Ernie traumatiche, e le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni e Rivalse

Morte - L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità permanente. Qualora a seguito di infortunio il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

Invalidità Permanente - In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalle Condizioni di polizza, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l'Assicurato dovesse decedere per cause diverse dall'infortunio denunciato, ma prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza di postumi invalidanti permanenti, la Società liquida agli eredi l'indennizzo oggettivamente determinabile mediante documentazione medica idonea a dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo.

Rimborso Spese Sanitarie - Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o la sostituzione di protesi odontoiatriche applicate prima dell'infortunio.

Lesioni Speciali Rottura sottocutanea, traumatica e non, del tendine: Sono escluse le recidive di precedenti rotture del tendine. L'estensione è operante esclusivamente per la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio.

Coesistenza Polizza di Responsabilità Civile

Applicabile esclusivamente ai contratti intestati a soggetti diversi dalle Persona Fisiche

Qualora il Contraente abbia in corso con la Società una polizza di responsabilità civile che estenda la garanzia anche alle persone assicurate con la presente polizza, è espressamente convenuto che, qualsiasi indennizzo la Società dovesse pagare in base al presente contratto, questo andrà computato a detrazione del risarcimento che essa dovesse corrispondere, per le stesse persone, in base alla predetta polizza di responsabilità civile.

Malattie professionali

Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali cardiovascolari e quelle tubercolari; vale inoltre l'esclusione prevista dall'art. 6 Rischi esclusi dall'assicurazione, relativamente alle conseguenze dirette o indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche.

Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente, quando questa sia di grado pari o inferiore al 20% della totale.

Rivalse

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

TUTELA LEGALE

Massimali, Franchigie e Scoperti

Garanzia Base - la garanzia è prestata entro il massimale per annualità assicurativa di € 20.000

Garanzia Completa - la garanzia è prestata entro il massimale per annualità assicurativa di € 30.000

Per le controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'Assicurato la garanzia opera per limiti di valore in contestazione non inferiore ad € 259 e non superiore ad € 52.000

Esclusioni e Rivalse

Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;
- d) le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;
- e) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- f) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

Oltre che nei casi suindicati la garanzia non è operante per le controversie relative a:

- g) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dall'Assicurato e/o cedute in subappalto;
- h) rapporti di natura contrattuale non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente articolo;
- i) fatti derivanti dalla circolazione di veicoli soggetti all'Assicurazione obbligatoria, non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente articolo, nonché di aeromobili;
- j) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- k) marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni e Rivalse

- l) rapporti tra professionisti associati, familiari collaboranti e l'Assicurato;
 - m) danni da inquinamento dell'ambiente;
 - n) fatti di qualsiasi genere, se il professionista non è iscritto all'albo ove prescritto.
- Solo per la Professione Medica:
- o) casi di esercizio abusivo della professione.

ASSISTENZA

Massimali, Franchigie e Scoperti

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di € 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'idraulico, oltre al costo suindicato.

Invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di € 350 (IVA inclusa) per singolo evento.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di € 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'elettricista, oltre al costo suindicato.

Invio di un fabbro o di un falegname

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro, o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati strettamente necessari all'effettuazione della riparazione d'emergenza, fino ad un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento.

Interventi di emergenza per danni da acqua

La Società tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale per sinistro di € 350 (IVA inclusa).

Servizio di vigilanza

La prestazione è assicurata sino alla concorrenza massima di € 500 (IVA inclusa) per singolo evento.

Rientro anticipato

La prestazione è assicurata sino alla concorrenza massima di € 350 (IVA inclusa) per singolo evento.

Esclusioni e Rivalse

Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante nei casi di:

- a) fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;
- b) fatti conseguenti a dolo dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- c) suicidio e tentato suicidio;
- d) conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- e) conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Sono esclusi i danni dovuti a rottura, otturazione e guasto di rubinetti e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore.

Sono altresì escluse le infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili.

Invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza

Sono esclusi i guasti e il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Interventi di emergenza per danni da acqua

a) La prestazione non è dovuta in caso di guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), rottura delle tubature esterne dei locali assicurati e per negligenza dell'Assicurato, oltretutto interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

b) La prestazione non è dovuta in caso di danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

Rientro anticipato

La prestazione non è operante qualora l'Assicurato non possa adeguatamente giustificare alla Struttura Organizzativa gli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: Garanzie di Responsabilità civile e Responsabilità civile verso terzi da conduzione dell'ufficio

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Denuncia di sinistro: Garanzie Incendio, Furto, Elettronica

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste illese;
- conservare le tracce e i residui;
- entro il termine di 24 ore solo per i fatti che costituiscono reato da quando ne ha avuto conoscenza, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno; per le garanzie Incendio, ed Elettronica il termine di 24, ore viene elevato a 3 giorni;
- presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore;
- ove siano distrutti o sottratti titoli di credito, farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto;
- relativamente alla garanzia Ricorso terzi, informare immediatamente la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Denuncia di sinistro: Data & Privacy Protection

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato:

deve comunicare, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, immediatamente, e comunque non oltre tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza:

- qualsiasi Richiesta di Risarcimento completa di ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto;
- qualsiasi Circostanza che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento.

Se nel corso di durata del Periodo di Polizza, l'Assicurato acquisisca un'altra società o si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda sostanzialmente tutto il proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e comunque entro sette giorni dalla data del loro accadimento.

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

Denuncia di sinistro: Infortuni

L'Assicurato od i suoi aventi diritto devono comunicare entro tre giorni, da quando ne hanno avuto possibilità, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società data, ora luogo dell'evento, modalità di accadimento. La denuncia deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; in caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.

Denuncia di sinistro: Tutela Legale

Unitamente alla denuncia di Sinistro, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari che gli sono stati notificati e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al Sinistro.

Assistenza diretta/in convenzione: Sono assenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia

Cosa fare in caso di sinistro?

Gestione da parte di altre imprese: Per la liquidazione dei sinistri relativi al ramo Assistenza, la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI Global Servizi S.p.A.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

| | |
|---|---|
| | Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile. |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.). |
| Obblighi dell'impresa | Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 60 giorni per le garanzie di Responsabilità civile, Data & Privacy Protection, Infortuni, Tutela Legale e 30 giorni per le garanzie Incendio, Furto, Elettronica, dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. |



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|---|
| Premio | <p>Se non indicato come escluso e qualora il contratto non sia assoggettato a regolazione del premio, il contratto prevede l'adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, del premio nonché dei massimi indennizzi e dei limiti di garanzia, se espressi in cifra assoluta.</p> <p>L'adeguamento non si applica alle garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Responsabilità civile professionale;- Responsabilità civile verso Terzi derivante da conduzione dell'ufficio;- Data and Privacy Protection;- Assistenza. <p>Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:</p> <p>Incendio, Furto, Elettronica, Responsabilità civile: 22,25 % (di cui 1% addizionale antiracket); Infortuni: 2,50% Tutela Legale: 21,25% Assistenza: 10%</p> |
| Rimborso | In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|---|
| Durata | In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale. Quando la polizza ha durata poliennale il contratto non è rescindibile per la durata contrattuale pattuita fino a un massimo di 5 anni, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c, con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza. Se la durata del contratto è poliennale, il contraente ha facoltà di recedere alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato. |
| Sospensione | In ordine alla copertura Furto, in caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno dieci giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso se il trasloco comporta aggravamento del rischio. |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|--|--|
| Ripensamento dopo la stipulazione | <p>Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.</p> <p>Ove la copertura sia connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e che ha diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa (lettera al mercato IVASS del 26/08/2015).</p> <p>Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Sara Assicurazioni SpA. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:</p> <p>(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure</p> <p>(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.</p> <p>La comunicazione di recesso dovrà tenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.</p> |
| Risoluzione | Se la durata del contratto è poliennale, il contraente ha facoltà di recedere alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni . |



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai professionisti che vogliono tutelare il proprio patrimonio per eventuali richieste di risarcimento per danni provocati a terzi nell'esercizio della professione e/o che vogliono coprire lo studio



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 117,72.

Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a € 58,86.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso a questo sistema è obbligatorio. |
| Negoziazione assistita | Per negoziazione assistita si intende l'istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Il ricorso a questo sistema è facoltativo. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm |

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione multirischio per il Professionista

SaraProfessionista

Condizioni di Assicurazione

Modello: CA11PROF **Edizione:** 01/2025

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania per "Contratti chiari e comprensibili" del 23/07/2024

Avvertenze

Si conviene quanto segue:

- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie riportate sulla Scheda di polizza per le quali è stato corrisposto il relativo premio e per l'attività indicata;
- l'assicurazione è prestata per i massimali indicati nella Scheda di polizza;
- alcune garanzie possono prevedere limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e/o franchigie indicati sulla Scheda di polizza o nelle Condizioni di Assicurazione;
- le limitazioni e le esclusioni contrattuali, che determinano la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo, o le disposizioni che introducono obblighi a carico dell'Assicurato, sono evidenziate con carattere "grassetto" nelle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente dispone di un'Area Internet riservata (c.d. Home Insurance) a cui può accedere previa registrazione. Le modalità per effettuare la registrazione sono descritte nella documentazione allegata al presente contratto. Tramite l'Area Riservata, il Contraente può effettuare, tra le altre, le seguenti operazioni:

- pagare i premi assicurativi successivi al primo;
- presentare una denuncia di sinistro (tale modalità non è prevista per i sinistri relativi alla garanzia Assistenza, se acquistata);
- richiedere di modificare i propri dati personali.

Legenda delle sigle di Sezione utilizzate

All'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione ciascuna Sezione è individuata da una sigla, come di seguito riportato:

NC: Norme che regolano l'assicurazione in generale

RCL: Sezione Responsabilità Civile Professioni Liberali

RCF: Sezione Responsabilità Civile Professionale Forense (Avvocato O Praticante)

RCLT: Sezione Responsabilità Civile Professioni Liberali Tecniche

RCBC: Sezione Responsabilità Civile Professioni Liberali Tecniche Del Biologo E Chimico

RCS: Sezione Responsabilità Civile Professioni Sanitarie

RCCG: Sezione Responsabilità Civile Professioni Sanitarie Colpa Grave (Limitata Alla Sola Colpa Grave Ex Art 9 Legge 24/2017)

RCU: Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi Da Conduzione Dell'ufficio

INC: Sezione Incendio Ed Altri Danni Ai Beni

FR: Sezione Furto

EL: Sezione Elettronica

NCIFE: Norme Comuni Alle Garanzie Incendio, Furto, Elettronica

DPP: Sezione Data And Privacy Protection

INF: Sezione Infortuni

TL: Sezione Tutela Legale

AS: Sezione Assistenza

SXRC: Norme che regolano la liquidazione dei sinistri - Sezione Responsabilità Civile

SXINC: Norme che regolano la liquidazione dei sinistri - Sezione Incendio ed altri danni ai beni

SXFR: Norme che regolano la liquidazione dei sinistri - Sezione Furto

SXEL: Norme che regolano la liquidazione dei sinistri - Sezione Elettronica

SXIFE: Norme di liquidazione comuni alle garanzie Incendio - Furto - Elettronica

SXDPP: Norme che regolano la liquidazione dei sinistri - Sezione Data & Privacy Protection

SXINF: Norme che regolano la liquidazione dei sinistri - Sezione Infortuni

SXTL: Norme che regolano la liquidazione dei sinistri - Sezione Tutela Legale

SXAS: Norme che regolano la liquidazione dei sinistri - Sezione Assistenza

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente riceverà le relative Condizioni di Assicurazioni costituite dalle sole Sezioni acquistate e rese operanti.

INDICE

| | |
|---|----|
| GLOSSARIO | 9 |
| GLOSSARIO (sezione Data & Privacy Protection) | 17 |
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE | 20 |
| Premessa | 20 |
| NC. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 20 |
| NC. 2 - Altre assicurazioni | 20 |
| NC. 3 - Aggravamento del rischio | 21 |
| NC. 4 - Diminuzione del rischio | 21 |
| NC. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | 21 |
| NC. 6 - Individuazione degli eventi variabili e loro variazione | 21 |
| NC. 7 - Regolazione del premio (valida solo per la garanzia di responsabilità civile professioni liberali, professioni forensi, tecniche, sanitarie, qualora acquistata. Alternativa all'articolo NC. 6 - Individuazione degli elementi variabili e loro variazione) | 22 |
| NC. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione | 22 |
| NC. 9 - Ripensamento dopo la stipulazione - Diritto di recesso anticipato | 23 |
| NC. 10 - Recesso in caso di sinistro | 23 |
| NC. 11 - Mediazione obbligatoria | 23 |
| NC. 12 - Reclami | 23 |
| NC. 13 - Modifiche dell'assicurazione | 24 |
| NC. 14 - Oneri fiscali | 24 |
| NC. 15 - Rinvio alle norme di legge | 24 |
| NC. 16 - Difesa dall'inflazione - Indicizzazione (la cui presenza è indicata sulla Scheda di copertura) | 24 |
| RCL - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONI LIBERALI | 25 |
| Che cosa posso assicurare | 25 |
| RCL. 1 - Che cosa si assicura | 25 |
| Contro quali danni posso assicurarmi | 25 |
| RCL. 2 - Rischi assicurati | 25 |
| RCL. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile professionale | 25 |
| RCL. 3 - Condizioni aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza) | 25 |
| - Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 10 anni) | 25 |
| - Curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., gestore della crisi da sovraindebitamento ex l. 27/1/2012 n. 3 e successive modifiche | 25 |
| - Attività sindacale | 26 |
| - Rilascio di asseverazione e visto di conformità | 26 |
| - Attività di amministratore | 27 |
| - Sanzioni, multe e ammende | 27 |
| - Revisione legale e certificazione di bilanci | 27 |
| Come e con quali condizioni operative mi assicuro | 27 |
| RCL. 4 - Validità della garanzia | 27 |
| RCL. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 27 |
| RCL. 6 - Persone non considerate terzi | 28 |
| RCL. 7 - Inizio e termine della garanzia | 28 |
| RCL. 8 - Massimale | 29 |
| RCL. 9 - Scoperto | 30 |
| Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti | 30 |
| RCF - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE FORENSE (Avvocato o Praticante) | 31 |
| Che cosa posso assicurare | 31 |
| RCF. 1 - Che cosa si assicura | 31 |
| Contro quali danni posso assicurarmi | 31 |
| RCF. 2 - Rischi assicurati | 31 |
| RCF. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile professionale | 31 |
| RCF. 3 - Condizioni Aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza) | 31 |
| - Curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., gestore della crisi da sovraindebitamento ex l. 27/1/2012 n. 3 e successive modifiche | 31 |
| - Attività sindacale | 32 |
| - Rilascio di asseverazione e visto di conformità | 32 |
| - Attività di amministratore | 32 |
| - Praticante avvocato | 32 |
| - Revisione legale e certificazione di bilanci | 33 |
| - Professionisti iscritti ad albo professionale o che esercitano attività professionale da non più di 2 anni | 33 |
| - Sanzioni, multe e ammende | 33 |
| Come e con quali condizioni operative mi assicuro | 33 |
| RCF. 4 - Validità della garanzia | 33 |
| RCF. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 33 |
| RCF. 6 - Persone non considerate terzi | 34 |
| RCF. 7 - Inizio e termine della garanzia | 34 |
| RCF. 8 - Massimale | 35 |
| RCF. 9 - Scoperto | 35 |
| Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti | 35 |
| RCLT - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONI LIBERALI TECNICHE | 36 |
| Che cosa posso assicurare | 36 |

| | |
|---|-----------|
| RCLT. 1 - Che cosa si assicura | 36 |
| Contro quali danni posso assicurarmi | 36 |
| RCLT. 2 - Rischi assicurati | 36 |
| RCLT. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile professionale | 36 |
| RCLT. 2.2 - Garanzia completa | 36 |
| RCLT. 2.3 - Garanzia base | 36 |
| RCLT. 2.4 - Studio associato e società di ingegneria | 36 |
| RCLT. 3 - Condizioni Aggiuntive (Operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza) | 37 |
| - Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 10 anni) | 37 |
| Come e con quali condizioni operative mi assicuro | 37 |
| RCLT. 4 - La validità della garanzia | 37 |
| RCLT. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 37 |
| RCLT. 8 - Massimale | 39 |
| RCLT. 9 - Franchigie e scoperti | 40 |
| Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti | 40 |
| RCBC - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONI LIBERALI TECNICHE DEL BIOLOGO E CHIMICO | 41 |
| Che cosa posso assicurare | 41 |
| RCBC. 1 - Che cosa si assicura | 41 |
| Contro quali danni posso assicurarmi | 41 |
| RCBC. 2 - Rischi assicurati | 41 |
| RCBC. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile professionale | 41 |
| RCBC. 3 - Condizioni Aggiuntive (operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza) | 41 |
| - Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 10 anni) | 41 |
| Come e con quali condizioni operative mi assicuro | 42 |
| RCBC. 4 - Validità della garanzia | 42 |
| RCBC. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 42 |
| RCBC. 6 - Persone non considerate terzi | 42 |
| RCBC. 7 - Inizio e termine della garanzia | 42 |
| RCBC. 8 - Massimale | 43 |
| RCBC. 9 - Franchigie e scoperti | 44 |
| Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti | 44 |
| RCS - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONI SANITARIE | 45 |
| Che cosa posso assicurare | 45 |
| RCS. 1 - Che cosa si assicura | 45 |
| Contro quali danni posso assicurarmi | 45 |
| RCS. 2 - Rischi assicurati | 45 |
| RCS. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile professionale | 45 |
| RCS. 2.2 - Studio Associato | 45 |
| RCS. 3 - Condizioni Aggiuntive (operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza) | 46 |
| - SARS COV-2 | 46 |
| Come e con quali condizioni operative mi assicuro | 46 |
| RCS. 4 - Validità della garanzia | 46 |
| RCS. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 46 |
| RCS. 6 - Persone non considerate terzi | 47 |
| RCS. 7 - Inizio e termine della garanzia | 47 |
| RCS. 8 - Massimale | 47 |
| RCS. 9 - Franchigie e scoperti | 48 |
| Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti | 49 |
| RCCG - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONI SANITARIE COLPA GRAVE (limitata alla sola Colpa Grave ex Art 9 Legge 24/2017) | 50 |
| Che cosa posso assicurare | 50 |
| RCCG. 1 - Che cosa si assicura | 50 |
| Contro quali danni posso assicurarmi | 50 |
| RCCG. 2 - Rischi assicurati | 50 |
| RCCG. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile professionale | 50 |
| RCCG. 3 - Condizioni Aggiuntive (operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza) | 50 |
| - SARS COV-2 | 50 |
| Come e con quali condizioni operative mi assicuro | 50 |
| RCCG. 4 - Validità della garanzia | 50 |
| RCCG. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 51 |
| RCCG. 6 - Persone non considerate terzi | 52 |
| RCCG. 7 - Inizio e termine della garanzia | 52 |
| RCCG. 8 - Massimale | 52 |
| RCCG. 9 - Franchigie e scoperti | 52 |
| Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti | 53 |
| RCU - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DA CONDUZIONE DELL'UFFICIO | 54 |
| Che cosa posso assicurare | 54 |
| RCU. 1 - Che cosa si assicura | 54 |
| Contro quali danni posso assicurarmi | 54 |
| RCU. 2 - Rischi assicurati | 54 |
| RCU. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) | 54 |
| RCU. 2.2 - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) | 55 |
| Come e con quali condizioni operative mi assicuro | 55 |
| RCU. 3 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 55 |
| RCU. 4 - Persone non considerate terzi | 56 |
| RCU. 5 - Massimale | 56 |
| RCU. 6 - Franchigie e scoperti | 56 |

| | |
|--|----|
| RCU. 7 - Validità Territoriale | 57 |
| Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti | 57 |
| INC - SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI | 58 |
| Che cosa posso assicurare | 58 |
| INC. 1 - Che cosa si assicura | 58 |
| Contro quali danni posso assicurarmi | 58 |
| INC. 2 - Eventi assicurati | 58 |
| INC. 3 - Condizioni operanti quando riferite ai rischi assicurati in polizza | 60 |
| INC. 4 - Condizioni Aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza) | 61 |
| - Incendio base | 61 |
| - Incendio formula mutuo | 61 |
| - Contenuto a primo rischio assoluto | 61 |
| - Rischio locativo | 61 |
| - Ricorso terzi | 61 |
| - Fenomeno elettrico in aumento | 61 |
| - Spese di demolizione e sgombero in aumento | 61 |
| - Indennità aggiuntiva a percentuale | 61 |
| - Maggiori costi | 62 |
| - Vetri, cristalli ed insegne | 62 |
| Come e con quali condizioni operative mi assicuro | 62 |
| INC. 5 - Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato | 62 |
| INC. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 62 |
| INC. 7 - Cose non assicurate | 63 |
| INC. 8 - Limiti di indennizzo - Contenuto | 63 |
| INC. 9 - Forma di assicurazione | 63 |
| Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti | 64 |
| FR - SEZIONE FURTO | 65 |
| Che cosa posso assicurare | 65 |
| FR. 1 - Che cosa si assicura | 65 |
| Contro quali danni posso assicurarmi | 65 |
| FR. 2 - Eventi assicurati | 65 |
| FR. 2.1 - Eventi assicurati | 65 |
| FR. 3 - Altre spese ed oneri di liquidazione | 65 |
| FR. 4 - Garanzie complementari | 66 |
| - Somma integrativa rapina valori | 66 |
| - Portavalori | 66 |
| - Somma integrativa furto valori custoditi in cassaforte | 66 |
| - Infedeltà dei dipendenti | 66 |
| - Impianto automatico di allarme antifurto | 67 |
| Come e con quali condizioni operative mi assicuro | 67 |
| FR. 5 - Caratteristiche costruttive del fabbricato | 67 |
| FR. 6 - Mezzi di chiusura dei locali (24B) | 67 |
| FR. 7 - Scoperto per mezzi di chiusura non conformi a quanto dichiarato | 67 |
| FR. 8 - Coesistenza di scoperti e/o franchigie | 67 |
| FR. 9 - Limiti massimi di indennizzo - contenuto | 69 |
| FR. 10 - Massimo di indennizzo per mezzo forte | 69 |
| FR. 11 - Ponteggi ed impalcature | 69 |
| FR. 12 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al contraente od all'assicurato | 69 |
| FR. 13 - Forma di assicurazione | 70 |
| FR. 14 - Coesistenza assicurazione elettronica | 70 |
| FR. 15 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 70 |
| Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti | 71 |
| ALLEGATO "A" | 72 |
| - Caratteristiche dei mezzi di custodia (normativa a.n.f.a.) | 72 |
| - Armadio corazzato | 72 |
| - Cassaforte di grado A | 72 |
| - Cassaforte di grado B | 72 |
| - Cassaforte di grado C | 72 |
| - Caratteristiche dei mezzi di custodia | 73 |
| EL - SEZIONE ELETTRONICA | 74 |
| Che cosa posso assicurare | 74 |
| EL. 1 - Che cosa si assicura | 74 |
| Contro quali danni posso assicurarmi | 74 |
| EL. 2 - Rischi assicurati | 74 |
| EL. 2.1 - Assicurazione elettronica | 74 |
| EL. 3 - Condizioni aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza) | 74 |
| - Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente | 74 |
| - Indennità aggiuntiva | 75 |
| - Impiego mobile | 75 |
| Come e con quali condizioni operative mi assicuro | 75 |
| EL. 4 - Caratteristiche costruttive del fabbricato (danni da incendio e da furto) | 75 |
| EL. 5 - Modalità di perpetrazione del furto | 75 |
| EL. 6 - Colpa grave | 76 |
| EL. 7 - Rinuncia al diritto di rivalsa | 76 |
| EL. 8 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale | 76 |
| EL. 9 - Conservazione delle cose assicurate | 76 |
| EL. 10 - Coesistenza Assicurazione Incendio e Furto | 76 |

| | |
|---|----|
| EL. 11 - Forma di assicurazione | 76 |
| EL. 12 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 76 |
| EL. 13 - Massimale e scoperti | 77 |
| NCIFE - NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA | 79 |
| NCIFE. 1 - Ispezione delle cose assicurate | 79 |
| NCIFE. 2 - Trasloco | 79 |
| NCIFE. 3 - Esempi di liquidazione con applicazione di una franchigia o di uno scoperto con minimo e massimo | 79 |
| DPP - SEZIONE DATA AND PRIVACY PROTECTION | 80 |
| Norme generali | 80 |
| Premessa | 80 |
| NGDPP. 1 - Cessazione dell'assicurazione | 80 |
| NGDPP. 2 - Fusioni ed acquisizioni | 80 |
| NGDPP. 3 - Surroga | 80 |
| NGDPP. 4 - Richieste di risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa | 80 |
| NGDPP. 5 - Territorialità e giurisdizione | 80 |
| NGDPP. 6 - Foro competente | 80 |
| Che cosa posso assicurare | 80 |
| DPP. 1 - Assicurato | 80 |
| Contro quali danni posso assicurarmi | 81 |
| DPP. 2 - Rischi assicurati | 81 |
| DPP. 2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy | 81 |
| DPP. 2.2 - Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria | 81 |
| DPP. 2.3 - Estensione qualifica di Assicurato | 81 |
| DPP. 2.4 - Outsourcing Provider | 81 |
| DPP. 3 - Garanzia di Responsabilità | 81 |
| DPP. 3.1 - Servizi per la gestione di una violazione della privacy | 82 |
| DPP. 3.2 - Costi di istruttoria | 82 |
| Come e con quali condizioni operative mi assicuro | 82 |
| DPP. 4 - Inizio e termine della garanzia | 82 |
| DPP. 5 - Requisiti minimi per l'operatività della garanzia | 82 |
| DPP. 6 - Massimali | 82 |
| DPP. 6.1 - Massimale per servizi per la gestione di una violazione della privacy | 83 |
| DPP. 7 - Franchigie | 83 |
| DPP. 8 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 83 |
| DPP. 9 Qualifica di terzi | 84 |
| INF - SEZIONE INFORTUNI | 86 |
| Che cosa posso assicurare | 86 |
| INF. 1 - Che cosa si assicura | 86 |
| Contro quali danni posso assicurarmi | 86 |
| INF. 2 - Garanzie prestate | 86 |
| INF. 2.1 - Morte | 86 |
| INF. 2.2 - Invalidità permanente | 86 |
| INF. 2.3 - Rimborso spese sanitarie | 86 |
| INF. 2.4 - Inabilità temporanea | 87 |
| INF. 2.5 - Altre estensioni operanti | 87 |
| - Rischio volo | 87 |
| - Infortuni determinati da calamità naturali | 87 |
| - Infortuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione | 88 |
| - Lesioni speciali | 88 |
| - Morte violenta | 88 |
| - Commorienza dei genitori | 88 |
| - Danni estetici | 88 |
| - Ustioni gravi | 88 |
| - Adattamento auto | 89 |
| - Adattamento casa | 89 |
| INF. 3 - Condizioni aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza) | 89 |
| - Malattie professionali | 89 |
| - Radiologo con rischio radiazioni | 89 |
| Come e con quali condizioni operative mi assicuro | 90 |
| INF. 4 - Persone non assicurabili | 90 |
| INF. 5 - Cambiamento dell'attività professionale | 90 |
| INF. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 90 |
| INF. 7 - Anticipo indennizzo | 91 |
| INF. 8 - Franchigia garanzia Invalidità Permanente | 91 |
| INF. 9 - Franchigia assoluta e differenziata per garanzia Inabilità Temporanea | 92 |
| INF. 10 - Coesistenza Polizza di Responsabilità Civile | 92 |
| INF. 11 - Validità territoriale | 92 |
| Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti | 93 |
| TL - SEZIONE TUTELA LEGALE | 95 |
| Che cosa posso assicurare | 95 |
| TL. 1 - Oggetto dell'Assicurazione | 95 |
| Contro quali danni posso assicurarmi | 95 |
| TL. 2 - Prestazione assicurativa | 95 |
| TL. 2.1 - Garanzia BASE | 95 |
| TL. 2.2 - Garanzia completa | 95 |
| TL. 3 - Condizioni aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza) | 95 |
| - Retroattività | 95 |

| | |
|--|-----|
| Come e con quali condizioni operative mi assicuro | 96 |
| TL. 4 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 96 |
| TL. 5 - Assicurati | 96 |
| TL. 5.1 - Assicurati - Per la garanzia Professione Medica | 96 |
| TL. 6 - Estensione territoriale | 96 |
| TL. 7 - Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile | 96 |
| TL. 8 - Insorgenza del caso assicurativo | 96 |
| Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti | 97 |
| AS - SEZIONE ASSISTENZA | 98 |
| Che cosa posso assicurare | 98 |
| AS. 1 - Oggetto dell'assicurazione | 98 |
| Contro quali danni posso assicurarmi | 98 |
| AS. 2 - Prestazioni fornite | 98 |
| Come e con quali condizioni operative mi assicuro | 99 |
| AS. 2 - Condizioni di erogazione delle prestazioni | 99 |
| AS. 3 - Estensione territoriale | 99 |
| AS. 4 - Limite di erogazione delle prestazioni | 99 |
| AS. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 99 |
| Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti | 100 |
| COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | 101 |
| SXRC - Sezione Responsabilità Civile | 101 |
| SXRC. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro | 101 |
| SXRC. 1.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro che riguardi la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e/o la Responsabilità civile professionale | 101 |
| SXRC. 1.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro che riguardi la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro | 101 |
| SXRC. 2 - Obblighi di Sara Assicurazioni in caso di sinistro | 101 |
| SXRC. 3 - Gestione delle vertenze di danno | 101 |
| SXINC - Sezione Incendio ed altri danni ai beni | 101 |
| SXINC. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro | 101 |
| SXINC. 2 - Buona fede | 102 |
| SXINC. 3 - Rinuncia alla rivalsa | 102 |
| SXINC. 4 - Deroga alla proporzionale | 102 |
| SXINC. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (garanzia incendio) | 102 |
| SXINC. 6 - Compensazione fra partite | 103 |
| SXINC. 7 - Conservazione delle tracce del sinistro | 103 |
| SXINC. 8 - Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria | 103 |
| SXINC. 9 - Indennizzo separato per ciascuna partita | 103 |
| SXINC. 10 - Oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche | 103 |
| SXINC. 11 - Onorario periti | 103 |
| SXINC. 12 - Operazioni peritali | 103 |
| SXINC. 13 - Assicurazione parziale | 103 |
| SXINC. 14 - Limite massimo dell'indennizzo | 104 |
| SXFR - Sezione Furto | 104 |
| SXFR. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro | 104 |
| SXFR. 2 - Recupero delle cose rubate | 104 |
| SXFR. 3 - Titoli di credito | 104 |
| SXFR. 4 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro | 104 |
| SXFR. 5 - Determinazione dell'ammontare del danno | 104 |
| SXFR. 6 - Limite massimo dell'indennizzo | 104 |
| SXEL - Sezione Elettronica | 105 |
| SXEL. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro | 105 |
| SXEL. 2 - Buona fede | 105 |
| SXEL. 3 - Rinuncia alla rivalsa | 105 |
| SXEL. 4 - Determinazione dell'ammontare del danno | 105 |
| SXEL. 4.1 - Assicurazione parziale | 106 |
| SXEL. 4.2 - Limite massimo dell'indennizzo | 106 |
| SXIFE - Norme di liquidazione comuni alle garanzie Incendio - Furto - Elettronica | 106 |
| SXIFE. 1 - Esagerazione dolosa del danno | 106 |
| SXIFE. 2 - Procedura per la valutazione del danno | 106 |
| SXIFE. 3 - Mandato dei Periti | 106 |
| SXIFE.4 - Definizione del sinistro con liquidazione o diniego dell'indennizzo | 107 |
| SXIFE. 5 - Pagamento dell'indennizzo - Obblighi di Sara Assicurazioni | 107 |
| SXIFE. 6 - Anticipo indennizzi | 107 |
| SXIFE. 7 - Gestione delle vertenze di danno | 107 |
| SXIFE. 8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | 107 |
| SXDPP - Sezione Data & Privacy Protection | 107 |
| SXDPP. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro | 107 |
| SXDPP. 2 - Gestione delle vertenze - Spese legali | 108 |
| SXDPP. 3 - Recupero di beni | 108 |
| SXDPP. 4 - Assistenza e cooperazione | 108 |
| SXDPP. 5 - Pagamento dei sinistri | 108 |
| SXDPP. 6 - Rinuncia al diritto di rivalsa | 108 |
| SXINF - Sezione Infortuni | 108 |
| SXINF.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza | 108 |
| SXINF. 2 - Criteri di indennizzabilità | 109 |
| SXINF. 2.1 - Ulteriori criteri di indennizzo relativi alla garanzia Invalidità Permanente | 109 |

| | |
|---|-----|
| SXINF. 3 - Denuncia del sinistro e obblighi dell'Assicurato | 109 |
| SXINF.4 - Definizione del sinistro con liquidazione o diniego dell'indennizzo | 109 |
| SXINF. 5 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo | 109 |
| SXINF. 6 - Controversie - Arbitrato irrituale | 109 |
| SXINF. 7 - Rinuncia al diritto di rivalsa | 110 |
| SXINF.8 - Gestione dei sinistri | 110 |
| SXTL - Sezione Tutela Legale | 110 |
| SXTL. 1 - Denuncia del sinistro | 110 |
| SXTL. 2 - Gestione del sinistro - Scelta del legale | 110 |
| SXTL. 3 - Divergenza di valutazioni sul Sinistro - Arbitrato | 110 |
| SXAS - Sezione Assistenza | 111 |
| SXAS. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro | 111 |
| Allegato Infortuni Elenco delle Attività Professionali | 112 |

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Addetti: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C.; compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti, praticanti, coadiutori, sostituti di concetto (**esclusi lavoratori autonomi**).

Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla Multa, pena pecuniaria prevista per i delitti.

Arbitrato: istituto giuridico con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto e affidano tale incarico ad uno o più soggetti terzi (c.d. Arbitri). Esso può essere:

- rituale: è unicamente quello disciplinato dal Codice di Procedura Civile in forme vincolate e predeterminate; con esso gli Arbitri esplicano una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto la loro decisione (lodo) ha efficacia pari alla sentenza del Giudice;
- irrituale: quando gli Arbitri, su mandato delle parti, dirimono senza particolare formalità un rapporto controverso emettendo una decisione che le stesse parti si sono precedentemente impegnate a considerare propria sia formalmente che sostanzialmente.

Archiviazione: istituto giuridico che consente al Pubblico Ministero (P.M.) di non esercitare l'azione penale. Più precisamente, quest'ultimo può richiedere l'emissione del Decreto di Archiviazione se gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: prestazioni assicurative relative al "ramo assistenza", consistenti nell'offrire un aiuto immediato entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Assistenza giudiziale: attività di patrocinio svolta da un legale che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: è quella attività che viene svolta al fine di comporre la vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Assoluzione: provvedimento che il Giudice penale pronuncia o in fase di istruttoria o in seguito a dibattimento e che determina il Proscioglimento dell'imputato dal Reato di cui è accusato.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali Sara Assicurazioni deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.

Beni assicurati: Fabbricato e Contenuto.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contenuto: le cose che si trovano nello studio, comprese quelle di proprietà di terzi eccetto i beni in locazione finanziaria (leasing) già assicurati con altro contratto di assicurazione, quali:

- a) mobilio - arredamento d'ufficio in genere e quanto costituisce attrezzatura ed arredamento delle dipendenze; oggetti di cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, se fissate in modo idoneo e stabile o ancorate al fabbricato; effetti personali degli addetti presenti in ufficio (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione);
- b) apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari, tablet, smartphone ed analoghi dispositivi mobili;
- c) cose particolari: qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici;
- d) valori, preziosi e oggetti d'arte: di pertinenza ed inerenti all'attività dello studio dichiarata: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi: gioielli, oggetti d'oro

o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Se la predetta assicurazione risulta inefficace o insufficiente i beni in leasing sono considerati facenti parte del Contenuto.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi. Relativamente a tali cose, l'assicurazione è stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Contributo Unificato: Imposta di bollo sugli atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'articolo 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Cose (limitatamente alla Sezione RCT/O): sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danni materiali: il danno risarcibile a sensi di legge, in conseguenza di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali. Essi comprendono capitale, interessi e spese.

Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o alla violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente a Fatto Illecito. Ad esempio rientrano nella categoria di danno extracontrattuale il danno subito dal derubato, il danno subito a causa di violazioni di specifiche norme giuridiche, il danno subito dal soggetto truffato, il danno morale subito dal diffamato etc.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale: si ha delitto preterintenzionale, cioè oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Derubricazione del Reato: qualificazione giuridica del Reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).

Dipendenze: locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Diritto Amministrativo: complesso delle norme che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione (P.A.) per il conseguimento dei propri fini e i conseguenti rapporti giuridici tra la medesima e gli altri soggetti.

Diritti reali: sono i diritti che hanno per oggetto una cosa: esempio la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'usucapione, l'abitazione, le servitù (es. di passaggio), il pegno, l'ipoteca, ect.. Con questa definizione si include anche il possesso.

Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale (anche se non ivi residente).

D.P.R.: il decreto del Presidente della Repubblica.

Epidemia: l'insorgenza di una malattia infettiva che colpisce un gran numero di persone all'interno di una comunità, collettività, regione o popolazione.

Esecutorietà provvisoria: concessione alla parte vincente in una causa civile di far eseguire la sentenza emessa a suo favore prima che scada il termine concesso all'avversario per impugnarla.

Esecuzione o espropriazione forzata: si intraprende quando si è in possesso di un valido titolo esecutivo (ad esempio: assegno o cambiale protestati, decreto ingiuntivo, Sentenza definitiva); preceduta dalla Notifica dell'atto di precetto, prende avvio con il pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nella Scheda di Polizza.

Extragiudiziale: nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti al di fuori delle sedi giurisdizionali).

Fabbricato: la costruzione edile - di proprietà o in locazione - occupata dallo studio, sita nell'ubicazione indicata in polizza.

Sono compresi: opere di fondazione od interrate; fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, se realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

È esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa la quota spettante delle parti comuni.

Fatto illecito: qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.

Fatto noto: denuncia cautelativa, esposto, querela, avviso di garanzia, atto giudiziario ed in genere qualunque documento o fatto dal quale possa derivare una richiesta di risarcimento danni e che sia conosciuto dall'Assicurato in data antecedente a quella di decorrenza della presente polizza.

Fatturato: l'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti il volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA.

Fenomeno elettrico: sono manifestazioni di fenomeno elettrico le seguenti fattispecie:

- **corto circuito:** contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- **variazione di corrente:** scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- **sovratensioni:** improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- **arco voltaico:** scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi/Infissi - Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, e quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: l'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Foro competente: sede dell'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione: repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Inabilità temporanea: la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: la proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta da Sara Assicurazioni in caso di sinistro;

Inferriata: manufatto in barre o tondi, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata deve essere ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; oppure fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti;

Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore

a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiori a 55° C;

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili Tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di Tipo B o a 400 Kg di infiammabili di Tipo C.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Insorgenza del caso assicurativo e/o del Sinistro: coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e più precisamente:

- in ambito penale: esso è individuabile nel giorno in cui è stato commesso il Reato. Si ricava dall'informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima.
- in ambito extracontrattuale: esso è individuabile nel giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento.
- negli altri casi (carenza 90 giorni) è ravvisabile nel momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme o ai patti concordati.

Intervento chirurgico: intervento e/o procedura definiti nell'ambito della classificazione degli "interventi chirurgici e procedure diagnostiche terapeutiche" come indicato nella classificazione internazionale delle malattie ICD-9-CM (2007) che vengono eseguiti in sala operatoria, con la presenza di un medico anestesista e/o l'assistenza di una equipe operatoria, qualora sia previsto dalla legge.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo.

Lucchetto di sicurezza: dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buone caratteristiche di resistenza all'effrazione e al taglio.

Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malformazione/difetto fisico: ogni alterazione congenita od acquisita durante lo sviluppo fisiologico che sia evidente o clinicamente diagnosticabile.

Massimale: l'obbligazione massima di Sara Assicurazioni (per capitali, interesse e spese) per ogni sinistro e periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo, **esso non è in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso** e rappresenta l'obbligazione massima di Sara Assicurazioni per ogni sinistro (per capitale interessi e spese) per quella specifica situazione. Anche i limiti di indennizzo previsti dal contratto, **sono prestati per periodo assicurativo**.

Mediazione obbligatoria D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010: la Mediazione, rispetto ad alcune materie, si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo. Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione Stragiudiziale. La Mediazione diviene condizione di procedibilità per le seguenti materie:

- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Medico: colui che esercita la professione medica; presupposti per l'esercizio di tale attività sono la laurea in medicina/chirurgia e l'abilitazione alla professione medica.

Mezzi di prova: qualsiasi elemento idoneo a dimostrare la verità di un'affermazione o di un fatto (ad es. testimonianza, documento ecc..).

Multa: vedi **Ammenda**.

Notifica: attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale.

Oblazione: pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere il Reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'Ammenda.

Occlusione: la chiusura o la riduzione del lume della condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Operatore Sanitario: colui che ha conseguito il diploma universitario di ostetricia o in scienze infermieristiche o titolo equiparato riconosciuto in Italia, diplomi universitari di terapista della riabilitazione, tecnico in tecnologie e biotecnologie mediche, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, logopedista, dietologo, corsi in scienze motorie (ossia coloro che non effettuano operazioni chirurgiche, diagnosi o prognosi, ma che svolgono attività di supporto per queste attività).

Organismo di Mediazione: le procedure di Mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Pandemia: una patologia ha natura pandemica quando è improvvisa ed invasiva quindi con tendenza a diffondersi rapidamente e con violenza in vaste aree geografiche su scala planetaria, coinvolgendo di conseguenza gran parte della popolazione mondiale nella malattia stessa o nel semplice rischio di contrarla, con capacità di trasmissione da uomo a uomo, derivante da un agente patogeno verso cui non è presente immunità specifica. Una sindrome influenzale è di natura pandemica se derivante da un agente patogeno infettivo che causa malattie respiratorie per le quali non è presente immunizzazione, la cui diffusione è rapida ed invasiva ed interessa molti paesi o continenti e/o gran parte della popolazione mondiale (ad esempio COVID 19).

Partita: insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

Patteggiamento-Applicazione della pena su richiesta delle Parti: è un rito processuale speciale che si caratterizza per il raggiungimento di un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero (P.M.) circa l'entità della pena da irrogare. Ha carattere premiale, stante lo sconto di pena per l'imputato fino al limite di un terzo.

Perdita patrimoniale: il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Periodo assicurativo: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza. In caso di Polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 (ventiquattro) della data di effetto della Polizza e termina alle 24 (ventiquattro) del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.

Polizza: i documenti che provano l'assicurazione. Si compone del presente fascicolo e della Scheda di Polizza.

Porta antintrusione: porta omologata a norma UNI 9569 almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Sara Assicurazioni.

Prescrizione: istituto giuridico con cui l'ordinamento realizza l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge.

Primo rischio assoluto: la forma di assicurazione per la quale Sara Assicurazioni risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo-doloso-preterintenzionale) del Reato ascritto.

Processo civile: è lo strumento giuridico che l'ordinamento mette a disposizione dei consociati per dirimere le controversie aventi ad oggetto diritti di natura privata. È regolato dai principi del diritto processuale civile, contenuti per gran parte nel Codice di Procedura Civile.

Proscioglimento: indica, nel diritto processuale penale, la dichiarazione di non dover procedere oppure la sentenza di Assoluzione nei confronti dell'imputato.

Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, Multa; per contravvenzioni: arresto, Ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Recesso: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

Recupero di somme: il diritto dell'Assicuratore di richiedere le somme anticipate per la risoluzione della lite. Spettano

invece all'Assicurato il risarcimento e le somme a titolo di capitale ed interessi.

Regola proporzionale: quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Regolazione del Premio: forma di conguaglio del Premio, prevista da un'apposita clausola contrattuale. È applicabile quando il Premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (fatturato, compensi, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (parte provvisoria) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto.

Rescissione: istituto giuridico che fa venire meno gli effetti del contratto. In particolare, attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo ovvero in stato di bisogno, di svincolarsi dallo stesso quando dette condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra le prestazioni contrattuali pattuite.

Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè quelli validi *erga omnes* (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

Riconvenzionale: è la domanda che il convenuto, cioè colui che viene citato in un giudizio civile, può contrapporre a quella dell'attore, ossia al soggetto promotore della causa, per ottenere una prestazione o il riconoscimento di un diritto.

Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo regionale, Consiglio di Stato, ect..

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Ricovero diurno (Day-Hospital): la permanenza in istituto di cura senza pernottamento, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche; **Rischio:** la possibilità che si verifichi il sinistro.

Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro.

Risoluzione: è un istituto giuridico che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal Codice Civile. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità della prestazione.

Sabotaggio organizzato: atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali. Le sanzioni amministrative si distinguono in:

- a) sanzioni amministrative "**pecuniarie**" che prevedono il versamento di una somma di denaro;
- b) sanzioni amministrative "**non pecuniarie**" che prevedono forme di "retribuzione" diverse dal versamento di una somma di denaro (es. interdizione o sospensione di un'attività, il sequestro, la confisca, etc.).

Scasso: il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dello studio, tali che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.

Scheda di polizza: il documento che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

Sci/snow-board acrobatico: attività sciistica svolta attraverso l'esecuzione di salti, difficoltà di percorso e varie figure coreografiche.

Sci/snow-board estremo: sci eseguito su lunghe e/o ripide piste in terreni pericolosi o con passaggi impervi, comprese le attività eseguite fuori pista.

Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo di ariete non sono considerati scoppio.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): è il provvedimento giudiziario ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili e pertanto nessun giudice può nuovamente pronunciarsi sullo stesso.

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Serratura di sicurezza: dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave originale (serratura a chiave) oppure impostando l'esatto codice (serratura a combinazione), avente le seguenti

caratteristiche:

- chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale;
- almeno 5 perni se si tratta di serratura a cilindro oppure almeno 5 lastrine se si tratta di serratura a lastrine, oppure almeno 5 arresti se si tratta di serratura a pompa, oppure almeno 3 dischi coassiali se si tratta di serratura a combinazione;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alle garanzie della responsabilità civile professionale, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata: la somma entro la quale Sara Assicurazioni presta la garanzia.

Spese di giustizia: spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile sono, invece, le spese della procedura che vengono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, la parte soccombente può essere condannata a rimborsare.

Spese di resistenza: spese per resistere in giudizio per danni extracontrattuali.

Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Spese liquidate: spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

Spese per l'intervento di un legale: quelle esposte nella parcella del patrocinatore; più precisamente sono gli onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del Tariffario forense con esclusione delle spese attinenti ad oneri fiscali (a titolo esemplificativo bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, ecc.).

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti Tecnici di Parte).

Sport estremi: sport di estrema difficoltà ai limiti delle leggi fisiche e/o della sopportazione del corpo umano.

Stato patologico: ogni alterazione dello stato di salute conseguente a malattia od infortunio.

Stragiudiziale: vedi **Extragiudiziale**.

Struttura Organizzativa: la struttura di ACI Global Servizi S.p.A., con sede sociale in Via Stanislao Cannizzaro 83/A, 00156 Roma e con sede secondaria in via Montalbino 3/5, 20159 Milano, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con SARA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di SARA stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nella garanzia Assistenza. Si rende noto che Sara Assicurazioni ha con detta struttura organizzativa rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo Sara ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

Studio: l'insieme dei locali ubicati all'indirizzo indicato in polizza nei quali viene esercitata l'attività professionale.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tariffario forense: regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia Civile, Amministrativa, Tributaria, Penale e Stragiudiziale.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per il perfezionamento del contratto.

Terrorismo: atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili. Inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: l'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 -Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

Valore commerciale: Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Valore a nuovo: la forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione del risarcimento, si farà riferimento:

- a) Per il fabbricato, le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area;
- b) Per le cose facenti parte del Contenuto lettera b): il costo per il rimpiazzo di ciascuna cosa con altre nuove eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

Valore in lite: è il valore dell'oggetto della richiesta di risarcimento. Comprende tutte le voci di danno dimostrabili attraverso prove.

Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere, oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti.

Valori riposti: valori come definiti riposti in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa purché chiusi a chiave.

Vertenza contrattuale: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da parte di uno o più soggetti del rapporto, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.

Vetro anticrimine: vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di ostacolare urti portati ripetutamente e intenzionalmente contro il vetro allo scopo di superarlo per motivi criminali.

Vetro antisfondamento: vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

Vetro antiproiettile: vetro stratificato conforme alla norma UNI 9187, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'azione dei proiettili sparati dalle armi da fuoco.

Vetro antivandalismo: vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'urto di oggetti contundenti scagliati con forza da una persona.

GLOSSARIO (sezione Data & Privacy Protection)

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Addetti: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti e prestatori d'opera occasionali. Sono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto). Ai fini del calcolo del numero di addetti non vanno considerati stagisti, borsisti, tirocinanti e corsisti.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attività multimediale e pubblicitaria: la pubblicazione di ogni informazione in formato elettronico divulgato tramite pagina web dell'Assicurato, utilizzo di social media o via email.

Circostanza: qualsiasi evento o fatto che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Codice Maligno: virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria del computer o in un disco del computer e diffondersi da un computer all'altro.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Dato: qualsiasi software o dato elettronico presente nei Sistemi Informatici e che sia soggetto regolarmente a procedure di back-up, memorizzati all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

Dato Personale: informazione utile ad identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

Denial of Service Attack (DDoS): attacco con il quale l'autore dello stesso intenda esaurire la capacità di un Sistema Informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, al fine di impedire la possibilità di accesso autorizzato a tale Sistema Informatico.

Errore umano: un errore operativo o una negligenza, da parte di un Addetto, che comporta alterazione, cancellazione o danneggiamento, di Dati quali, ad esempio, Dati sensibili o Dati personali, presenti nel Sistema informatico dell'Assicurato.

Franchigia: importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato, come indicato nella Scheda di Polizza. **Informazioni di Terzi:** segreti commerciali, dati, progetti, previsioni, formule, metodi, prassi, informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, stime, registrazioni, report o altri tipi di informazioni di un terzo estraneo all'Assicurato e che non siano di pubblico dominio.

Internet service: insieme dei servizi necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:

- gli "internet providers", responsabili della fornitura del servizio e dell'Hardware necessario all'accesso e uso di internet;
- i fornitori di servizi DNS;
- altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.

Legge sulla Notifica della Violazione: legge, regolamento, normativa italiana o straniera, di livello nazionale, federale, statale o emesso da qualsiasi autorità amministrativa di qualsiasi Stato (ivi incluse le istituzioni, agenzie e altri enti dell'Unione Europea) che richieda l'invio di una comunicazione ai soggetti in caso di una violazione di Dati Personali.

Legge sulla Privacy: legge o normativa Italiana - ed in particolare, il Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni - o di derivazione comunitaria o dell'Unione Europea - ed in particolare, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 ("General Data Protection Regulation"), ed ogni altro atto normativo relativo alla disciplina ed attuazione della tutela dei dati personali e privacy in qualsivoglia giurisdizione - legge o normativa straniera nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrativa di qualsivoglia Paese che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza di Dati Personali.

Margine di contribuzione: la differenza tra i ricavi (di vendita o dei servizi erogati) e i costi variabili.

Massimale Aggregato: la massima esposizione degli Assicuratori per sinistro e per anno, così come indicato nella Scheda di Polizza a copertura di tutte le **Perdite salvo le Perdite derivanti dai costi per i Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy in quanto garantite con massimale dedicato.**

Materiale Media: ogni informazione in formato elettronico, incluse parole, suoni, numeri, immagini o grafiche; pubblicità,

video, contenuti in streaming, web-casting, forum online, bacheca e chat room **con esclusione dei computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Media.**

Merchant Services Agreement: accordo scritto tra l'Assicurato e una banca o istituto di pagamento o di moneta elettronica, o una società emittente di carte di credito/debito, o società di elaborazione di carte di credito/debito o un prestatore di servizi che consenta all'Assicurato di accettare pagamenti e/o versamenti attraverso carte di credito, carte di debito, prepagate o altre tipologie di carte.

Minaccia di Estorsione: qualsiasi minaccia credibile da parte di un Terzo con l'intento di causare un Evento assicurato, al fine di richiedere denaro all'Assicurato.

Molteplici Minacce di Estorsione connesse o continuate sono considerate, ai sensi di questa Polizza, come un'unica Minaccia di Estorsione e si considerano avvenute nel momento in cui si è verificata la prima Minaccia di Estorsione.

Outsourcing provider: qualunque Terzo, che fornisce servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato; non sono considerati Outsourcing provider i soggetti che forniscono Internet service, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.

Perdite: Danni, le Spese di Difesa, Servizi per la Violazione della Privacy, Costi e spese PCI, i Costi per mancata protezione dei Dati, le Perdite da interruzione di Attività e le Perdite da Cyber Estorsione.

Periodo di Attesa: il periodo di tempo che inizia dopo l'interruzione effettiva delle attività dell'attività dell'Assicurato e termina una volta trascorse le ore indicate nella Scheda di Polizza come Periodo di Attesa.

Periodo di Ripristino: il periodo di tempo pari a 180 giorni che decorre al termine del Periodo di Attesa.

Piano di Business Continuity: è il piano, scritto e documentato, di continuità operativa; è l'insieme di procedure che guidano le organizzazioni nel rispondere, recuperare, riprendere e ripristinare a un livello pre-definito le attività a seguito di un'interruzione, comprende al suo interno il Piano di Disaster Recovery.

Piano di Disaster Recovery: è il piano, scritto e documentato, di recupero dal disastro; è l'insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione dei servizi svolti dalle Organizzazioni, a fronte di emergenze che ne intacchino la regolare attività.

Piano di Incident Response: è il piano, scritto e documentato, di risposta agli incidenti di Sicurezza; è suddiviso in fasi distinte, aiuta i professionisti IT e gli addetti a riconoscere e ad affrontare un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica.

Politica Privacy: il documento operativo e procedurale adottato dall'Assicurato per l'adeguamento alla vigente normativa sulla privacy, o documenti scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione, la diffusione e la correzione o il completamento, e l'accesso a Dati Personali.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Richiesta di Risarcimento: qualsiasi richiesta da parte di un Terzo nei confronti dell'Assicurato, di risarcimento danni, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.

Scoperto: l'importo del danno, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Sfruttamento di Software Trascurato: lo sfruttamento di una vulnerabilità nel software, firmware o hardware in cui, a partire dalla prima data di sfruttamento nota:

1. tale software, firmware o hardware è stato ritirato, non è più disponibile, non è più supportato da, o ha raggiunto lo stato di fine vita o di fine supporto con il fornitore che lo ha sviluppato; o
2. tale vulnerabilità è stata elencata come Common Vulnerability and Exposure (un "CVE") nel National Vulnerability Database, gestito dal National Institute of Standards and Technology, e una patch, correzione o tecnica di mitigazione per tale vulnerabilità era a disposizione dell'Assicurato ma non è stata applicata da tale Assicurato.

Sicurezza Informatica: i software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di evitare un Accesso o Utilizzo non Autorizzato, un Denial of Service Attack contro i Sistemi Informatici, l'attacco ad un Sistema Informatico attraverso un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno dai Sistemi Informatici.

La Sicurezza Informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai Sistemi Informatici mediante l'impiego di password, o identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati. Soltanto in riferimento alle garanzie prestata dagli articoli:

- Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy
- Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria e Servizi per la Gestione di una violazione della Privacy

con il termine Sicurezza Informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Organizzazione Assicurata ha adottato al fine di evitare un Accesso o Utilizzo non Autorizzato, un Denial of Service Attack contro i Sistemi Informatici, un'infezione dei Sistemi Informatici a causa di un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno dai Sistemi Informatici.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistemi Informatici:

1. qualsiasi hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri

- dispositivi periferici di proprietà o gestiti, controllati o noleggiati dalla Società assicurata;
2. qualsiasi dispositivo utilizzato dagli Addetti secondo lo schema "Bring Your Own Device" per accedere al Sistema Informatico della Società assicurata o ai Dati ivi contenuti;
 3. in relazione alla sola copertura per la garanzia Responsabilità civile verso terzi ed ai Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati, anche i Sistemi informatici definiti come ai punti 1 e 2 di cui sopra, gestiti da un Outsourcing provider – previo contratto in forma scritta - e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato o per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.

Sistemi Informatici di Terzi: sistemi informatici - comprensivi di dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up - che non sono di proprietà dell'Assicurato o non vengono da questi gestiti o controllati, con esclusione di quelli per i quali l'Assicurato svolga servizi.

Soggetti Titolari: le persone fisiche alle quali deve essere inviata (o almeno tentata) una notifica per violazione della privacy ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Terrorismo Informatico: il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o i Sistemi Informatici, o la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell'intento di provocare danni e perseguire fini sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi. In nessuna circostanza costituiscono terrorismo informatico le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.

Violazione dei Dati: il furto, la perdita, o la Divulgazione Non Autorizzata di Dati Personali o Informazioni di Terzi per i quali vige l'obbligo della conservazione e custodia in capo all'Assicurato o di un terzo sotto la responsabilità dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- a) un intermediario autorizzato da Sara Assicurazioni a sottoscrivere il contratto in presenza;
- b) per il tramite di Sara Assicurazioni che agisca in qualità di distributore;
- c) per il tramite di intermediari autorizzati da Sara Assicurazioni nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi (b) e (c) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato da Sara Assicurazioni direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza che consentono anche di giungere fino alla stipula del contratto stesso;
- può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e-mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza può essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta può essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una email all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il Contraente è informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email vanno comunicati tempestivamente a Sara Assicurazioni all'indirizzo email sopra indicato.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti a Sara Assicurazioni; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando Sara Assicurazioni, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NC. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come **la mancata** comunicazione di fatti noti, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o il termine dell'assicurazione stessa (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)**

Possono costituire dichiarazioni che influiscono sulla valutazione del rischio quelle riguardanti:

- **il tipo di attività effettivamente svolta**
- **la quantificazione dell'elemento variabile (fatturato, retribuzioni, addetti) preso come base per il calcolo del premio di polizza (solo per i contratti che prevedono la regolazione di premio)**
- **precedenti sinistri**

NC. 2 - Altre assicurazioni

L'esistenza di altre assicurazioni contratte per i medesimi rischi e garanzie è - circostanza relativa al rischio ai fini degli artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato, **prima della conclusione del contratto, deve comunicare, per iscritto**, a Sara Assicurazioni l'**esistenza di altre assicurazioni contratte per i medesimi rischi e garanzie**.

Le inesattezze e le reticenze delle predette dichiarazioni, sono causa di cessazione del contratto e possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, in quanto, se Sara Assicurazioni ne avesse avuto conoscenza non avrebbe prestato il consenso alla stipula del contratto.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Sara Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento alla stipulazione di altre assicurazioni successive alla conclusione del contratto.

La mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento del rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

(valevole esclusivamente per la garanzia di responsabilità civile professioni liberali (compresa anche la professione di Avvocato), tecniche, sanitarie, qualora acquistata)

Se esiste altra assicurazione stipulata precedentemente alla presente copertura ed è efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, in caso di sinistro, la presente assicurazione è prestata in secondo rischio, e **cioè in eccedenza al massimale previsto da detta altra assicurazione, fino alla concorrenza del massimale indicato sul presente contratto**. Nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente assicurazione opera a primo rischio.

(valevole per la garanzia Data and Privacy Protection, qualora acquistata)

La presente sezione opera a secondo rischio, cioè solo **in eccesso rispetto ad altre coperture stipulate nell'interesse dell'Assicurato**.

La presente Polizza opera a primo rischio solo in caso di coesistenza di altre polizze, a secondo rischio, stipulate dopo la presente polizza o in assenza di altre coperture.

Se la copertura offerta dalla presente sezione è a primo rischio, l'Assicuratore paga soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, **esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori**.

L'Assicurato, in ogni caso, deve comunicare per iscritto a Sara Assicurazioni l'esistenza o la stipula di altre assicurazioni; L'omissione dolosa di tale comunicazione a Sara Assicurazioni determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne pronto avviso agli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

NC. 3 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato e il Contraente devono comunicare per iscritto a Sara Assicurazioni ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Sara Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo oppure il termine dell'assicurazione stessa (art. 1898 C.C.).

NC. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, Sara Assicurazioni è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

(valevole esclusivamente per la garanzia Infortuni)

Nel caso di diminuzione del rischio, con particolare riferimento al cambiamento delle attività professionali dichiarate, Sara Assicurazioni è tenuta ad adeguare il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato, come da percentuali indicate nella tabella di cui all'articolo INF. 5 "Cambiamento dell'attività professionale" delle Condizioni di Assicurazione, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

NC. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio, il cui importo è indicato sulla Scheda di polizza, viene effettuato, oppure dalle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio.

Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di perfezionamento del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente può sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli vengono indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it.

In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, deve firmarla e restituirla a Sara Assicurazioni tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza, indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto.

Per il contratto stipulato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio può essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza viene successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo possono anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

NC. 6 - Individuazione degli eventi variabili e loro variazione

(valida solo per la garanzia di responsabilità civile professioni liberali, professioni forensi, tecniche, sanitarie, se acquistata. Alternativa all'articolo NC. 7 - Regolazione del premio)

Se il premio è determinato sul fatturato, la tassazione è indicata sulla Scheda di polizza.

Il Contraente, al momento della stipula, deve dichiarare il fatturato previsto per il periodo di durata dell'assicurazione, che viene preso a base per il calcolo del premio. Se il fatturato effettivamente conseguito nel corso dell'annualità assicurativa - o del minor periodo assicurativo - coincide con il fatturato dichiarato al momento della stipula, l'Assicurazione viene rinnovata al medesimo premio.

Se il fatturato relativo al periodo di assicurazione non è disponibile, l'Assicurato, in via alternativa, può dichiarare il dato sintetico relativo all'ultima annualità fiscale, quale risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal bilancio.

Se il fatturato effettivamente conseguito è differente dal fatturato dichiarato al momento della stipula, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Sara Assicurazioni entro e non oltre la data del rinnovo della copertura, ai sensi dell'articolo NC.3 - Aggravamento del rischio. La Polizza viene sostituita per adeguamento al nuovo valore dichiarato, fermo comunque il disposto dell'articolo NC.4 - Diminuzione del rischio e il premio minimo.

(valida solo per la garanzia Data and Privacy Protection, se acquistata)

Il premio della garanzia è determinato sulla base del numero di addetti indicato in polizza.

Il premio della garanzia corrisponde al premio minimo acquisito in polizza.

Il Contraente, al momento della stipula, deve dichiarare il numero degli addetti previsto per il periodo di durata dell'assicurazione, che viene preso a base per il calcolo del premio.

Se il numero degli addetti impiegati nel corso dell'annualità assicurativa - o del minor periodo assicurativo - coincide con il numero degli addetti dichiarato al momento della stipula, l'Assicurazione viene rinnovata al medesimo premio.

Se il numero di addetti effettivamente impiegato è differente dal dichiarato al momento della stipula, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Sara Assicurazioni entro e non oltre la data del rinnovo della copertura, ai sensi dell'articolo NC.3 - Aggravamento del rischio.

La Polizza viene sostituita per adeguamento al nuovo valore dichiarato, fermo comunque il disposto dell'articolo NC.4 - Diminuzione del rischio e il premio minimo.

(parte comune sia alla garanzia Responsabilità Civile Professionale che Data and Privacy Protection)

Sara Assicurazioni ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate da Sara Assicurazioni di eseguire gli accertamenti.

Sanzioni

1. se, espletati i controlli di cui al precedente capoverso, risulta dovuta una differenza attiva di premio a favore di Sara Assicurazioni superiore al 25%, che comporta la sostituzione del contratto in base ai precedenti capoversi, in caso di sinistro si applica quanto previsto al successivo punto 2);
2. per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, Sara Assicurazioni è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri Sara Assicurazioni ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto;
3. Se ricorre quanto previsto al precedente punto 1), Sara Assicurazioni ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati

NC. 7 - Regolazione del premio (valida solo per la garanzia di responsabilità civile professioni liberali, professioni forensi, tecniche, sanitarie, qualora acquistata. Alternativa all'articolo NC. 6 - Individuazione degli elementi variabili e loro variazione)

a. Determinazione del premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Per questo motivo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, **il Contraente deve fornire per iscritto a Sara Assicurazioni i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.**

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

Se il Contraente non comunica a Sara Assicurazioni i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione, Sara Assicurazioni considera la mancata dichiarazione dei dati di consuntivo una implicita dichiarazione di assenza di variazioni rispetto al valore preventivato.

In questo caso, entro 120 giorni dalla fine del periodo assicurativo, viene emessa e perfezionata appendice di regolazione a premio zero.

b. Premio anticipato

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, **quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.**

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c. Accertamenti e controlli

Sara Assicurazioni effettua in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il **Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate da Sara Assicurazioni di eseguire gli accertamenti.**

d. Sanzioni

1. Se, espletati i controlli di cui al punto c), risulta dovuta una differenza attiva di premio a favore di Sara Assicurazioni, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applica quanto previsto al successivo punto 3)
2. Se, per inesatte dichiarazioni del Contraente, la regolazione del premio risulta calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente deve versare a Sara Assicurazioni la differenza dovuta.
3. Per i sinistri che si sono verificati nel periodo cui si riferisce la mancata dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri Sara Assicurazioni recupera quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
4. Se ricorre quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), Sara Assicurazioni può comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

NC. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Fermo quanto previsto agli articoli:

- NC. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- NC. 6 - Individuazione degli eventi variabili e loro variazione

in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Per i contratti di natura poliennale (pari o superiore ad anni due), per i quali è stata applicata una riduzione del premio risultante dal frontespizio di polizza, la facoltà di disdetta, nei termini di cui sopra, può essere esercitata solo dalla scadenza contrattuale indicata in polizza e non alle scadenze intermedie.

NC. 9 - Ripensamento dopo la stipulazione - Diritto di recesso anticipato

Se il contratto è stato stipulato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente Persona Fisica può recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla stipulazione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento **deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:**

- a. invio di una email alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure;
- b. invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso deve contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

NC. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o Sara Assicurazioni possono recedere tramite lettera raccomandata o PEC.

Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale;

Il recesso, da parte di Sara Assicurazioni, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. In tal caso Sara Assicurazioni, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Se il contratto è emesso in connessione a mutuo ed il premio è stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, Sara Assicurazioni restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa Sara Assicurazioni, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato.

Il disposto del presente articolo non è applicabile per la garanzia "Professione avvocato". In caso di recesso da parte Sara Assicurazioni nei termini su indicati, la garanzia "Professione avvocato", viene mantenuta sino alla fine pattuita del contratto.

NC. 11 - Mediazione obbligatoria

Fatte salve le altre procedure di risoluzione delle controversie e di reclami previste dalla polizza, tutte le controversie collegate a questo contratto, per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intende promuovere un giudizio, prevedono che venga effettuato un tentativo di Mediazione.

Tale obbligo è previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.

La Mediazione si svolge davanti ad uno degli Organismi scelti dalla parte richiedente (sia Sara Assicurazioni, sia l'Assicurato) tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente, iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Per semplicità si consiglia di consultare l'Albo Mediatori Civili disponibile sul sito www.giustizia.it.

Se il contratto è stato stipulato con un consumatore, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di Mediazione si svolge davanti ad uno degli Organismi di Mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell'assicurato.

L'Organismo di Mediazione prescelto può prevedere la possibilità di svolgere la Mediazione in modalità telematica (on line). In questo caso si conviene che la Mediazione è iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

Al procedimento di Mediazione si applica il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia dell'Organismo prescelto.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità e dei relativi criteri di calcolo, in vigore al momento dell'attivazione della procedura, sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

In ogni caso la Parte richiedente (sia Sara Assicurazioni, sia l'Assicurato) si impegna ad indicare nell'istanza di Mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza).

NC. 12 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri **devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma - Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it.**

I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito di Sara Assicurazioni www.sara.it. Sara Assicurazioni fornisce un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se l'esponente non si ritiene soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, può rivolgersi per iscritto all'IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello).

Il reclamo deve contenere:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;**
- d. copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;**
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

Oltre al tentativo obbligatorio della mediazione, resta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria o ricorrere alla negoziazione assistita.

Per negoziazione assistita si intende: l'istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria della controversia insorta con Sara Assicurazioni. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.

Per mediazione si intende l'istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, come precisato nell'art. NC. 11 - Mediazione obbligatoria.

NC. 13 - Modifiche dell'assicurazione

Qualunque variazione di contratto deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e da Sara Assicurazioni. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

NC. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NC. 16 - Difesa dall'inflazione - Indicizzazione (la cui presenza è indicata sulla Scheda di copertura)

Somme assicurate, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del "costo della vita" (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Nel corso di ogni anno solare è adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni rata annua, se si verifica una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio variano proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata.

In caso di ritardata pubblicazione dell'indice si fa riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Tale disposto non si applica alle garanzie e prestazioni previste nelle Sezioni:

- a) tutte quelle di Responsabilità civile professionale;**
- b) Responsabilità Civile verso Terzi da Conduzione dell'ufficio;**
- c) Data and Privacy Protection;**
- d) Assistenza;**

(se rese operanti), che pertanto non saranno soggette all'adeguamento in base all'indice "Costo della vita".

RCL - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONI LIBERALI
commercialisti, ragionieri, periti commerciali, tributaristi, consulenti del lavoro, agenti immobiliari,
amministratori di condominio

Che cosa posso assicurare

RCL. 1 - Che cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Professionale tutela l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi.

Contro quali danni posso assicurarmi

RCL. 2 - Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio.

RCL. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile professionale

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di fatti che si verificano durante l'esercizio dell'attività professionale indicata nella scheda di polizza.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

- a. fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.;
- b. attività di elaborazione dei dati dei propri clienti, quando l'Assicurato si avvale di società di servizi o EDP (Electronic Data Processing) delle quali sia proprietario o posseda **una quota eccedente il 50%, se corrisposto il relativo premio. L'Assicurato deve comunicare a Sara Assicurazioni il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio;**
- c. danni e perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli al portatore e non, somme di denaro, preziosi, anche se derivanti da furto, rapina e/o incendio a condizione che gli stessi siano riposti in cassaforti o cassetti, mobili o armadi chiusi a chiave e che il furto sia avvenuto in seguito a effrazione e/o scasso di questi ultimi.

L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo pari al 10% del massimale indicato sulla Scheda di Polizza;

- d. rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- e. attività giurisdizionale, tributaria, di mediatore, di amministratore di sostegno, in quanto compatibili con l'attività assicurata.

L'amministratore di sostegno è coperto dall'assicurazione con il limite di indennizzo pari al 10% del massimale indicato sulla Scheda di Polizza;

- f. attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato;
- g. se l'assicurazione è prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:
 1. la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo
 2. prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.**L'Assicurato deve comunicare a Sara Assicurazioni il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio (come previsto dagli articoli NC. 6 e NC. 7 della sezione "Norme che regolano l'Assicurazione in Generale").**

RCL. 3 - Condizioni aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (retroattività della garanzia a 10 anni)

Il primo capoverso dell'RCL. 7 è sostituito dal seguente:

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto, se relative a comportamenti colposi posti in essere non prima di 10 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

CURATORE FALLIMENTARE

COMMISSARIO GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

COMMISSARIO LIQUIDATORE NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE,

DELEGATO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 591 BIS C.P.C.,

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX L 27/1/2012 N. 3 E SUCCESSIVE MODIFICHE

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, **fino al limite di indennizzo indicato in Polizza** e conseguenti a violazione colposa dei doveri connessi alle funzioni citate nel titolo della presente condizione aggiuntiva.

Per l'attività di Gestore della crisi da sovraindebitamento il limite di indennizzo è fissato ad 1.000.000 di euro.

L'estensione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro.

La garanzia non vale per attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno.

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto.

Se l'attività assicurata è stata già coperta, senza interruzioni, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente o dall'Assicurato con Sara Assicurazioni, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità della presente copertura, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la prima data di attivazione della presente Condizione aggiuntiva. In quest'ultimo caso la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle condizioni di assicurazione operanti nella Polizza sostituita.

ATTIVITÀ SINDACALE

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza della attività di sindaco di società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità derivante dall'ordinaria amministrazione come previsto dall'RCL 2386 C.C., ultimo comma, per il tempo necessario per la convocazione di urgenza dell'assemblea dei soci e per la responsabilità dei dipendenti previsti dall'RCL 2403 bis C.C.

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino al limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza

La garanzia non vale per:

- a. richieste di risarcimento relative a Società o Enti che, alla data di stipula del contratto, sono in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali**
- b. attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e società o enti costituiti da meno di un anno**
- c. fatturato realizzato per lo svolgimento dell'attività di sindaco che eccede il 50% del fatturato totale dichiarato dal professionista.**

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto.

Se l'attività assicurata è stata già coperta, senza interruzioni, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con Sara Assicurazioni, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità della presente copertura, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la prima data di attivazione della presente Condizione aggiuntiva. In quest'ultimo caso la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle condizioni di assicurazione operanti nella Polizza sostituita.

RILASCIO DI ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ

La Polizza è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali subite dai clienti dell'Assicurato a seguito dell'apposizione da parte dello stesso del visto di conformità per:

- assistenza fiscale e compensazione del credito IVA come specificato dall' RCL 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. - Rimborsi IVA, dal DL 78/09 e la legge di conversione 102/09, DM 164/99, dal D.Lgs 241/97 e dal DL 50/2017, oltre che dei crediti come specificato dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34 del 19/05/2020 e s.m.i, dall' art. 1 comma 574 legge 147/2013, dal DL 50/2017, dal DLgs 175/2014 art.13 e dal DL 193/2016 n.193 (c.d. visto leggero), **con esclusione delle dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità di cui agli artt.13 e 14 del D.M. 164/99.**
- asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante), **a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme applicabili per l'esercizio di tali attività.**
Il limite di risarcimento per queste estensioni di garanzia, per sinistro ed anno assicurativo, se il massimale di Polizza è inferiore, è elevato a 3.000.000 di euro. Tale limite è il massimo esborso di Sara Assicurazioni per l'estensione contrattuale. L'Assicurato dichiara che il suddetto massimale è adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate.

Sara Assicurazioni liquida al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, accerta e liquida anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie

L'Assicurato li rimborsa a Sara Assicurazioni ad avvenuto pagamento da parte della stessa.

L'estensione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel corso del periodo di validità della Polizza e presentate all'Assicurato entro i cinque anni successivi alla cessazione della Polizza (periodo che si intende esteso a 10 anni limitatamente al visto di conformità apposto con riferimento a quanto previsto agli artt. 119 e 121 del D.L. 34 del 19/05/2020 e s.m.i), indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, se il comportamento colposo che ha causato il sinistro è stato posto in

essere durante il periodo di validità del contratto.

Se l'assicurazione è prestata per uno studio associato, il massimale dell'assicurazione è operante per singolo professionista dello studio.

ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE

L'assicurazione comprende l'attività di amministratore o consigliere di amministrazione per ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato.

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino al limite di indennizzo di 25.000 euro.

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto.

Se l'attività assicurata è stata già coperta, senza interruzioni, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente o dall'Assicurato con Sara Assicurazioni, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità della presente copertura, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la prima data di attivazione della presente Condizione aggiuntiva. In quest'ultimo caso la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle condizioni di assicurazione operanti nella Polizza sostituita.

SANZIONI, MULTE E AMMENDE

Sanzioni, multe ed ammende inflitte a terzi, compresi i clienti, sono assicurati fino al limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di 3.000 euro.

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto.

Se l'attività assicurata è stata già coperta, senza interruzioni, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente o dall'Assicurato con Sara Assicurazioni, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità della presente copertura, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la prima data di attivazione della presente Condizione aggiuntiva. In quest'ultimo caso la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle condizioni di assicurazione operanti nella Polizza sostituita.

REVISIONE LEGALE E CERTIFICAZIONE DI BILANCI

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Revisore Legale o di Certificatore di bilanci, in Società o Enti diversi da società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75) o da società soggette per legge all'obbligo della certificazione.

La garanzia non vale per attività svolta per istituti finanziari, banche, assicurazioni, società o enti di Internet Economy e società o enti costituiti da meno di un anno.

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto.

Se l'attività assicurata è stata già coperta, senza interruzioni, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente o dall'Assicurato con Sara Assicurazioni, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità della presente copertura, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la prima data di attivazione della presente Condizione aggiuntiva. In quest'ultimo caso la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle condizioni di assicurazione operanti nella Polizza sostituita.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RCL. 4 - Validità della garanzia

La garanzia è valida se:

- a. L'Assicurato ed i suoi Addetti sono in possesso delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria. Abilitazioni e requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata della Polizza;
- b. L'attività viene svolta nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano ed in assenza, nei confronti dell'Assicurato, di eventuali provvedimenti disciplinari (esclusi richiami verbali, avvertimenti e censure).
- c. La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, ma solo se fatturata in Italia, e per le richieste di risarcimento originarie da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero.

RCL. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

La garanzia non vale per:

1. danni materiali a terzi, compresi i clienti;
2. multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido, ne' per quelle inflitte a terzi, compresi i clienti;
3. responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75 n. 136), di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'attività di revisore legale in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e investimento e di società per azioni quotate in borsa;
4. attività svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
5. attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore o di sindaco di società o di enti
6. attività svolta dall'Assicurato in qualità di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
7. omissioni nella stipulazione, modifica o variazione di polizze di assicurazione o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
8. attività svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio, con esclusione dei sostituti processuali;
9. perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di preziosi;
10. apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero) e asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante);
11. esercizio dell'attività di Trust;
12. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività;
13. perdite patrimoniali derivanti da discriminazioni e mobbing;
14. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
15. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato in assenza di obbligo derivante da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
16. attività di responsabile di Centri di Assistenza Fiscale (CAAF);
17. Per gli Agenti immobiliari (in aggiunta alle esclusioni suddette):
 - a. effettuazione di visure catastali
 - b. responsabilità previste dall'RCL1762 del C.C. "Contraente non nominato";
 - c. attività concernenti operazioni di multiproprietà
 - d. concessione di fidejussioni o prestazioni o garanzie personali o reali per mutui e finanziamenti;
 - e. responsabilità derivanti da attività di costruttore o come amministratore di Società di costruzione
 - f. attività di amministrazioni di immobili
 - g. attività di rappresentanza di una delle parti
18. danni punitivi o esemplari;
19. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi i clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation));
20. Per gli Amministratori condominiali, la responsabilità civile derivante dall'attività di responsabile dei lavori di manutenzione relativi ai condomini presso i quali l'Assicurato svolge l'attività assicurata;
21. le richieste di risarcimento derivanti da fatti noti all'Assicurato in data antecedente a quella di decorrenza della polizza.

Sara Assicurazioni non fornisce comunque copertura, non è obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto se la fornitura di tale copertura, il pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione espone Sara Assicurazioni a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

RCL. 6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b. le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'RCL 2359 C.C..

RCL. 7 - Inizio e termine della garanzia

- a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, se relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 5 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto;
- b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa

relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Se il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa;

- c. Se il rischio Assicurato è stato già coperto, senza interruzioni, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con Sara Assicurazioni, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente il periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata da Sara Assicurazioni.

Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato dalla Polizza sostituita. Se si realizza una sovrapposizione di coperture tra la presente e le precedenti stipulate dal Contraente o dall'Assicurato con Sara Assicurazioni, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente o l'Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture;

- d. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato, e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato), hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato, e/o ai suoi eredi, nei 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, se le richieste di risarcimento si riferiscono ad atti illeciti posti in essere dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività.

L'Assicurato e/o i suoi eredi possono prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 100% del premio riferito all'ultima annualità in corso.

Ai fini della proroga, il Massimale indicato sulla polizza rappresenta la somma massima che Sara Assicurazioni paga per l'intero periodo di ultrattività (di cui al primo comma del presente punto d.) per tutte le garanzie prestate all'articolo RCL. 2.1 - Rischi assicurati in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola;

- e. La garanzia assicurativa non è valida in caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari;
- f. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto d., in caso di cessazione del contratto non derivante da recesso per sinistro, l'Assicurato può chiedere a Sara Assicurazioni che la garanzia resti operante per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati a Sara Assicurazioni nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto. A tal fine, entro e non oltre la data di scadenza del contratto, l'Assicurato deve comunicare in forma scritta a Sara Assicurazioni l'intenzione di avvalersi di tale facoltà. In tal caso, entro trenta giorni dalla data di scadenza del contratto, deve essere perfezionata apposita appendice di presa d'atto del periodo di ultrattività decennale, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari a 5 (cinque) volte l'ultimo premio annuo di polizza versato per la garanzia Responsabilità Civile.

RCL. 8 - Massimale

- a. L'assicurazione è prestata fino al massimale indicato sulla Scheda di Polizza
- b. Il massimale è considerato unico anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.
- c. Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

RCL. 9 - Scoperto

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati sulla scheda di polizza.

| Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto con minimo e massimo | |
|--|--|
| È un sistema misto tra Franchigia e Scoperto. | |
| Scoperto 10% | |
| Minimo di 500 euro | |
| Massimo di 10.000 euro | |
| - | <p>Ammontare del danno 5.000 euro Il 10% di 5.000 è pari a 500 euro. Il minimo di scoperto è di 500 euro quindi tale importo resta a carico dell'Assicurato. In questo caso, l'assicuratore paga 5.000 euro - 500 euro pari a 4.500 euro.</p> |
| - | <p>Ammontare del danno 80.000 euro Il 10% di 80.000 euro è pari a 8.000 euro. Considerando il minimo di 500 euro ed il massimo di 10.000 euro, l'importo di 8.000 euro resta a carico dell'Assicurato. In questo caso, l'assicuratore paga 80.000 euro - 8.000 euro pari a 72.000 euro.</p> |
| - | <p>Ammontare del danno 120.000 euro Il 10% di 120.000 euro è pari a 12.000 euro. Il massimo è di 10.000 euro quindi resta a carico dell'Assicurato l'importo di 10.000 anziché di 12.000 euro. In questo caso, l'assicuratore paga 120.000 euro - 10.000 euro pari a 110.000 euro.</p> |

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
 Sezione PROFESSIONI LIBERALI**

| Garanzia | Scoperto % | Minimo di scoperto/Franchigia (euro) | Limite di indennizzo (euro) |
|---|-------------------|---|------------------------------------|
| RC professionale | 10 | scheda di polizza | == |
| Attività di amministratore di sostegno | 10 | scheda di polizza | 10% del massimale di polizza |
| Perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, di atti, somme di denaro, preziosi, documenti, titoli al portatore e non | 10 | scheda di polizza | 150.000 |
| Multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi | == | 3.000 | Scheda di polizza |
| Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissari, liquidatore, curatore dell'eredità giacente, delegato alle vendite | 10 | 2.500 | Scheda di polizza |
| Gestore della crisi da sovraindebitamento | 10 | 2.500 | 1.000.000 |
| Attività sindacale | 10 | 2.500 | Scheda di polizza |
| Rilascio di asseverazione e visto di conformità | == | == | 3.000.000 |
| Attività di amministratore | 10 | 2.500 | 25.000 |
| Revisione legale e certificazione di bilanci | 10 | 2.500 | Scheda di polizza |

RCF - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE FORENSE (Avvocato o Praticante)

Che cosa posso assicurare

RCF. 1 - Che cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Professionale tutela l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi.

Contro quali danni posso assicurarmi

RCF. 2 - Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio.

RCF. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile professionale

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni (patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei e futuri) involontariamente causati a terzi, compresi i clienti, dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, per fatti che si verificano durante l'esercizio dell'attività professionale in qualità di Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

- a. attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrivali ed espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrivali;
- b. atti preordinati, connessi o consequenziali allo svolgimento dell'attività professionale, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
- c. consulenza e/o assistenza stragiudiziale;
- d. redazione di pareri o contratti;
- e. fatto colposo o doloso degli Addetti (esclusi i titolari e i soci) e dei Sostituti Processuali. **Per fatto doloso dei sostituti processuali, l'assicurazione è operante con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di 10.000 euro;**
- f. attività di elaborazione dei dati dei propri clienti, se l'Assicurato si avvale di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o posseda una quota superiore al 50%. **L'Assicurato deve comunicare a Sara Assicurazioni il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione, se prevista in polizza;**
- g. danni e perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi anche se derivanti da furto, rapina e/o incendio. **L'assicurazione è prestata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di 500 euro e limite di indennizzo di 150.000 euro;**
- h. rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- i. attività giurisdizionale, tributaria, di mediatore e di amministratore di sostegno, tutore di incapaci, in quanto compatibili con l'attività assicurata.
L'amministratore di sostegno è coperto dall'assicurazione con il limite di indennizzo pari al 10% del massimale indicato sulla Scheda di Polizza;
- j. attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato;
- k. multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi i clienti, **fino al limite di indennizzo di 30.000 euro (senza oneri aggiuntivi). L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di 3.000 euro.**

RCF. 3 - Condizioni Aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

CURATORE FALLIMENTARE

COMMISSARIO GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

COMMISSARIO LIQUIDATORE NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE,

DELEGATO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 591 BIS C.P.C.,

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX L 27/1/2012 N. 3 E SUCCESSIVE MODIFICHE

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle funzioni citate nel titolo della presente condizione aggiuntiva, **fino al limite di indennizzo indicato sulla Scheda di polizza. Per l'attività di gestore della crisi da sovraindebitamento il limite di indennizzo è 1.000.000 di euro.**

L'estensione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro.
La garanzia non vale per attività svolta per istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno.
La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto, se relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.

ATTIVITÀ SINDACALE

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza della attività di sindaco di società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità derivante dall'ordinaria amministrazione come previsto dall'RCF 2386 C.C., ultimo comma, per il tempo necessario per la convocazione di urgenza dell'assemblea dei soci e per la responsabilità dei dipendenti previsti dall'RCF 2403 bis C.C.

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino al limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza

La garanzia non vale per:

- **richieste di risarcimento relative a Società o Enti che, alla data di stipula del contratto, sono in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali**
- **attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e società o enti costituiti da meno di un anno**

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto, se relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.

RILASCIO DI ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ

La Polizza è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali subite dai clienti dell'Assicurato a seguito dell'apposizione da parte dello stesso del visto di conformità per:

- **assistenza fiscale e compensazione del credito IVA come specificato dall' RCF 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. - Rimborsi IVA, dal DL 78/09 e la legge di conversione 102/09, DM 164/99, dal D.Lgs 241/97 e dal DL 50/2017, oltre che dei crediti come specificato dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34 del 19/05/2020 e s.m.i, dall' art. 1 comma 574 legge 147/2013, dal DL 50/2017, dal DLgs 175/2014 art.13 e dal DL 193/2016 n.193 (c.d. visto leggero), con esclusione delle dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità di cui agli artt.13 e 14 del D.M. 164/99.**
- **asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante), a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme applicabili per l'esercizio di tali attività.**
Il limite di risarcimento per queste estensioni di garanzia, per sinistro ed anno assicurativo, se il massimale di Polizza è inferiore, è elevato a 3.000.000 di euro. Tale limite è il massimo esborso di Sara Assicurazioni per l'estensione contrattuale. L'Assicurato dichiara che il suddetto massimale è adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate.

Sara Assicurazioni liquida al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, accerta e liquida anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie

L'Assicurato li rimborsa a Sara Assicurazioni ad avvenuto pagamento da parte della stessa.

L'estensione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel corso del periodo di validità della Polizza e presentate all'Assicurato entro i cinque anni successivi alla cessazione della Polizza (periodo che si intende esteso a 10 anni limitatamente al visto di conformità apposto con riferimento a quanto previsto agli artt. 119 e 121 del D.L. 34 del 19/05/2020 e s.m.i), indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, se il comportamento colposo che ha causato il sinistro è stato posto in essere durante il periodo di validità del contratto.

Se l'assicurazione è prestata per uno studio associato, il massimale dell'assicurazione è operante per singolo professionista dello studio.

ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE

L'assicurazione comprende l'attività di amministratore o consigliere di amministrazione per ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato.

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino al limite di indennizzo di 25.000 euro.

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto, se relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.

PRATICANTE AVVOCATO

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato esclusivamente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per le perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività

professionale - svolta nei termini delle leggi che la regolano - di Praticante Avvocato, regolarmente iscritto nel relativo registro e abilitato al patrocinio.

REVISIONE LEGALE E CERTIFICAZIONE DI BILANCI

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Revisore Legale o di Certificatore di bilanci, in Società o Enti diversi da società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75) o da società soggette per legge all'obbligo della certificazione.

La garanzia non vale per attività svolta per istituti finanziari, banche, assicurazioni, società o enti di Internet Economy e società o enti costituiti da meno di un anno.

L'assicurazione è prestata **con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino al limite di indennizzo indicato sulla Scheda di polizza. La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto, se relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.**

PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBO PROFESSIONALE O CHE ESERCITANO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DA NON PIÙ DI 2 ANNI

L'Assicurato dichiara, e Sara Assicurazioni ne prende atto, che svolge l'attività assicurata da non più di 2 anni e/o è iscritto ad Albo Professionale da non più di 2 anni.

SANZIONI, MULTE E AMMENDE

Sanzioni, multe ed ammende inflitte a terzi, compresi i clienti, sono assicurate **fino al limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza, oltre il valore di € 30.000 già compreso senza oneri aggiuntivi.**

L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di 3.000 euro. La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto. Se l'attività assicurata è stata già coperta, senza interruzioni, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente o dall'Assicurato con Sara Assicurazioni, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità della presente copertura, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la prima data di attivazione della presente Condizione aggiuntiva. In quest'ultimo caso la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle condizioni di assicurazione operanti nella Polizza sostituita.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RCF. 4 - Validità della garanzia

La garanzia è valida se:

- **L'Assicurato ed i suoi Addetti sono in possesso delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale. Abilitazioni e requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata della Polizza;**
- **L'attività viene svolta nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano ed in assenza, nei confronti dell'Assicurato, di eventuali provvedimenti disciplinari (esclusi richiami verbali, avvertimenti e censure).**

Se l'assicurazione è prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

- **la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso, nominativamente indicati in polizza e come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo;**
- **prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.**

L'Assicurato deve comunicare a Sara Assicurazioni il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione, se prevista in polizza.

La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, ma solo se fatturata in Italia, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere nel mondo intero relativi a fattispecie oggetto della presente copertura assicurativa.

RCF. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

La garanzia non vale per:

- 1. multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;**
- 2. responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75 n. 136), di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'attività di revisore legale in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e investimento e di società per azioni quotate in borsa;**
- 3. attività svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;**
- 4. attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore o di sindaco di società o di enti;**

5. attività svolta dall'Assicurato in qualità di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
6. omissioni nella stipulazione, modifica o variazione di polizze di assicurazione o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
7. attività svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio, con esclusione dei sostituti processuali;
8. perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di preziosi;
9. apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero) e asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante);
10. esercizio dell'attività di Trust;
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività;
12. perdite patrimoniali derivanti da discriminazioni e mobbing;
13. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
14. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
15. attività di responsabile di Centri di Assistenza Fiscale (CAAF);
16. danni punitivi o esemplari;
17. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi i clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Sara Assicurazioni non fornisce comunque copertura, non è obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto se la fornitura di tale copertura, il pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione espone Sara Assicurazioni a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

RCF. 6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
- b. le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'RCF 2359 C.C.
- c. i collaboratori, i dipendenti, i sostituti processuali e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al punto 1., che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato.

RCF. 7 - Inizio e termine della garanzia

- a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto stesso.
- b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
Se il comportamento si protrae attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
- c. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, se le richieste di risarcimento si riferiscono ad atti illeciti posti in essere dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività.
L'Assicurato e/o i suoi eredi possono prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 100% del premio riferito all'ultima annualità in corso. Ai fini della proroga di cui sopra, il Massimale indicato sul frontespizio di polizza rappresenta la somma massima che Sara Assicurazioni paga per l'intero periodo di ultrattività (di cui al primo comma del presente punto c.) per tutte le garanzie prestate dalla presente polizza, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola.
- d. La garanzia assicurativa non è valida in caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari.

RCF. 8 - Massimale

- a. L'assicurazione è prestata fino al massimale indicato sulla Scheda di Polizza al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917 comma 3 secondo periodo del c.c.
- b. Il massimale è considerato unico anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.
- c. **Responsabilità solidale:** se l'Assicurato è responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponde di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

RCF. 9 - Scoperto

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro ed il massimo di 10.000 euro.

| Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto con minimo e massimo | |
|---|--|
| È un sistema misto tra Franchigia e Scoperto. | |
| Scoperto 10% Minimo di 500 euro Massimo di 10.000 euro | |
| - | <p>Ammontare del danno 5.000 euro Il 10% di 5.000 è pari a 500 euro. Il minimo di scoperto è di 500 euro quindi tale importo resta a carico dell'Assicurato. In questo caso, l'assicuratore paga 5.000 euro - 500 euro pari a 4.500 euro.</p> |
| - | <p>Ammontare del danno 80.000 euro Il 10% di 80.000 euro è pari a 8.000 euro. Considerando il minimo di 500 euro ed il massimo di 10.000 euro, l'importo di 8.000 euro resta a carico dell'Assicurato. In questo caso, l'assicuratore paga 80.000 euro - 8.000 euro pari a 72.000 euro.</p> |
| - | <p>Ammontare del danno 120.000 euro Il 10% di 120.000 euro è pari a 12.000 euro. Il massimo è di 10.000 euro quindi resta a carico dell'Assicurato l'importo di 10.000 anziché di 12.000 euro. In questo caso, l'assicuratore paga 120.000 euro - 10.000 euro pari a 110.000 euro.</p> |

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione Responsabilità civile professionale AVVOCATO**

| Garanzia | Scoperto % | Minimo di scoperto/Franchigia (euro) | Limite di indennizzo (euro) |
|---|------------|--------------------------------------|------------------------------|
| RC professionale | 10 | minimo 500 e massimo 10.000 | == |
| Attività di amministratore di sostegno | 10 | minimo 500 e massimo 10.000 | 10% del massimale di polizza |
| Perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, di atti, somme di denaro, preziosi, documenti, titoli al portatore e non | 10 | minimo 500 | 150.000 |
| Attività di sostituto processuale (in caso di atto doloso) | 10 | 10.000 | == |
| Multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi | == | 3.000 | Scheda di polizza |
| Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissari, liquidatore, curatore dell'eredità giacente, delegato alle vendite | 10 | 2.500 | Scheda di polizza |
| Gestore della crisi da sovraindebitamento | 10 | 2.500 | 1.000.000 |
| Attività sindacale | 10 | 2.500 | Scheda di polizza |
| Rilascio di asseverazione e visto di conformità | == | == | 3.000.000 |
| Attività di amministratore | 10 | 2.500 | 25.000 |
| Revisione legale e certificazione di bilanci | 10 | 2.500 | Scheda di polizza |

RCLT - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONI LIBERALI TECNICHE
ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, periti edili, agronomi, dottori forestali,
periti agrari, geologi, RSPP

Che cosa posso assicurare

RCLT. 1 - Che cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Professionale tutela l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi.

Contro quali danni posso assicurarmi

RCLT. 2 - Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio.

RCLT. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile professionale

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi, compresi clienti, in conseguenza di fatti direttamente connessi all'esercizio delle attività professionali e di quelle ad esse accessorie e collaterali descritte in polizza.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile relativa a:

- progettista e/o direttore lavori di opere edili e/o di impianti di servizi generali di opere edili;
- progettista e/o direttore lavori di impianti, macchinari e macchine industriali e impianti tecnologici in genere;
- progettista e/o direttore lavori di impianti per la produzione e la distribuzione di energia;
- Responsabile e/o coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81);
- consulenza e valutazioni tecniche, collaudo, redazione di documentazione tecnica, dichiarazioni e stime, rilascio di certificazioni.

L'assicurazione comprende anche l'esercizio delle attività:

- attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato;
- di elaborazione dei dati dei propri clienti, se l'Assicurato si avvale di società di servizi o EDP (Electronic Data Processing) delle quali sia proprietario o posseda una quota eccedente il 50%, solo se corrisposto il relativo premio. **L'assicurato dovrà comunicare a Sara Assicurazioni il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio;**
- giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso delle persone delle quali l'assicurato ne deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c..

RCLT. 2.2 - Garanzia completa

L'assicurazione vale per fatti che si verificano sia durante l'esecuzione delle opere sia entro 10 anni dalla data di compimento delle opere stesse, fermo quanto previsto all'articolo RCLT. 7 - Inizio e termine della garanzia.

La data di compimento delle opere è la data in cui si verifica anche una sola delle seguenti circostanze:

- **sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo**
- **consegna, anche provvisoria, delle opere al committente**
- **uso delle opere secondo destinazione**

Danni all'opera

La garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, **provocati da rovina parziale o totale delle opere stesse.**

Questa estensione di garanzia **opera solo per i lavori di progettazione e direzione lavori di opere edili (esclusi i danni agli impianti, macchinari e apparecchiature progettate di cui all'articolo RCLT. 8.7 - Massimale).**

L'assicurazione comprende anche le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera.

L'assicurazione è prestata con applicazione **di uno scoperto del 10% con il minimo di 5.000 euro.**

RCLT. 2.3 - Garanzia base

L'assicurazione vale per fatti verificatisi durante l'esecuzione delle opere.

L'estensione "Danni all'opera", di cui al precedente punto RCLT. 2.2, non è operante se acquistata la presente garanzia.

RCLT. 2.4 - Studio associato e società di ingegneria

L'assicurazione prestata per uno Studio Associato o per una Società di ingegneria comprende:

- la responsabilità civile personale derivante ai singoli associati e soci come previsto da Statuto, Atto Costitutivo e risultanti assicurati sulla scheda di polizza
- prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato. **L'Assicurato deve comunicare a Sara Assicurazioni il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio.**

RCLT. 3 - Condizioni Aggiuntive (Operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (retroattività della garanzia a 10 anni)

L'articolo RCLT. 7 - Inizio e termine della garanzia, lettera a. è sostituito dal seguente testo:

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto.

L'assicurazione vale inoltre solo se:

1. le richieste riguardano comportamenti colposi posti in essere non prima di 10 anni dalla data di stipula del contratto;
2. l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RCLT. 4 - La validità della garanzia

La garanzia è valida se:

1. L'Assicurato ed i suoi Addetti sono in possesso delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria. Abilitazioni e requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata della Polizza;
2. L'attività viene svolta nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano ed in assenza nei confronti dell'Assicurato di eventuali provvedimenti disciplinari (esclusi richiami verbali, avvertimenti e censure);
3. L'assicurazione per l'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la progettazione, coordinamento per l'esecuzione ed il collaudo di opere edili, impianti tecnologici, macchinari e macchine industriali, è valida per opere, impianti, macchine e macchinari il cui costo complessivo (o il costo della parte oggetto della prestazione professionale dell'Assicurato) non sia superiore a 5.000.000 di Euro.

La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, ma solo se fatturata in Italia, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero.

RCLT. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

La garanzia non vale per attività

1. svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente (salvo per l'attività di elaborazione dei dati dei propri clienti come previsto all'RCLT. 2.1 - Responsabilità civile professionale);
2. svolte in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio;
3. contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
4. di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, coordinamento per la progettazione e l'esecuzione; stima, collaudo, contabilità, liquidazione, misure e valutazione di impatto ambientale di dighe e centrali idroelettriche; gallerie, trafori e tunnel; metropolitane; bacini e sbarramenti; impianti teleferici, strade ferrate, ferrovie ed attività di ingegneria ferroviaria; opere subacquee, portuali, aeroportuali, impianti a mare e condotte sottomarine;
5. di ingegneria aerospaziale, astronautica, aeronautica, biomedica, nucleare, navale ed informatica;
6. di progettazione e/o direzione lavori di impianti petrolchimici e farmaceutici; di ascensori ed elevatori in genere; di impianti, apparecchi, macchine, macchinari ed attrezzature biomedicali;
7. di progettazione e/o direzione lavori di montaggio di veicoli a motore.
8. La garanzia non vale inoltre per:
 - a. danni e perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore o comunque a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'RCLT. 8.4 - Massimale);
 - b. proprietà e/o uso di veicoli, natanti ed aeromobili;
 - c. rischi derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 - d. rischi derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - e. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività;
 - f. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi sia obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
 - g. rischi relativi alla proprietà e all'amministrazione di fabbricati;
 - h. rischi riconducibili a responsabilità dell'Assicurato a norma dell'RCLT. 30 della Legge 11.02.1994 , n.109 e successive integrazioni o modificazioni;
 - i. opere, impianti, macchine e macchinari realizzati in difformità alle concessioni di legge rilasciate per le stesse;
 - j. spese per eventuali migliorie di opere ed impianti;
 - k. danni materiali che si verificano in occasione di maremoti, movimenti tellurici e ed eventi simil
 - l. danni e perdite patrimoniali da amianto;
 - m. danni punitivi o esemplari;
 - n. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e

diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation).

9. le richieste di risarcimento derivanti da fatti noti all'Assicurato in data antecedente a quella di decorrenza della polizza.

Sara Assicurazioni non fornisce comunque copertura, non è obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto se la fornitura di tale copertura, il pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione espone Sara Assicurazioni a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

RCLT. 6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C..

RCLT. 7 - Inizio e termine della garanzia

a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto, se relative a comportamenti colposi posti in essere non prima di 5 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Se il comportamento si protrae attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è posta in essere la prima azione od omissione colposa.

c. Se il rischio Assicurato è stato già coperto, senza interruzioni, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con Sara Assicurazioni, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente il periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata da Sara Assicurazioni.

Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle garanzie in essa operanti della Polizza sostituita.

Se si realizza una sovrapposizione di coperture tra la presente e le precedenti stipulate dal Contraente o dall'Assicurato con Sara Assicurazioni, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente o l'Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

d. In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, Sara Assicurazioni si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati a Sara Assicurazioni nei 5 anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore al 100% dell'ultima annualità di premio, compreso l'eventuale saldo della regolazione premio.

Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente Polizza.

La garanzia è prestata nel limite del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio.

e. La garanzia assicurativa non è valida in caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari.

f. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto d., in caso di cessazione del contratto non derivante da recesso per sinistro, l'Assicurato può chiedere a Sara Assicurazioni che la garanzia resti operante per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati a Sara Assicurazioni nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto. A tal fine, entro e non oltre la data di scadenza del contratto, l'Assicurato deve comunicare in forma scritta a Sara Assicurazioni l'intenzione di avvalersi di tale facoltà. In tal caso, entro trenta giorni dalla data di scadenza del contratto, deve essere perfezionata apposita appendice di presa d'atto del periodo di ultrattività decennale, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari a 5 (cinque) volte l'ultimo premio annuo di polizza versato per la garanzia Responsabilità Civile.

RCLT. 8 - Massimale

L'assicurazione è prestata fino al massimale indicato nella Scheda di Polizza **con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.**

Per il **Danno all'opera** vale quanto stabilito all'articolo **RCLT. 2.2 Garanzia Completa.**

1. Mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità e/o mancato rispetto di norme antisismiche.

L'assicurazione è prestata fino al limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza per perdite patrimoniali derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità e per mancato rispetto di norme antisismiche.

2. Mancata rispondenza delle opere

L'assicurazione è prestata fino al limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza per le spese direttamente sostenute dal committente in dipendenza di gravi difetti riscontrati nelle opere progettate o dirette, sopravvenuti dopo la loro ultimazione che rendano inidonea la costruzione all'uso alla quale è destinata.

3. Multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato

L'assicurazione è prestata fino al limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza per multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi i clienti.

4. Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore

L'assicurazione è prestata fino al limite di indennizzo di 100.000 euro per perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore.

5. Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

L'assicurazione è prestata fino al limite di indennizzo di 150.000 euro per perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, se conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.

6. Inquinamento di aria, acqua, suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento

L'assicurazione è prestata fino al limite di indennizzo di 150.000 euro per danni e perdite patrimoniali derivanti da:

- inquinamento di aria, acqua, suolo
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento

7. Danni ad impianti, macchinari e apparecchiature progettate

L'assicurazione comprende i danni ad impianti, macchinari ed apparecchiature progettate **se derivanti da scoppio, esplosione, implosione, incendio e corto circuito.**

L'assicurazione è prestata fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.

8. D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

L'assicurazione è prestata fino al limite di indennizzo di 250.000 euro per perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Tale limite di indennizzo non si applica se l'attività assicurata è "R.S.P.P.". In questo caso il limite di indennizzo è il massimale indicato nella Scheda di Polizza.

9. Il massimale e i limiti di indennizzo sono considerato unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

10. Se il comportamento colposo si protrae attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è posta in essere la prima azione od omissione colposa.

11. Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

RCLT. 9 - Franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati sulla scheda di polizza.

Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto con minimo e massimo

È un sistema misto tra Franchigia e Scoperto.

Scoperto 10%
Minimo di 500 euro
Massimo di 10.000 euro

- Ammontare del danno 5.000 euro
Il 10% di 5.000 è pari a 500 euro. Il minimo di scoperto è di 500 euro quindi tale importo resta a carico dell'Assicurato.
In questo caso, l'assicuratore paga 5.000 euro - 500 euro pari a 4.500 euro.
- Ammontare del danno 80.000 euro
Il 10% di 80.000 euro è pari a 8.000 euro. Considerando il minimo di 500 euro ed il massimo di 10.000 euro, l'importo di 8.000 euro resta a carico dell'Assicurato.
In questo caso, l'assicuratore paga 80.000 euro - 8.000 euro pari a 72.000 euro.
- Ammontare del danno 120.000 euro
Il 10% di 120.000 euro è pari a 12.000 euro. Il massimo è di 10.000 euro quindi resta a carico dell'Assicurato l'importo di 10.000 anziché di 12.000 euro.
In questo caso, l'assicuratore paga 120.000 euro - 10.000 euro pari a 110.000 euro.

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione PROFESSIONI LIBERALI TECNICHE**

| Garanzia | Scoperto % | Minimo di scoperto/Franchigia (euro) | Limite di indennizzo (euro) |
|--|------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| RC professionale | 10 | scheda di polizza | == |
| Danni all'opera | 10 | 5.000 | == |
| Mancato rispetto vincoli urbanistici | 10 | Scheda di polizza | Scheda di polizza |
| Mancata rispondenza opere | 10 | Scheda di polizza | Scheda di polizza |
| Sanzioni, multe ed ammende | 10 | Scheda di polizza | Scheda di polizza |
| Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore | 10 | Scheda di polizza | 100.000 |
| Interruzioni o sospensioni di attività | 10 | Scheda di polizza | 150.000 |
| Inquinamento aria, acqua, suolo | 10 | Scheda di polizza | 150.000 |
| Danni a impianti, macchinari e apparecchiature progettate | 10 | Scheda di polizza | Scheda di polizza |
| D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 | 10 | Scheda di polizza | 250.000 |

RCBC - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONI LIBERALI TECNICHE DEL BIOLOGO E CHIMICO

Che cosa posso assicurare

RCBC. 1 - Che cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Professionale tutela l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi.

Contro quali danni posso assicurarmi

RCBC. 2 - Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio.

RCBC. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile professionale

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi, compresi clienti, in conseguenza di fatti direttamente connessi all'esercizio delle attività professionali e di quelle ad esse accessorie e collaterali descritte in polizza.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

1. fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato ne deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c;
2. attività di volontariato;
3. attività di elaborazione dei dati dei propri clienti, se l'Assicurato si avvale di società di servizi o EDP (Electronic Data Processing) delle quali sia proprietario o possieda una quota eccedente il 50%.

L'Assicurato deve comunicare a Sara Assicurazioni il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio;

4. proprietà e/o uso di apparecchiature e strumenti inerenti l'attività svolta.
L'Assicurato deve comunicare a Sara Assicurazioni il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio;
5. azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per danni materiali e perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, e/o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;
6. perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore. **L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo pari al 10% del massimale indicato nella Scheda di Polizza;**
7. multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi i clienti dell'Assicurato. **L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo pari al 10% del massimale indicato nella Scheda di Polizza;**
8. rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche. **L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo di 250.000 euro;**
9. attività giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata;
10. attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato.

Se l'assicurazione è prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

11. la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo;
12. prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

L'Assicurato deve comunicare a Sara Assicurazioni il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio

RCBC. 3 - Condizioni Aggiuntive (operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (retroattività della garanzia a 10 anni).

L'articolo RCBC. 7 - Inizio e termine della garanzia, lettera a. è sostituito dal seguente testo:

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto.

L'assicurazione vale inoltre solo se:

1. le richieste sono relative a comportamenti colposi posti in essere non prima di 10 anni dalla data di stipula del contratto;
2. l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RCBC. 4 - Validità della garanzia

La garanzia è valida se:

1. L'Assicurato ed i suoi Addetti sono in possesso delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria. Abilitazioni e requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata della Polizza;
2. L'attività viene svolta nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano ed in assenza nei confronti dell'Assicurato di eventuali provvedimenti disciplinari (esclusi richiami verbali, avvertimenti e censure).

La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, ma solo se fatturata in Italia, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero.

RCBC. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

La garanzia non vale per l'esercizio di attività:

1. di responsabile di struttura, attività primaria le presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture analoghe né di direzione sanitaria in genere;
2. di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;
3. svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio;
4. contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
5. raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati e/o per danni e perdite patrimoniali attribuibili ad immunodeficienze, incluso AIDS.

La garanzia non comprende, inoltre, le perdite patrimoniali derivanti da:

6. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
7. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata.

L'assicurazione non comprende:

8. i rischi derivanti dalla proprietà, gestione ed esercizio di cliniche, centri specialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e strutture simili;
9. rimborsi a terzi, compresi i Clienti, di quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di competenze professionali;
10. danni punitivi o esemplari.

La garanzia non comprende, infine, danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

11. furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
12. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
13. detenzione o impiego di esplosivi;
14. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
15. amianto;
16. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation);
17. le richieste di risarcimento derivanti da fatti noti all'Assicurato in data antecedente a quella di decorrenza della polizza.

Sara Assicurazioni non fornisce comunque copertura, non è obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto se la fornitura di tale copertura, il pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione espone Sara Assicurazioni a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

RCBC. 6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

1. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente con lui convivente
2. le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

RCBC. 7 - Inizio e termine della garanzia

- a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto, se relative a comportamenti colposi posti in essere non prima di 5 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che

l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

- b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.**

Se il comportamento si protrae attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

- c. Se il rischio Assicurato è stato già coperto, senza interruzioni, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con Sara Assicurazioni, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente il periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata da Sara Assicurazioni.**

Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle garanzie in essa operanti della Polizza sostituita.

Se si realizza una sovrapposizione di coperture tra la presente e le precedenti stipulate dal Contraente o dall'Assicurato con Sara Assicurazioni, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente o l'Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

- d. In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.**

A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, Sara Assicurazioni si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati a Sara Assicurazioni nei 10 anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore al 100% dell'ultima annualità di premio, compreso l'eventuale saldo della regolazione premio.

Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente Polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel decennio.

- e. La garanzia assicurativa non è valida in caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari.**

- f. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto d., in caso di cessazione del contratto non derivante da recesso per sinistro, l'Assicurato può chiedere a Sara Assicurazioni che la garanzia resti operante per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati a Sara Assicurazioni nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto.**

A tal fine, entro e non oltre la data di scadenza del contratto, l'Assicurato deve comunicare in forma scritta a Sara Assicurazioni l'intenzione di avvalersi di tale facoltà.

In tal caso, entro trenta giorni dalla data di scadenza del contratto, deve essere perfezionata apposita appendice di presa d'atto del periodo di ultrattività decennale, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari a 5 (cinque) volte l'ultimo premio annuo di polizza versato per la garanzia Responsabilità Civile.

RCBC. 8 - Massimale

- 1. L'assicurazione è prestata con il limite del massimale indicato sulla Scheda di Polizza.**
- 2. Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati tra loro.**
- 3. Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.**

RCBC. 9 - Franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati sulla scheda di polizza.

Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto con minimo e massimo

È un sistema misto tra Franchigia e Scoperto.

Scoperto 10%
Minimo di 500 euro
Massimo di 10.000 euro

- Ammontare del danno 5.000 euro
Il 10% di 5.000 è pari a 500 euro. Il minimo di scoperto è di 500 euro quindi tale importo resta a carico dell'Assicurato.
In questo caso, l'assicuratore paga 5.000 euro - 500 euro pari a 4.500 euro.
- Ammontare del danno 80.000 euro
Il 10% di 80.000 euro è pari a 8.000 euro. Considerando il minimo di 500 euro ed il massimo di 10.000 euro, l'importo di 8.000 euro resta a carico dell'Assicurato.
In questo caso, l'assicuratore paga 80.000 euro - 8.000 euro pari a 72.000 euro.
- Ammontare del danno 120.000 euro
Il 10% di 120.000 euro è pari a 12.000 euro. Il massimo è di 10.000 euro quindi resta a carico dell'Assicurato l'importo di 10.000 anziché di 12.000 euro.
In questo caso, l'assicuratore paga 120.000 euro - 10.000 euro pari a 110.000 euro.

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione PROFESSIONI LIBERALI TECNICHE DEL BIOLOGO E CHIMICO**

| Garanzia | Scoperto % | Minimo di scoperto/Franchigia (euro) | Limite di indennizzo (euro) |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------------|
| RC professionale | 10 | scheda di polizza | == |
| Sanzioni, multe ed ammende | 10 | scheda di polizza | 10% del massimale di polizza |
| Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore | 10 | scheda di polizza | 10% del massimale di polizza |
| D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 | 10 | scheda di polizza | 250.000 |

RCS - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONI SANITARIE

Che cosa posso assicurare

RCS. 1 - Che cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Professionale tutela l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni materiali involontariamente causate a terzi.

Contro quali danni posso assicurarmi

RCS. 2 - Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio.

RCS. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile professionale

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni materiali involontariamente causati a terzi, compresi clienti e pazienti, in conseguenza di fatti che si verificano durante l'esercizio delle attività professionali indicate nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione comprende anche le perdite patrimoniali causate a terzi, compresi clienti e pazienti, non conseguenti a danni materiali.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

1. fatto doloso delle persone delle quali l'assicurato ne deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.;
2. interventi improrogabili - anche chirurgici - di pronto soccorso prestati in stato di necessità e/o calamità; anche quando la professione dichiarata in Polizza non preveda l'esercizio della chirurgia;
3. servizio di guardia medica o interdivisionale o di continuità assistenziale;
4. vizio di acquisizione del consenso/dissenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche. **L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo di 100.000 euro;**
- 5. attività di volontariato;**
6. attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato;
7. attività di elaborazione dei dati dei propri clienti e pazienti, se l'Assicurato si avvale di società di servizi o EDP **delle quali sia proprietario o possessa una quota superiore al 50%.**
L'Assicurato deve comunicare a Sara Assicurazioni il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio;
8. proprietà e/o uso di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attività svolta;
9. azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione per danni materiali e perdite patrimoniali causate a terzi, compresi clienti e pazienti, e/o perdite patrimoniali arretrate alla Pubblica Amministrazione;
10. perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
11. multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato. **L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo di 100.000 euro;**
12. rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche. **L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo di 250.000 euro;**
13. attività giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata;
14. attività professionale svolta in regime di intramoenia ed extramoenia;
15. indagini diagnostiche e manovre terapeutiche effettuate mediante l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri o altre attrezzature;
16. l'insorgenza di malattia conseguente ad encefalopatia spongiforme (BSE) come ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt - Jakob (vCJD). Tale estensione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento. **La garanzia è prestata con un sottolimito pari a 250.000 euro per sinistro e annualità assicurativa;**
17. la pratica di mesoterapia, magnetoterapia ionoforesi, diatermia, elettroterapie effettuate esclusivamente a scopi terapeutici, con esclusione del campo della medicina estetica e a condizione che tali pratiche rientrino nel campo specifico della professione medica assicurata;
18. l'impiego e/o prescrizione di farmaci omeopatici da parte di medici, se autorizzati e approvati dal Ministero della Salute, con esclusione in ogni caso della mancata rispondenza del trattamento e cura rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

RCS. 2.2 - Studio Associato

Se l'assicurazione è prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

1. la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo;
2. prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

L'Assicurato deve comunicare a Sara Assicurazioni il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio.

RCS. 3 - Condizioni Aggiuntive (operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

SARS COV-2

L'assicurazione comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi (comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a) virus SARS-CoV 2 o qualsiasi variante o mutazione dello stesso.

L'assicurazione è prestata fino al limite di indennizzo di 500.000 euro.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RCS. 4 - Validità della garanzia

La garanzia è valida se:

1. L'Assicurato ed i suoi Addetti sono in possesso delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria. Abilitazioni e requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata della Polizza;
2. L'attività viene svolta nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano ed in assenza nei confronti dell'Assicurato di eventuali provvedimenti disciplinari (esclusi richiami verbali, avvertimenti e censure).

La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, ma solo se fatturata in Italia, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero.

RCS. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

La garanzia non vale per l'esercizio di attività:

1. di medicina estetica e potenziativa e da interventi di chirurgia estetica o plastico-ricostruttiva. Sono esclusi anche i danni di natura estetica comunque derivanti da prestazioni mediche e/o interventi chirurgici anche di altro tipo;
2. di procreazione medicalmente assistita, di interruzione della gravidanza, di indagini predittive, di analisi genetiche, di interventi sul genoma, di attività di ricerca;
3. di responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture simili né di direzione sanitaria in genere;
4. di ricerca e di sperimentazione clinica, farmacologica, umana, scientifica, sugli animali;
5. svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio;
6. contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
7. di raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati. La presente esclusione si applica solo nel caso in cui l'attività svolta sia esclusivamente destinata allo svolgimento delle sopra elencate operazioni. Per danni e perdite patrimoniali attribuibili a immunodeficienze incluso AIDS;
8. di doping.

La garanzia non comprende i danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

9. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi sia obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
10. furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
11. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
12. detenzione o impiego di esplosivi;
13. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente o da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
14. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
15. amianto.

L'assicurazione non comprende, infine:

16. i rischi derivanti dalla proprietà, gestione ed esercizio di cliniche, centri specialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e strutture simili;
17. rimborsi a terzi, compresi i pazienti, di quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di competenze professionali;
18. i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo per i veterinari i danni agli animali;
19. i danni punitivi o esemplari;
20. attività svolte in paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari;
21. derivanti dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
22. derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, non corretto trattamento dei dati personali, ingiuria o diffamazione;
23. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi i clienti, (D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation);
24. L'assicurazione non comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi

(comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a):

- a) epidemie e pandemie, compresa qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV 2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa;
- b) omissione di attività volte a controllare, prevenire, contenere le suddette epidemie o pandemie (reali, presunte, sospette o minacciate);

25. le richieste di risarcimento derivanti da fatti noti all'Assicurato in data antecedente a quella di decorrenza della polizza.

Sara Assicurazioni non fornisce comunque copertura, non è obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto se la fornitura di tale copertura, il pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione espone Sara Assicurazioni a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

RCS. 6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

1. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente con lui convivente
2. le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

RCS. 7 - Inizio e termine della garanzia

- a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto, se relative a comportamenti colposi posti in essere non prima di 10 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.
- b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Se il comportamento si protrae attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

- c. Se il rischio Assicurato è stato già coperto, senza interruzioni, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con Sara Assicurazioni, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente il periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata da Sara Assicurazioni. Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle garanzie operanti nella Polizza sostituita.

Se si realizza una sovrapposizione di coperture tra la presente e le precedenti stipulate dal Contraente o dall'Assicurato con Sara Assicurazioni, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente o l'Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

- d. In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso. A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, Sara Assicurazioni si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati a Sara Assicurazioni nei 10 anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore al 100% dell'ultima annualità di premio, compreso l'eventuale saldo della regolazione premio. Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente Polizza. La garanzia è prestata fino al limite del massimale di Polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel decennio.
- e. La garanzia assicurativa non è valida in caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari.

RCS. 8 - Massimale

1. L'assicurazione è prestata con il limite del massimale indicato sulla Scheda di Polizza;
2. Il massimale per i danni materiali è valido anche per le perdite patrimoniale, se la Polizza assicura medici legali o medici del lavoro;
3. Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati;
4. Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

RCS. 9 - Franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata con applicazione di:

1. una franchigia di 250 euro per sinistro per i danni a cose, elevata a 500 euro per danni agli animali;
2. uno scoperto del 10% con il minimo indicato sulla scheda di polizza ed il massimo pari al 3% del massimale assicurato.

Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto con minimo e massimo

È un sistema misto tra Franchigia e Scoperto.

Scoperto 10%

Minimo di 500 euro

Massimo di 10.000 euro

- Ammontare del danno 5.000 euro
Il 10% di 5.000 è pari a 500 euro. Il minimo di scoperto è di 500 euro quindi tale importo resta a carico dell'Assicurato.
In questo caso, l'assicuratore paga 5.000 euro - 500 euro pari a 4.500 euro.
- Ammontare del danno 80.000 euro
Il 10% di 80.000 euro è pari a 8.000 euro. Considerando il minimo di 500 euro ed il massimo di 10.000 euro, l'importo di 8.000 euro resta a carico dell'Assicurato.
In questo caso, l'assicuratore paga 80.000 euro - 8.000 euro pari a 72.000 euro.
- Ammontare del danno 120.000 euro
Il 10% di 120.000 euro è pari a 12.000 euro. Il massimo è di 10.000 euro quindi resta a carico dell'Assicurato l'importo di 10.000 anziché di 12.000 euro.
In questo caso, l'assicuratore paga 120.000 euro - 10.000 euro pari a 110.000 euro.

Esempio di liquidazione con applicazione di una franchigia

Franchigia 500 euro

- Ammontare del danno da risarcire 450 euro
Se l'ammontare del risarcimento da pagare al danneggiato è uguale od inferiore a 500 euro, l'assicuratore non indennizza l'Assicurato; **il danno resta tutto a carico dell'Assicurato**
- Ammontare del danno da risarcire 800 euro
Se l'ammontare del risarcimento da pagare al danneggiato è superiore a 500 euro, l'assicuratore indennizza l'Assicurato per l'eccedenza rispetto a 500 euro.
In questo caso l'ammontare dell'indennizzo spettante all'Assicurato sarà pari a 300 euro (800 euro - 500 euro).

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

| Garanzia | Scoperto % | Minimo di scoperto/Franchigia (euro) | Limite di indennizzo (euro) |
|---|-------------------|--|------------------------------------|
| RC professionale | 10 | - minimo come da scheda di polizza - massimo pari al 3% del massimale | == |
| Sanzioni, multe ed ammende | 10 | - minimo come da scheda di polizza - massimo pari al 3% del massimale | 100.000 |
| Vizio acquisizione consenso | 10 | - minimo come da scheda di polizza - massimo pari al 3% del massimale | 100.000 |
| D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche | 10 | - minimo come da scheda di polizza - massimo pari al 3% del massimale | 250.000 |
| Malattia conseguente ad encefalopatia spongiforme (BSE) | 10 | - minimo come da scheda di polizza - massimo pari al 3% del massimale | 250.000 |
| SARS-COV-2 | 10 | - minimo come da scheda di polizza - massimo pari al 3% del massimale | 500.000 |

RCCG - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONI SANITARIE COLPA GRAVE (limitata alla sola Colpa Grave ex Art 9 Legge 24/2017)

Che cosa posso assicurare

RCCG. 1 - Che cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Professionale tutela l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni materiali involontariamente causati a terzi.

Contro quali danni posso assicurarmi

RCCG. 2 - Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio.

RCCG. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile professionale

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a seguito di sentenza definitiva con accertamento della colpa grave dell'Assicurato, per danni involontariamente causati a terzi che abbiano determinato:

1. morte o lesioni personali;
2. distruzione e/o deterioramento di beni fisicamente determinati conseguenti ad errori commessi nell'esercizio della professione indicata nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione opera nel caso di:

3. Azione di responsabilità amministrativa per colpa grave svolta nei confronti dell'Esercente la professione sanitaria operante nell'Azienda Sanitaria Pubblica, svolta anche in regime intra moenia in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti, o dell'Esercente la professione sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N., ai sensi dell'art. 9 comma 5 della legge 24/2017;
4. Azione di surrogazione ai sensi dell'Art. 1916, 1° comma Codice Civile, esperita dalla Società di assicurazione dell'Azienda Sanitaria Pubblica come previsto dall'art. 9 della legge 24/2017.

Nei limiti e termini sopra precisati, l'assicurazione vale anche con riferimento a:

5. interventi improrogabili - anche chirurgici - di pronto soccorso prestati in stato di necessità e/o calamità; anche quando la professione dichiarata in Polizza non preveda l'esercizio della chirurgia;
6. vizio di acquisizione del consenso/dissenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche. **L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo di 100.000 euro;**
7. perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore. **L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo di 100.000 euro;**
8. l'insorgenza di malattia conseguente ad encefalopatia spongiforme (BSE) come per esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt - Jakob (vCJD). **Tale estensione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento. La garanzia è prestata con un sottolimito pari a 250.000 euro per sinistro e annualità assicurativa;**
9. la pratica di mesoterapia, magnetoterapia ionoforesi, diatermia, elettroterapie effettuate esclusivamente a scopi terapeutici, con esclusione del campo della medicina estetica e a condizione che tali pratiche rientrino nel campo specifico della professione medica assicurata;
10. l'impiego e/o prescrizione di farmaci omeopatici da parte di medici, se autorizzati e approvati dal Ministero della Salute, **con esclusione in ogni caso della mancata rispondenza del trattamento e cura rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;**
11. **le perdite patrimoniali conseguenti alle attività previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo di 250.000 euro.**

RCCG. 3 - Condizioni Aggiuntive (operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

SARS COV-2

L'assicurazione comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi (comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a) virus SARS-CoV 2 o qualsiasi variante o mutazione dello stesso.

L'assicurazione è prestata fino al limite di indennizzo di 500.000 euro.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RCCG. 4 - Validità della garanzia

La garanzia è valida se:

1. **L'Assicurato ed i suoi Addetti sono in possesso delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria. Abilitazioni e requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata della Polizza;**
2. **L'attività viene svolta nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano ed in assenza nei confronti dell'Assicurato di eventuali provvedimenti disciplinari (esclusi richiami verbali, avvertimenti e**

censure).

La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero.

RCCG. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

La garanzia non vale per l'esercizio di attività:

1. di medicina estetica e potenziativa e da interventi di chirurgia estetica o plastico-ricostruttiva, sono esclusi anche i danni di natura estetica comunque derivanti da prestazioni mediche e/o interventi chirurgici anche di altro tipo;
2. di procreazione medicalmente assistita, di interruzione della gravidanza, di indagini predittive, di analisi genetiche, di interventi sul genoma, di attività di ricerca;
3. di responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture simili né di direzione sanitaria in genere;
4. di ricerca e di sperimentazione clinica, farmacologica, umana, scientifica, sugli animali;
5. contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
6. di raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati. La presente esclusione si applica solo nel caso in cui l'attività svolta sia esclusivamente destinata allo svolgimento delle sopra indicate mansioni.
7. Per danni e perdite patrimoniali attribuibili ad immunodeficienze incluso AIDS.
8. di doping.

La garanzia non comprende, inoltre, i danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

9. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi sia obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
10. furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
11. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
12. detenzione o impiego di esplosivi;
13. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente o da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
14. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
15. amianto.

L'assicurazione non comprende, infine:

16. i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo per i veterinari i danni agli animali;
17. i danni punitivi o esemplari;
18. attività svolte in paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'Assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.
19. riconducibili a prestazioni non rientranti nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN salvo quanto previsto all'articolo RCCG 2.1 - Assicurazione responsabilità civile professionale con riferimento all'attività professionale esercitata in:
 - a. regime intra moenia in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti e agli interventi professionali
 - b. effettuati per obbligo di solidarietà;
20. derivanti dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
21. derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, non corretto trattamento dei dati personali, ingiuria o diffamazione;
22. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi i clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation)
23. L'assicurazione non comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi (comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a):
 - a. epidemie e pandemie, ivi compresa qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV 2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa
 - b. omissione di attività volte a controllare, prevenire, contenere le suddette epidemie o pandemie (reali, presunte, sospette o minacciate).
24. le richieste di risarcimento derivanti da fatti noti all'Assicurato in data antecedente a quella di decorrenza della polizza.

Sara Assicurazioni non fornisce comunque copertura, non è obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto se la fornitura di tale copertura, il pagamento di qualsivoglia

sinistro o fornitura di tale prestazione espone Sara Assicurazioni a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

RCCG. 6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

1. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente con lui convivente
2. le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

RCCG. 7 - Inizio e termine della garanzia

1. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità del contratto, se relative a comportamenti colposi posti in essere non prima di 10 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.
2. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
Se il comportamento si protrae attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

3. Se il rischio Assicurato è stato già coperto, senza interruzioni, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con Sara Assicurazioni, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Sara Assicurazioni durante il periodo di validità della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente il periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata da Sara Assicurazioni. Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle garanzie operanti nella Polizza sostituita.

Se si realizza una sovrapposizione di coperture tra la presente e le precedenti stipulate dal Contraente o dall'Assicurato con Sara Assicurazioni, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente o l'Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

4. In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.
A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, Sara Assicurazioni si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati a Sara Assicurazioni nei 10 anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore al 100% dell'ultima annualità di premio, compreso l'eventuale saldo della regolazione premio. Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente Polizza.
La garanzia è prestata fino al limite del massimale di Polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel decennio.
5. La garanzia assicurativa non è valida in caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari.

RCCG. 8 - Massimale

1. L'assicurazione è prestata con il limite del massimale indicato sulla Scheda di Polizza;
2. Il massimale per i danni materiali è valido anche per le perdite patrimoniale, se la Polizza assicura medici legali o medici del lavoro;
3. Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati;
4. Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

RCCG. 9 - Franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato sulla Scheda di Polizza ed il massimo pari al 3% del massimale assicurato.

Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto con minimo e massimo

È un sistema misto tra Franchigia e Scoperto.

Scoperto 10%
Minimo di 500 euro
Massimo di 10.000 euro

- Ammontare del danno 5.000 euro
Il 10% di 5.000 è pari a 500 euro. Il minimo di scoperto è di 500 euro quindi tale importo resta a carico dell'Assicurato.
In questo caso, l'assicuratore paga 5.000 euro - 500 euro pari a 4.500 euro.
- Ammontare del danno 80.000 euro
Il 10% di 80.000 euro è pari a 8.000 euro. Considerando il minimo di 500 euro ed il massimo di 10.000 euro, l'importo di 8.000 euro resta a carico dell'Assicurato.
In questo caso, l'assicuratore paga 80.000 euro - 8.000 euro pari a 72.000 euro.
- Ammontare del danno 120.000 euro
Il 10% di 120.000 euro è pari a 12.000 euro. Il massimo è di 10.000 euro quindi resta a carico dell'Assicurato l'importo di 10.000 anziché di 12.000 euro.
In questo caso, l'assicuratore paga 120.000 euro - 10.000 euro pari a 110.000 euro.

Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONI SANITARIE COLPA GRAVE

| Garanzia | Scoperto % | Minimo di scoperto/Franchigia (euro) | Limite di indennizzo (euro) |
|---|------------|--|-----------------------------|
| RC professionale | 10 | - minimo come da scheda di polizza - massimo pari al 3% del massimale | == |
| Vizio acquisizione consenso | 10 | - minimo come da scheda di polizza - massimo pari al 3% del massimale | 100.000 |
| perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore. | 10 | - minimo come da scheda di polizza - massimo pari al 3% del massimale | 100.000 |
| Malattia conseguente ad encefalopatia spongiforme (BSE) | 10 | - minimo come da scheda di polizza - massimo pari al 3% del massimale | 250.000 |
| SARS-COV-2 | 10 | - minimo come da scheda di polizza - massimo pari al 3% del massimale | 500.000 |

RCU - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DA CONDUZIONE DELL'UFFICIO

Che cosa posso assicurare

RCU. 1 - Che cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente causati a terzi.

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO) tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione

Contro quali danni posso assicurarmi

RCU. 2 - Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio.

RCU. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

Sara assicurazioni indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto che si verifica in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.
3. conduzione dello studio assicurato;
4. svolgimento di attività all'esterno dello studio, compresi i danni presso terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute **fino al limite di indennizzo di 250.000 euro e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500 euro;**
5. proprietà ed esercizio di attrezzature, apparecchiature ed impianti specifici per lo svolgimento dell'attività;
6. attività di pulizia;
7. spargimento di acqua, anche a seguito di guasti di apparecchi domestici al servizio dello studio;
8. proprietà e detenzione di cani, compresa attività di vigilanza effettuata anche con guardiani anche armati;
9. proprietà e manutenzione dei fabbricati nei quali è ubicato lo studio assicurato, compresi i rischi derivanti dalla proprietà, uso e manutenzione di:
 - a. impianti, fissi e non, destinati alla conduzione dello studio
 - b. antenne radiotelevisive
 - c. spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino
 - d. tettoie, porte e cancelli manovrati anche elettricamente
 - e. strade private e parcheggi di pertinenza.
10. cose di terzi, compresi i clienti, in consegna e/o custodia all'Assicurato. **La garanzia è prestata fino al limite di indennizzo di 25.000 euro, con applicazione di una franchigia di 250 euro;**
11. cose degli Addetti. La garanzia è prestata fino al limite di indennizzo di 15.000 euro, con applicazione di una franchigia di 250 euro;
12. veicoli di terzi, compresi i clienti, durante operazioni di carico o scarico degli stessi o che si trovano in aree destinate a parcheggio, di pertinenza dello studio. **La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di 500 euro;**
13. la proprietà ed uso di biciclette e velocipedi;
14. la guida di veicoli da parte degli Addetti non di proprietà dell'Assicurato né da questi presi o dati in locazione, compresi i danni corporali subiti dai terzi trasportati;
15. interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, se conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. **La garanzia è prestata fino al limite di indennizzo di 250.000 euro e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500 euro;**
16. inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture. **La garanzia è prestata fino al limite di indennizzo di 150.000 euro e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500 euro;**
17. la responsabilità civile personale degli Addetti, per danni involontariamente causati a terzi, compresi i clienti, **escluso l'Assicurato stesso**, compresa la responsabilità personale degli Addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli Addetti, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;**
18. gli infortuni subiti dagli Addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente per attività, lavori o servizi commissionati a

terzi e per attività non svolte dagli Addetti.

RCU. 2.2 - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti (**escluse le malattie professionali**) - **purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge** - di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

La garanzia opera anche per:

1. quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;
2. l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
3. richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti;
4. gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, **limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso**;
5. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Limitatamente alle garanzie di cui ai precedenti punti 1., 2., 3. e 4., l'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di:

- **2.500 euro per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato**
- **5.000 euro per altri Addetti.**

Limitatamente al punto 5., la garanzia è prestata con applicazione della franchigia indicata nell'articolo RCU. 6 - Franchigie e scoperti.

L'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) vale per il rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale.

L'assicurazione opera se le malattie si manifestano in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e se sono conseguenza di fatti colposi commessi e che si verificano per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

L'assicurazione non vale per:

- 1) **gli Addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile**
- 2) **malattie professionali conseguenti:**
 - a. **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa**
 - b. **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.**

L'esclusione di cui al presente punto 2b) cessa di avere effetto per i danni che si verificano successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati le riparazioni e gli adattamenti.

- 3) **le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo, a Sara Assicurazioni, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente garanzia è prestata con massimale pari al 50% rispetto a quello indicato sulla Scheda di Polizza.

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e se detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RCU. 3 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

1. **esercizio di attività diverse da quelle dichiarate;**
2. **circolazione su aree pubbliche o ad esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
3. **provocati da soggetti non facenti parte dello studio;**
4. **da incendio, salvo quanto dispone l'articolo RCU. 2.1.4;**
5. **da furto e rapina;**
6. **da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli al portatore;**
7. **da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali dello studio;**
8. **a cose trasportate su veicoli;**
9. **a detenzione o impiego di esplosivi;**
10. **connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);**

11. da amianto;
12. da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico;
13. a natanti ed aeromobili.

Sono inoltre escluse le perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionali e i danni punitivi ed esemplari.

Sara Assicurazioni non fornisce comunque copertura, non è obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto se la fornitura di tale copertura, il pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione espone Sara Assicurazioni a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

RCU. 4 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

1. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;
3. i collaboratori, i dipendenti ed i sostituti processuali quando subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo, per i collaboratori ed i dipendenti, per i danni a cose degli addetti;
4. tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo lavoratori autonomi (compresi sostituti processuali) ai quali l'Assicurato ha commissionato attività specifiche o dei quali l'Assicurato si avvale a qualsiasi titolo, limitatamente a morte o lesioni come definite dall'art. 583 c.p. (escluse le malattie professionali);
5. le società o enti che, rispetto all'Assicurato sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
6. i conducenti di veicoli e le persone che si trovano con il medesimo nei rapporti di cui al punto 1., limitatamente a quanto previsto all'articolo RCU. 2.1.14.

RCU. 5 - Massimale

1. L'assicurazione è prestata fino al limite del massimale indicato sulla Scheda di Polizza che rappresenta il massimo esborso di Sara Assicurazioni qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o danneggiamento a cose e non si intende cumulabile con quello RCO.
2. Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta comunque unico anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati e/o tra più Addetti.
3. I massimali della presente Sezione non si intendono cumulabili con altri previsti per le medesime garanzie dalle altre Sezioni contrattuali se attivate; con l'intesa che, in caso di disaccordo tra le parti verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato.
4. Sara Assicurazioni risponde di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili, nel caso in cui l'Assicurato è responsabile solidalmente con altri soggetti.

RCU. 6 - Franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata con applicazione della franchigia di 250 euro per danni a cose, ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore previsti nella Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti.

Esempio di liquidazione con applicazione di una franchigia

Franchigia 500 euro

- Ammontare del danno da risarcire 450 euro
Se l'ammontare del risarcimento da pagare al danneggiato è uguale od inferiore a 500 euro, l'assicuratore non indennizza l'Assicurato; **il danno resta tutto a carico dell'Assicurato**
- Ammontare del danno da risarcire 800 euro
Se l'ammontare del risarcimento da pagare al danneggiato è superiore a 500 euro, l'assicuratore indennizza l'Assicurato per l'eccedenza rispetto a 500 euro.
In questo caso **l'ammontare dell'indennizzo spettante all'Assicurato sarà pari a 300 euro (800 euro - 500 euro).**

Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto con minimo

È un sistema misto tra Franchigia e Scoperto.

Scoperto 10%

Minimo di 500 euro

- Ammontare del danno 4.000 euro

Il 10% di 4.000 euro è pari a 400 euro. Il minimo di scoperto è di 500 euro quindi resta a carico dell'Assicurato questo importo.

In questo caso, **l'assicuratore paga 4.000 euro - 500 euro pari a 3.500 euro.**

- Ammontare del danno 6.000 euro

Il 10% di 6.000 euro è pari a 600 euro. Il minimo è di 500 euro quindi resta a carico dell'Assicurato l'importo di 600 euro.

In questo caso, **l'assicuratore paga 6.000 euro - 600 euro pari a 5.400 euro.**

RCU. 7 - Validità Territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI - CONDUZIONE DELL'UFFICIO

| Garanzia | Scoperto % | Minimo di scoperto/Franchigia (euro) | Limite di indennizzo (euro) |
|---|------------|--|-----------------------------|
| RCT | == | 250 | == |
| RCO | == | 2.500 o 5.000 a seconda del tipo di contratto di assunzione e del tipo addetto | == |
| Danni da incendio | 10 | 2.500 | 250.000 |
| Danni a cose in consegna e custodia | == | 250 | 25.000 |
| Danni a cose degli addetti | == | 250 | 15.000 |
| Danni ai veicoli di terzi, compresi i clienti | == | 500 | == |
| Danni da interruzione e sospensione di attività | 10 | 2.500 | 250.000 |
| Danni da inquinamento accidentale | 10 | 2.500 | 150.000 |

INC - SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Che cosa posso assicurare

INC. 1 - Che cosa si assicura

Sara Assicurazioni indennizza, **nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella scheda di polizza (e sempre che sia stato pagato il relativo premio)**, i beni, anche se di proprietà di terzi, di pertinenza dell'attività specificata in polizza, compresi gli eventuali magazzini che si trovino nell'ambito dei locali nell'ubicazione dell'attività indicata in polizza e che rientrino nelle seguenti partite:

- Fabbricato
- Contenuto

Contro quali danni posso assicurarmi

INC. 2 - Eventi assicurati

1. Incendio: combustione con fiamma fuori da appropriato focolare, compresi il sovrarisaldamento, il fumo, le esalazioni ed i vapori che derivano da tale combustione.
2. Fulmine.
3. Esplosione, implosione e scoppio, incluso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato.
4. Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, meteoriti, scorie, corpi volanti od orbitanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi, in ogni caso, ordigni esplosivi.
5. Rovina ascensori e montacarichi e simili, compresi i danni subiti dai medesimi.
6. Fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del Fabbricato, se detti impianti sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. **Il guasto non è assicurato se determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione.**
7. Implosione: repentino ed accidentale cedimento strutturale dovuto a sovrappressione esterna e/o depressione interna di serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere, parti di macchinari, attrezzature.

Sono esclusi i danni:

- a) **al macchinario e all'attrezzatura o loro parti in genere nelle quali si è verificato lo scoppio quando l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;**
 - b) **che si verificano in conseguenza di prove, esperimenti, collaudi o mancata osservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti ed installatori;**
 - c) **avvenuti per effetto di alterazione od omissione di controlli e di errata o mancata manovra.**
8. Onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
 9. Urto veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio.
 10. Fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi.

Sono esclusi i danni:

- a) **causati a lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;**
- b) **causati da usura o carenza di manutenzione;**
- c) **che si verificano in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti;**
- d) **dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, l'installatore od il fornitore;**
- e) **causati agli impianti fotovoltaici.**

In caso di sinistro viene applicato uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.

L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo di 5.000 euro per sinistro e anno assicurativo.

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di elevare il limite di indennizzo attivando la Condizione Fenomeno elettrico in aumento.

I danni da Fenomeno Elettrico alle Apparecchiature Elettroniche **sono esclusi se di origine interna.**

I danni da Fenomeno Elettrico alle Apparecchiature Elettroniche **sono invece compresi se di origine esterna e se le apparecchiature assicurate hanno sistemi di protezione - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computers d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) - contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.**

Il danno viene indennizzato con l'applicazione di uno scoperto del 25% nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente l'apparecchiatura assicurata e i sistemi di protezione.

I danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto se, al momento del sinistro, non esistono o non sono attivati i sistemi di protezione indicati.

11. Fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di guasto, occlusione o di rottura accidentale di impianti, cisterne, contenitori, pluviali, grondaie, condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, tabacco o rigurgito di fognature il tutto di pertinenza del fabbricato.

Sono esclusi i danni causati da:

- a) **umidità, stillicidio, ancorché dovuti a rottura;**

- b) usura, corrosione, difetto di materiali e mancata manutenzione
- c) a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo.

L'azione del ghiaccio e del gelo che provoca la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell'attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra. In quest'ultimo caso, l'attività svolta in tali fabbricati non deve essere stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.

L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con un minimo di 150 euro.

In caso di danno indennizzabile, Sara Assicurazioni indennizza anche le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione con uno scoperto del 10% con il minimo di 100 euro per sinistro e limite di indennizzo di 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo.

12. Eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non.

I danni che si verificano all'interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

L'assicurazione non comprende i danni causati da:

- a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
- d) cedimento o franamento del terreno se si verificano a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

L'assicurazione non comprende i danni subiti da:

- e) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- f) cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- g) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
- h) baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- i) impianti fotovoltaici.

L'evento è assicurato con una franchigia di 150 euro per sinistro ed il limite di indennizzo pari all'80% delle somme assicurate alle singole partite.

I danni prodotti dalla grandine ai fragili quali lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato - sono assicurati con una franchigia di 500 euro per sinistro ed un limite di indennizzo di 10.000 euro per sinistro ed anno assicurativo.

I danni dovuti a sovraccarico di neve, i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere ed all'impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Sono esclusi, inoltre, i danni:

- l) causati da valanghe e slavine;
- m) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi alla data di costruzione degli stessi, ed, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi;
- n) ai lucernari, vetrate, serramenti in genere, antenne, insegne, pannelli solari/impianti fotovoltaici, camini, ed all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

In caso di sinistro viene applicato uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di 500 euro e limite di indennizzo pari al 50% delle somme assicurate alle singole partite.

13. Eventi socio-politici, quali:

- a) scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi,
- b) terrorismo e sabotaggio organizzato.

L'assicurazione è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con l'avvertenza che, se l'occupazione medesima si protrae per oltre cinque giorni consecutivi, Sara Assicurazioni non risponde dei danni di cui al comma (a), anche se si sono verificati durante il suddetto periodo.

L'assicurazione, ferme restando tutte le Esclusioni previste dall'articolo INC. 6, non è operante per:

1. danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
2. i danni che si verificano nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
3. i danni da scritte o imbrattamento;
4. i danni che si verificano in occasione di furto.

L'assicurazione non comprende i danni di contaminazione biologica, nucleare e chimica conseguenti ad atti di Terrorismo e di Sabotaggio. L'evento di cui al comma a) scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi è assicurato con una franchigia di 150 euro per sinistro con il limite di indennizzo pari all'80% delle somme assicurate alle singole partite, per singolo sinistro e per anno assicurativo.

L'evento di cui al comma b) terrorismo e sabotaggio organizzato è assicurato con uno scoperto del 10% con un minimo di 500 euro per sinistro con il limite di indennizzo pari al 50% delle somme assicurate alle

singole partite, per singolo sinistro e per anno assicurativo.

14. I danni diretti e materiali subiti dagli impianti ed apparecchiature di misura, di distribuzione e di utilizzazione, al servizio del fabbricato assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica. **Sono escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica ed ogni impianto che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso.**

15. Danni consequenziali

Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, per effetto dei danni consequenziali che si verificano come conseguenza immediata degli eventi assicurati, compresi i guasti causati alle cose assicurate per azione dell'Autorità, dell'Assicurato o da chi per lui, allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un evento assicurato.

16. Altre spese ed oneri di liquidazione

Sara Assicurazioni rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:

a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico idoneo i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, **con il massimo di 25.000 euro.**

Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo** e senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo SXINC.13 - Assicurazione Parziale - "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio.

c) le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione dei fabbricati danneggiati dal sinistro stesso **fino alla concorrenza di 5.000 euro** senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo INC.13 - Assicurazione Parziale - "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio.

d) le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro presente nella definizione "Cose particolari" distrutte o danneggiate dagli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 25.000 euro per sinistro e per anno assicurativo** e senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo INC.13 - Assicurazione Parziale - "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio; Sara Assicurazioni effettua il risarcimento a rifacimento avvenuto **e non risponde delle spese sostenute dopo 12 mesi dalla data del sinistro;**

e) le spese sostenute dall'Assicurato per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;

f) in caso di dispersione di gas derivante da rottura accidentale degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, Sara Assicurazioni indennizza:

1) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni o parte di esse e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;

1) le spese strettamente connesse e necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato e per sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

Se a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non sono reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, Sara Assicurazioni corrisponde comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate, ferme le somme massime sotto indicate.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate e quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di 200 euro per sinistro e con il limite di indennizzo di 10.000 euro per sinistro ed anno assicurativo.

INC. 3 - Condizioni operanti quando riferite ai rischi assicurati in polizza

PERDITA CANONI DI LOCAZIONE

Sara Assicurazioni paga la parte di canone relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile perché inagibili a causa di sinistro indennizzabile che ha colpito la partita fabbricati e tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili.

L'assicurazione è prestata per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati e comunque non oltre il limite di un anno e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato.

La presente garanzia non è operante in presenza di polizza collegata "danni da interruzione di esercizio".

COLPA GRAVE

Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente polizza, causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

COESISTENZA ASSICURAZIONE ELETTRONICA

L'assicurazione non è operante per i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche", se la polizza prevede l'operatività della garanzia "Elettronica".

INC. 4 - Condizioni Aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

INCENDIO BASE

Sara Assicurazioni risponde esclusivamente dei danni causati al Fabbricato ed al Contenuto da incendio, esplosione, scoppio, fulmine.

INCENDIO FORMULA MUTUO

In deroga all'articolo INC. 2.1 - Eventi assicurati - della garanzia Incendio, Sara Assicurazioni risponde esclusivamente dei danni causati al fabbricato da incendio, esplosione, scoppio, fulmine.

CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Se in polizza è richiamata la formulazione a primo Rischio Assoluto del Contenuto, in caso di sinistro non si fa luogo, per tale partita, alla applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo INC. 13 - Assicurazione Parziale - "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio. Inoltre non è operante l'articolo INC. 3.6 - "Compensazione fra partite" della sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

RISCHIO LOCATIVO

Sara Assicurazioni, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali causati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo SXINC. 13 - Assicurazione Parziale - "Cosa fare in caso di sinistro" se la somma assicurata a questo titolo risulta inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

RICORSO TERZI

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. **L'assicurazione è prestata fino al limite del massimale riportato nella Scheda di Polizza.**

Il sinistro è indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed è **prestata con il limite pari al 10% del massimale indicato nella Scheda di Polizza. L'assicurazione non comprende i danni:**

- 1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, e le cose trasportate sugli stessi mezzi;**
- 2. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- 3. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio e ogni altro parente od affine con lui convivente;**
- 4. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- 5. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

FENOMENO ELETTRICO IN AUMENTO

A parziale deroga dell'articolo INC. 2.1 - Eventi assicurati, punto 10, con la presente garanzia il limite di indennizzo è elevato a 10.000 euro. Fermi scoperto e minimo di scoperto del citato articolo.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO

La somma integrativa indicata sulla Scheda di polizza è prestata per elevare il limite di indennizzo previsto al punto 16, lettera a) dell'articolo INC. 2.1 - Eventi assicurati; **sono in ogni caso escluse le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.**

INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

Sara Assicurazioni a parziale deroga dell'articolo INC. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione, punto 4 della garanzia Incendio, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto, un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario del 15% delle somme complessivamente assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto, **La garanzia opera quando il sinistro provoca una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata.**

La presente garanzia non è operante se attivata la partita "Maggiori costi".

MAGGIORI COSTI

Sara Assicurazioni, a parziale deroga dell'articolo INC. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione, punto 4 della garanzia Incendio, indennizza, fino al limite della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate, se necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività ed in presenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. **La garanzia opera quando il sinistro provoca una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata.**

La garanzia è prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia è limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Sara Assicurazioni non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

1. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
2. difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per questa garanzia non è operante l'articolo SXINC. 13 Assicurazione Parziale - "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio.

Questo evento assicurato è prestato con una franchigia di tre giorni e con un limite massimo di 90 giorni.

La presente garanzia non è operante se attivata partita Indennità aggiuntiva a percentuale.

VETRI, CRISTALLI ED INSEGNE

Sara Assicurazioni assicura, fino al limite delle somme indicate in polizza, le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, compresi specchi, non destinati alla vendita ed installate su vetrine o porte, oppure collocate all'interno dell'esercizio, contro i danni materiali e diretti derivanti da rotture.

La garanzia è estesa alle lastre, iscrizioni, decorazioni, vetrinette, insegne, installate all'esterno del fabbricato o nelle immediate vicinanze dell'esercizio assicurato.

Sono comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge e dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi quindi l'assicurazione è stipulata dal Contraente anche per conto dei terzi proprietari e comproprietari.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto cioè fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, senza applicazione della regola proporzionale.

Non sono risarcibili i danni:

1. che si verificano in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
2. che si verificano in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.);
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane;
4. causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente dei familiari conviventi o, se l'Assicurato è persona giuridica, del legale rappresentante, dei soci delle Società di persone o comunque dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;
5. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
6. indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
7. derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, quelli avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di straordinaria manutenzione e quelli alle lastre che non siano perfettamente integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

Questo evento assicurato è prestato con una franchigia di 50 euro per lastra.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

INC. 5 - Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata in base alla condizione che l'edificio del quale fa parte lo studio assicurato sia:

1. **adibito ad abitazione civile e/o ad uffici o studi professionali, per almeno i 2/3 della superficie complessiva dei piani coperti e nella parte residua non esistano industrie, discoteche, night club;**
2. **in buone condizioni di statica e manutenzione;**
3. **costruito, per almeno l'80% delle rispettive superfici, con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili.**

INC. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione esclude i danni diversi da quelli indennizzabili precisati all'articolo INC. 2.1 - Eventi assicurati.

L'assicurazione inoltre esclude i seguenti danni, anche se derivanti da uno degli Eventi garantiti:

1. **causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;**

2. di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di governi o di autorità, anche locali, di diritto o di fatto, salvo quanto previsto all'articolo INC. 2.1 - Eventi assicurati, punto 13 Eventi socio-politici;
3. dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
5. occasionati da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione ed allagamento, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata;
6. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
7. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Sara Assicurazioni non fornisce comunque copertura, non è obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto se la fornitura di tale copertura, il pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione espone Sara Assicurazioni a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

INC. 7 - Cose non assicurate

Non sono assicurate le seguenti cose:

1. veicoli iscritti al P.R.A., natanti, aeromobili, locomotive, mezzi di trasporto su rotaie e gli accessori esistenti sugli e negli stessi;
2. l'area su cui sorge il fabbricato;
3. boschi, alberi, colture di ogni tipo e animali in genere;
4. preziosi, intendendosi per tali: i gioielli e gli articoli in oro, platino, palladio e gli oggetti fabbricati o montati su tali metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate;
5. le pellicce naturali.

INC. 8 - Limiti di indennizzo - Contenuto

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

1. Valori: fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto. Il sottolimito non può essere inferiore ad 1.500 euro ed il massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo non può essere superiore ad 3.000 euro;
2. Oggetti d'arte: fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 10.000 euro per singolo oggetto, per sinistro e per anno assicurativo;
3. Cose particolari: fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto;
4. Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato (dipendenze): fino al 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

INC. 9 - Forma di assicurazione

Le coperture della presente Sezione sono prestate nella forma a Valore Intero ad eccezione delle partite/garanzie per le quali è prevista la copertura a primo rischio assoluto.

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI**

| Garanzia | Scoperto % | Minimo di scoperto/Franchigia (euro) | Limite di indennizzo (euro) |
|--|-------------------|---|---|
| Fenomeno elettrico | 10 | 250 | 5.000 |
| Fenomeno elettrico con danno alle apparecchiature, ma non ai sistemi di protezione | 25 | == | 5.000 |
| Fenomeno elettrico con danno alle apparecchiature, in assenza di sistemi di protezione | 50 | == | 5.000 |
| Fuoriuscita di acqua | 10 | 150 | 250.000 |
| Fuoriuscita di acqua - spese per ricerca e riparazione | 10 | 100 | 5.000 |
| Evento atmosferico | == | 150 | 80% della somma assicurata alla singola partita |
| Evento atmosferico - danni da grandine | == | 500 | 10.000 |
| Evento atmosferico - altri danni (sovraccarico neve, lucernai, vetrate, ecc.) | 10 | 500 | 50% della somma assicurata alla singola partita |
| Eventi socio-politici: scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi | == | 150 | 80% della somma assicurata alla singola partita |
| Eventi socio-politici: terrorismo e sabotaggio organizzato | 10 | 500 | 50% della somma assicurata alla singola partita |
| Altre spese/oneri di liquidazione: spese di demolizione, sgombero e trasporto | == | == | 25.000 |
| Altre spese/oneri di liquidazione: spese di rimozione, trasporto e ricollocamento | == | == | 10% dell'indennizzo con il massimo di 5.000 |
| Altre spese/oneri di liquidazione: spese per la riprogettazione dei fabbricati danneggiati | == | == | 5.000 |
| Altre spese/oneri di liquidazione: spese per operazioni di rifacimento di dati, programmi, disegni, ecc. | == | == | 10% dell'indennizzo con il massimo di 25.000 |
| Altre spese/oneri di liquidazione: spese di riparazione o sostituzione tubature del gas/demolizione o ripristino di parti del Fabbricato | == | 200 | 10.000, con supplemento massimo del 20% dell'indennizzo in caso di materiali di rivestimento, pavimentazioni non più reperibili |
| Ricorso Terzi - Danni da interruzioni/sospensioni di utilizzo beni o attività | == | == | 10% del massimale |
| Fenomeno elettrico in aumento | 10 | 250 | somma assicurata alla relativa partita elevato di 5.000 |
| Indennità aggiuntiva a percentuale | == | == | 15% delle somme complessivamente assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto |
| Maggiori costi | == | 3 giorni | 90 giorni |
| Vetri, cristalli ed insegne | == | 50 per lastra | == |

FR - SEZIONE FURTO

Che cosa posso assicurare

FR. 1 - Che cosa si assicura

Sono assicurati i danni da furto e rapina arrecati al Contenuto - anche se di proprietà di terzi - destinato all'attività riportata sulla Scheda di polizza e che si trovano all'interno del Fabbricato indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

FR. 2 - Eventi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio.

FR. 2.1 - Eventi assicurati

1. Furto all'interno dei locali assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

- a. violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 - 2) uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - 3) uso di chiavi false;
 - 4) uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;
- b. con scalata o seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale;
- c. in modo clandestino, se l'asportazione della refurtiva avviene a locali chiusi.
È compreso il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro familiari) solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, se l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi;
Se per tutte le cose assicurate, o per parte di esse, sono previste in polizza particolari difese interne, Sara Assicurazioni è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, viola tali difese come previsto alla lettera a.
Sono parificati ai danni di furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

È inoltre compreso il furto commesso, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, senza introduzione nei locali:

- 1) quando, durante i periodi di chiusura diurna e serale, le vetrine - se fisse - e le porte-vetrate - se efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso e il furto avviene con rottura;
 - 2) attraverso le luci di serramenti, dove ammesse, e di inferrate con rottura del vetro retrostante;
 - 3) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.
- 2. Rapina e/o estorsione** che avviene nei locali dell'Azienda, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia è prestata **con applicazione di uno scoperto del 20% per valori, preziosi ed oggetti d'arte.**
- 3. Atti vandalici** che si verificano in occasione di Furto o tentato Furto, la garanzia è prestata **con un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 5.000 euro per sinistro ed anno assicurativo.**
- 4. Guasti cagionati dai ladri** alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi. **La garanzia è prestata con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 1.000 euro per sinistro ed anno assicurativo.**
La garanzia non opera se il fabbricato risulta disabitato, in corso di costruzione o ristrutturazione al momento del sinistro.
- 5. Rapina commessa su clienti e fornitori.** L'assicurazione vale per la perdita di indumenti ed effetti personali, compresi denaro e preziosi, a seguito di rapina avvenuta all'interno dei locali su clienti e fornitori. **La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di:**
- a. **2.000 euro per sinistro ed anno assicurativo per indumenti, effetti personali e preziosi;**
 - b. **300 euro per sinistro ed anno assicurativo per il denaro.**

FR. 3 - Altre spese ed oneri di liquidazione

Sara Assicurazioni rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:

1. le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente sceglie e nomina conformemente al disposto dell'articolo SXIFE. 2 - Procedura per la valutazione del danno - delle Norme comuni alle garanzie Incendio-Furto-Elettronica, e la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito **entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con il massimo di 1.000 euro per sinistro ed annualità assicurativa;**

2. le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle Cose particolari distrutte o danneggiate da uno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione. L'assicurazione è prestata **fino al limite del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 500 euro. Sara Assicurazioni effettua il risarcimento a rifacimento avvenuto e non risponde delle spese sostenute dopo 12 mesi dalla data del sinistro;**
3. le spese documentate, necessariamente sostenute, per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di sottrazione o di smarrimento delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti; **il rimborso è comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 60 giorni dal sinistro. L'assicurazione è prestata con il limite di 250 euro per anno assicurativo.**
4. le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli altri addetti, a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) che hanno dato origine a sinistro indennizzabile a termini dell'articolo FR. 2. - Eventi assicurati, punto 2 Rapina e/o estorsione o della Condizione Aggiuntiva (operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di polizza) "Portavalori" della Garanzia Furto **L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 20% e limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 1.000 euro.**
5. le spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione allo scopo di migliorare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme, e rafforzare, mediante la blindatura di porte o l'installazione di inferriate o meccanismi simili, i mezzi di chiusura dei locali preesistenti al sinistro, contenenti le cose assicurate, se danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione. **Tali spese devono essere sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro e documentate ai fini della loro definizione. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 1.000 euro per sinistro e per anno assicurativo.**

FR. 4 - Garanzie complementari(operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

RAPINA VALORI

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo FR. 9 - Limiti massimi di indennizzo – contenuto, Sara Assicurazioni indennizza i danni derivanti da Rapina e/o estorsione di Valori e Preziosi per la somma assicurata alla relativa partita. Fermo quanto disposto all'articolo FR. 2.1 - Eventi assicurati punto 2. Rapina e/o estorsione.

PORTAVALORI

Sara Assicurazioni indennizza i danni derivanti dalla sottrazione di denaro o di valori di pertinenza dello studio (ed inerenti l'attività dichiarata) durante il trasporto degli stessi, a seguito di:

1. furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
2. furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
3. rapina/estorsione.

La garanzia è prestata esclusivamente:

- a. per denaro e valori portati dall'Assicurato, da uno dei suoi familiari o da un dipendente incaricato, fuori dai locali dell'Azienda, per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa;
- b. durante l'orario di lavoro tra le ore 7 e le ore 23;
- c. per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 65 anni;
- d. in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

In caso di sinistro, Sara Assicurazioni corrisponde l'indennizzo **con applicazione di uno scoperto del 20%, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.**

Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità è determinata ai sensi dell'articolo NC. 2 "Altre assicurazioni" delle Norme comuni, senza tenere conto dello scoperto che viene detratto successivamente dall'importo così calcolato.

FURTO VALORI CUSTODITI IN CASSAFORTE

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo FR. 9 - Limiti massimi di indennizzo - contenuto, Sara Assicurazioni indennizza i danni derivanti da Furto valori in cassaforte per la somma assicurata alla relativa partita.

INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI

Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, che si manifesta attraverso furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che:

1. tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
2. il reato sia accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, Sara Assicurazioni risponde solo se l'attività criminosa ha inizio durante la validità dell'assicurazione.

Se nel periodo che intercorre tra dette azioni, l'assicurazione è venuta a cessare, Sara Assicurazioni risponde unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, anche se le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine sono considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

L'assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l'infedeltà è scoperta o doveva essere scoperta ai sensi dell'articolo 1176 secondo comma del Codice Civile, per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%, con un minimo di 2.500 euro.

IMPIANTO AUTOMATICO DI ALLARME ANTIFURTO

Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. il Contraente o l'Assicurato dichiara che i locali sono protetti da un impianto automatico di allarme antifurto e che detto impianto è messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

Se l'impianto per qualsiasi motivo non entra in funzione o non è attivato, in caso di furto è operante lo scoperto previsto in polizza.

In caso di mancato funzionamento e/o attivazione, Sara Assicurazioni corrisponde all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, **diminuita dello scoperto del 20%, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Tale scoperto assorbe eventuali altri scoperti previsti dalla polizza. Se è prevista una franchigia, la stessa, fermo lo scoperto di cui sopra, viene considerata come minimo assoluto; se sono previste più franchigie il minimo è pari alla franchigia più elevata.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

FR. 5 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

La garanzia furto all'interno dei locali assicurati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Se in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, le caratteristiche costruttive dei locali non sono conformi a quanto indicato nel presente punto, **Sara Assicurazioni corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine della presente sezione, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non viene applicato se la difformità è stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali.**

FR. 6 - Mezzi di chiusura dei locali (24B)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m.:

1. dal suolo o da superfici acquee;
2. da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, o protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, o commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

FR. 7 - Scoperto per mezzi di chiusura non conformi a quanto dichiarato

Sara Assicurazioni corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza se i mezzi di protezione e chiusura non sono conformi a quanto previsto dalla condizione precedente Mezzi di chiusura dei locali (24B).

Il rimanente 20% resta a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'articolo NC. 2 Altre assicurazioni delle Norme comuni, senza tenere conto dello scoperto che viene detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Detto scoperto viene applicato quando le difformità dei mezzi di protezione e chiusura riguardino aperture diverse da quelle utilizzate dall'autore del furto per introdursi nei locali contenenti le cose assicurate.

FR. 8 - Coesistenza di scoperti e/o franchigie

In caso di coesistenza di scoperti e/o franchigie, la percentuale di scoperto massimo da applicare viene fissata nel 30%. Se è prevista anche una franchigia, fermi gli scoperti di cui sopra, tale franchigia viene considerata come minimo assoluto; se sono previste più franchigie, il minimo assoluto è pari alla franchigia più elevata.

Esempio di liquidazione con applicazione di una franchigia

Franchigia 500 euro

- Ammontare del danno da risarcire 450 euro
Se l'ammontare del risarcimento da pagare al danneggiato è uguale od inferiore a 500 euro, **l'assicuratore non indennizza l'Assicurato; il danno resta tutto a carico dell'Assicurato.**
- Ammontare del danno da risarcire 800 euro
Se l'ammontare del risarcimento da pagare al danneggiato è superiore a 500 euro, l'assicuratore indennizza l'Assicurato per l'eccedenza rispetto a 500 euro.
In questo caso l'ammontare dell'indennizzo spettante all'Assicurato sarà pari a 300 euro (800 euro - 500 euro).

Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto

Scoperto 10%

Ammontare del danno 1.000 euro

Il 10% di 1.000 euro, pari a 100 euro, resta a carico dell'Assicurato.

In questo caso, l'assicuratore paga il 90% di 1.000 euro, pari a 900.

Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto con minimo

È un sistema misto tra Franchigia e Scoperto.

Scoperto 10%

Minimo di 500 euro

- Ammontare del danno 4.000 euro
Il 10% di 4.000 è pari a 400 euro. Il minimo di scoperto è di 500 euro quindi resta a carico dell'Assicurato questo importo.
In questo caso, l'assicuratore paga 4.000 euro - 500 euro pari a 3.500 euro.
- Ammontare del danno 6.000 euro
Il 10% di 6.000 euro è pari a 600 euro. Considerando il minimo è di 500 euro quindi resta a carico dell'Assicurato l'importo di 600 euro.
In questo caso, l'assicuratore paga 6.000 euro - 600 euro pari a 5.400 euro.

Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto con minimo e massimo

È un sistema misto tra Franchigia e Scoperto.

Scoperto 10%
Minimo di 500 euro
Massimo di 10.000 euro

- Ammontare del danno 5000 euro
Il 10% di 5.000 è pari a 500 euro. Il minimo di scoperto è di 500 euro quindi tale importo resta a carico dell'Assicurato.
In questo caso, l'assicuratore paga 5.000 euro - 500 euro pari a 4.500 euro.
- Ammontare del danno 80.000 euro
Il 10% di 80.000 euro è pari a 8.000 euro. Considerando il minimo di 500 euro ed il massimo di 10.000 euro, l'importo di 8.000 euro resta a carico dell'Assicurato.
In questo caso, l'assicuratore paga 80.000 euro - 8.000 euro pari a 72.000 euro.
- Ammontare del danno 120.000 euro
Il 10% di 120.000 euro è pari a 12.000 euro. Il massimo è di 10.000 euro quindi resta a carico dell'Assicurato l'importo di 10.000 anziché di 12.000 euro.
In questo caso, l'assicuratore paga 120.000 euro - 10.000 euro pari a 110.000 euro.

FR. 9 - Limiti massimi di indennizzo - contenuto

L'assicurazione è prestata con i seguenti sottolimiti:

Salvo quanto previsto dall'art 1914 c.c. per nessun titolo Sara Assicurazioni paga somme maggiori di quelle assicurate alle singole partite riportate di polizza con i seguenti sottolimiti:

1. Valori e Preziosi non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 1.000 euro;
2. Oggetti d'arte non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 5.000 euro per singolo oggetto e per sinistro. Se è assicurata una raccolta o collezione e la stessa viene asportata parzialmente, Sara Assicurazioni risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
L'assicurazione è prestata, per una sola serie, con il limite di indennizzo di 15.000 euro.
3. Cose particolari: non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di per singolo oggetto e per sinistro.

Rimane in ogni caso operante quanto previsto dall'art 1914 c.c.

FR. 10 - Massimo di indennizzo per mezzo forte

L'assicurazione è prestata, per ciascun mezzo forte di custodia, con i seguenti limiti di indennizzo, ferma la somma assicurata:

1. 15.000 euro per ogni armadio corazzato o cassaforte senza grado dichiarato dal costruttore e di peso inferiore a 1.000 Kg o cassaforte di livello 0 EN/ICIM;
2. 25.000 euro per ogni cassaforte di grado A (o superiore) o cassaforte di I livello EN/ICIM (o superiore) o cassaforte priva di grado dichiarato dal costruttore ma di peso superiore a 1.000 Kg.

I limiti massimi di indennizzo sono definiti indifferentemente dal fatto che la garanzia sia prestata con la sola presente polizza oppure con contemporanee altre polizze, anche di diversi assicuratori.

Dove coesistono più assicurazioni sugli stessi enti e per gli stessi rischi, Sara Assicurazioni è obbligata al massimo per la sola quota parte che si ottiene applicando a ciascun limite sopra indicato per ogni singolo mezzo di custodia, il rapporto tra la somma assicurata con la presente polizza e la totalità delle somme assicurate, partita per partita, di tutte le assicurazioni esistenti al momento del sinistro, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

FR. 11 - Ponteggi ed impalcature

Se sul fabbricato contenente le cose assicurate sono eretti per qualsiasi motivo ponteggi, impalcature o strutture similari, anche se allarmati, sull'ammontare del danno viene applicato uno scoperto del 20% dell'importo liquidato a termini di polizza, che rimane a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. L'Assicurato è esonerato dal darne notizia all'Assicuratore.

FR. 12 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al contraente od all'assicurato

Se il furto o la rapina è commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, Sara Assicurazioni corrisponde l'indennizzo decurtato di uno scoperto del 20% che rimane a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro

scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia viene considerata minimo assoluto.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo viene determinato ai sensi dell'articolo NC. 2 "Altre assicurazioni" delle Norme comuni, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo che viene detratto successivamente dall'importo così calcolato.

FR. 13 - Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto".

FR. 14 - Coesistenza assicurazione elettronica

Se la polizza prevede l'operatività della garanzia "Elettronica", dalla copertura della presente Garanzia sono esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche". Se il danno indennizzabile è superiore alla somma assicurata con la partita Elettronica, la garanzia Furto opera a secondo rischio.

FR. 15 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Sara Assicurazioni non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

1. avvenuti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Per Valori e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
2. agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'articolo FR. 2.1 - "Eventi assicurati";
4. causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
5. causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;
6. causati da e/o che si sono verificati in occasione di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
7. che si sono verificati in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
8. indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
9. ai veicoli a motore in genere, se non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata;
10. Per i Valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a:
 - a. truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
 - b. smarrimento o misteriosa sparizione;
 - c. ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
 - d. furto dei Valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;
 - e. furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.

Sara Assicurazioni non fornisce comunque copertura, non è obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto se la fornitura di tale copertura, il pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione espone Sara Assicurazioni a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione FURTO

| Garanzia | Scoperto % | Minimo di scoperto/Franchigia | Limite di indennizzo |
|---|--|--------------------------------------|---|
| Rapina e/o estorsione | 20 | == | == |
| Atti vandalici | == | == | 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 5.000 euro per sinistro ed anno assicurativo |
| Guasti cagionati dai ladri | == | == | 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 1.000 euro per sinistro ed anno assicurativo |
| Rapina commessa su clienti e fornitori | 10 | == | - 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 1.000 euro per sinistro ed anno assicurativo, per indumenti, effetti personali e preziosi. - 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 300 euro per sinistro ed anno assicurativo, per il denaro |
| Spese ed onorari del perito | == | == | 3% dell'indennizzo con il massimo di 1.000 euro per sinistro ed anno assicurativo |
| Spese per rifacimento dati, programmi, disegni, immagini e cose distrutte o danneggiati dagli Eventi assicurati | == | == | 10% dell'indennizzo con il massimo di 500 euro e comunque entro 12 mesi dalla data del sinistro |
| Spese per sostituzione serrature | == | == | 250 euro per anno assicurativo e comunque entro 60 giorni dal sinistro |
| Spese sanitarie per infortunio a seguito di scippo o rapina | 20 | == | 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 1.000 euro per sinistro ed anno assicurativo |
| Spese per il potenziamento dei sistemi di protezione e prevenzione | == | == | 1.000 euro per sinistro ed anno assicurativo e comunque entro 60 giorni dalla data del sinistro |
| Somma integrativa Rapina Valori | == | == | 1.000 euro |
| Portavalori | 20 | == | == |
| Somma integrativa Furto Valori custoditi in cassaforte | == | == | 1.000 euro |
| Somma integrativa Guasti cagionati dai ladri | == | == | 1.000 euro |
| Infedeltà dei Dipendenti | 20 | 2.500 euro | |
| Impianto automatico di allarme antifurto | 20 | == | == |
| Mezzi di chiusura non conformi | 20 | == | == |
| Mezzo forte di custodia senza gradi dichiarato dal costruttore e con peso inferiore a 1.000 kg | == | == | 15.000 euro |
| Cassaforte di grado A o di I livello EN/ICIM o di grado non dichiarato con peso superiore a 1.000 kg | == | == | 25.000 euro |
| Ponteggi ed impalcature | 20 | == | == |
| Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato | 20 30 se operante in concomitanza con altro scoperto di polizza | == | == |

ALLEGATO "A"

CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI CUSTODIA (NORMATIVA A.N.I.A.)

Sono "mezzi di custodia": armadi corazzati, cassaforti, camere di sicurezza o corazzate, cassette di sicurezza (tradizionali, antieffrazione e antirapina), casse continue di versamento, distributori automatici di valori (cash dispenser e cambiavalute automatici), mezzi forti adibiti al temporaneo deposito di valori.

Tali mezzi devono rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive:

Armadio corazzato

- A. Pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti. Battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere.
- B. Movimento di chiusura:
 - 1. manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - 2. riferato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- C. Peso minimo: 300 kg.

Cassaforte di grado A

- A. Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).
- B. Movimento di chiusura:
 - 1. manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, o su profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle cassaforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - 2. riferato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- C. Peso minimo: 200 kg.

N.B. - Le cassaforti di peso inferiore a 200 kg debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno parete.

Cassaforte di grado B

- A. Pareti e battente di adeguato spessore, costruiti con strati di materiali rigidamente ancorati tra loro ed atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anti-cannello ossiacetilenico almeno su tutta la superficie del battente.
- B. Movimento di chiusura:
 - 1. manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle cassaforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - 2. riferato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
 - 3. con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
- C. Peso minimo: 700 kg.

Cassaforte di grado C

- A. Pareti e battente costituiti da difese specifiche, con accorgimenti difensivi idonei, in grado di resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico. Lo spessore delle pareti e del battente non deve essere inferiore a 90 mm, oppure a 50 mm qualora le difese siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa).
- B. Movimento di chiusura:
 - 1. manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli od a lama continua, posti su tutti i lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, o un profilo continuo ad incastro antistrappo, nelle cassaforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - 2. riferato da una serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e da una serratura a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno due;
 - 3. con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
- C. Peso minimo: 700 kg.

CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI CUSTODIA (NORMATIVA UNI - EN - ICIM)

La norma UNI- EN 1143-1 classifica i mezzi di custodia in quattordici gradi da 0 a 13 ottenuti in base a prove soggettive. Il sistema di certificazione ICIM, che trae origine dal progetto di normativa europea di cui sopra, si basa sui seguenti documenti:

ICIM 45R003 - Regolamento per la certificazione dei prodotti;

ICIM 45R004 - Regolamento per l'uso del Marchio di Conformità ICIM da parte di aziende con Certificazione di Prodotto ICIM;

ICIM 70R002 - Regole particolari per la concessione di autorizzazione all'uso del marchio di conformità ICIM per casseforti e camere corazzate;

ICIM 70R013 - Regole particolari per la concessione di autorizzazione all'uso del marchio di conformità ICIM per gli armadi corazzati;

ICIM 70R018 - Regole particolari per la concessione di autorizzazione all'uso del marchio di conformità ICIM per le casseforti per casse automatiche (Atm).

EL - SEZIONE ELETTRONICA

Che cosa posso assicurare

EL. 1 - Che cosa si assicura

Apparecchiature elettroniche (definizione)

Si assicurano esclusivamente le Apparecchiature elettroniche, intendendosi per tali: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Il tutto posto nei locali del fabbricato in cui si svolge l'attività indicata in polizza.

Sono comunque esclusi i telefoni cellulari, smartphone e tablet.

Contro quali danni posso assicurarmi

EL. 2 - Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio.

EL. 2.1 - Assicurazione elettronica

Sara assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è prestata nei limiti e con gli scoperti previsti all'articolo EL. 13 - Massimale e scoperti.

Sono compresi:

- 1. le spese di sgombero e trasporto** dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati.
La garanzia è prestata fino al limite di 3.000 euro anche in eccedenza alla somma assicurata;
- 2. i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili** che l'Assicurato deve sostenere in caso di danni indennizzabili ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati. Per conduttori esterni devono intendersi tutti i cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
La garanzia è prestata fino al limite di 3.000 euro anche in eccedenza alla somma assicurata;
- 3. le spese e gli onorari del perito** che l'Assicurato sceglie e nomina conformemente al disposto di cui all'articolo **SXIFE. 2 - Procedura per la valutazione del danno** delle "Norme comuni alle garanzie Incendio-Furto-Elettronica" e la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, **il tutto fino al limite del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di 3.000 euro anche in eccedenza alla somma assicurata.**
- 4. I danni da Fenomeno Elettrico alle Apparecchiature Elettroniche, se di origine esterna, solo se le apparecchiature assicurate sono protette con sistemi di protezione - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computers d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) - contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.**

EL. 3 - Condizioni aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE

Sara assicurazioni indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, e per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata, solo se l'evento è conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. **Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione e/o a seguito di eliminazione per errore o per svista.**
Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro 1 anno dal giorno del sinistro, vengono indennizzate solo le spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni;
- la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, solo se conseguente a sinistro indennizzabile a termine della presente sezione.
Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari, o comunque non avvengono entro 1 anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, per il software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di 250 euro, per singolo sinistro e con il limite del 15% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 7.000 euro.

La presente condizione aggiuntiva è a Primo Rischio Assoluto.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA

A parziale deroga dell'articolo EL. 12 - Rischi esclusi dall'assicurazione, punto 16, quando si verifica un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provoca l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, Sara Assicurazioni indennizza le spese straordinarie documentate, sostenute nei 30 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica, **solo se necessarie per il proseguimento dell'attività e relative a:**

1. uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazione di servizi da parte di terzi;
4. lavoro straordinario.

L'indennizzo viene limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

Sara Assicurazioni non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

5. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
6. difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

Sara Assicurazioni indennizza le spese sostenute entro 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro, e paga fino al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.000 euro per singolo sinistro.

IMPIEGO MOBILE

Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura e costruzione, esse possano essere trasportati e utilizzate in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

L'assicurazione opera esclusivamente per il furto delle apparecchiature assicurate quando:

1. sono posti sottotetto a fabbricati diversi da quello indicati in polizza a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità previste all'Art. 2 "Eventi assicurati" della Sezione furto;
2. sono lasciati all'interno di autoveicoli a condizioni che il furto sia commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo; l'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali, fra le ore 07:00 e le ore 23:00 a seguito di:
3. furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
4. furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
5. rapina/estorsione.

La garanzia è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata:

6. con lo scoperto del 25% relativamente ai punti 2, 3, 4, 5;
7. con lo scoperto e relativo minimo previsti nell'articolo EL. 2.1 - Assicurazione Elettronica, per tutti gli altri danni assicurati.

Sara Assicurazioni paga fino al 15% della somma assicurata con il massimo di 1.000 euro per singolo sinistro e anno assicurativo.

La presente condizione aggiuntiva è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

EL. 4 - Caratteristiche costruttive del fabbricato (danni da incendio e da furto)

I danni materiali e diretti derivanti da incendio delle cose assicurate sono indennizzabili a condizione che l'attività esercitata e le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate siano conformi a quanto previsto all'articolo INC. 5 - Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato, della garanzia Incendio.

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate sono indennizzabili a condizione che le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate e i mezzi di protezione e chiusura dello stesso siano conformi a quanto descritto agli articoli FR. 5 - Caratteristiche costruttive del fabbricato e FR. 6 - Mezzi di chiusura dei locali, della garanzia Furto.

EL. 5 - Modalità di perpetrazione del furto

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse con le modalità previste dell'articolo FR. 2.1 - "Eventi assicurati" della Sezione furto che è integralmente richiamato.

Sono espressamente richiamati gli articoli della sezione Furto:

FR. 11 - Ponteggi ed impalcature

FR. 12 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato

FR. 7 - Scoperto per mezzi di chiusura non conformi a quanto dichiarato

FR. 8 - Coesistenza di scoperti e/o franchigie

EL. 6 - Colpa grave

Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti solo per i danni da incendio derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

EL. 7 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Sara Assicurazioni rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, solo se l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

EL. 8 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale

Il valore assicurabile è il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale, o, se questa non è più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, e delle imposte, se queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

EL. 9 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

EL. 10 - Coesistenza Assicurazione Incendio e Furto

Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente sezione sono escluse dalle coperture previste dalle garanzie Incendio e/o Furto e Rapina. Se il danno indennizzabile in caso di furto è superiore alla somma assicurata con la sezione Elettronica, la garanzia Furto opera a secondo rischio, se attivata.

EL. 11 - Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata a valore intero.

Le estensioni di garanzia disciplinate all'articolo EL. 3 - Condizioni aggiuntive:

- Supporti dati, software in licenza d'uso e programmi di utente
- Impiego mobile

sono prestate a Primo rischio assoluto.

Se in polizza è richiamata la formulazione a primo Rischio Assoluto della garanzia Elettronica, in caso di sinistro non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo SXEL. 4.1 Assicurazione Parziale - "Cosa fare in caso di sinistro" della garanzia Elettronica.

EL. 12 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Sara Assicurazioni non indennizza i danni:

- 1. che si sono verificati in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;**
- 2. causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;**
- 3. causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori, o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;**
- 4. causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane, tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;**
- 5. da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;**
- 6. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;**
- 7. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;**
- 8. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;**
- 9. i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non stipulato;**
- 10. che si sono verificati in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;**
- 11. che si sono verificati in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, comprese le relative;**
- 12. operazioni di carico e scarico;**

13. di natura elettrica che si sono verificati senza concorso di causa esterna;
14. di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
15. attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo, o a difetti noti al Contraente, o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
16. per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dall'articolo EL. 2.1 - Assicurazione Elettronica;
17. indiretti, salvo quanto previsto dall'articolo EL. 3 - Condizioni aggiuntive, INDENNITÀ AGGIUNTIVA;
18. da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
19. non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
20. ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, ed a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili che si sono verificati anche ad altre parti delle cose assicurate;
21. causati da (o connessi a) cyber risks e virus informatici.

Sono inoltre esclusi:

22. le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
23. i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna.

Sara Assicurazioni non fornisce comunque copertura, non è obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto se la fornitura di tale copertura, il pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione espone Sara Assicurazioni a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

EL. 13 - Massimale e scoperti

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto".

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica e con applicazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.

I danni da Fenomeno Elettrico di origine esterna:

- **nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura elettronica senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto.** Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'apparecchiatura assicurata e i sistemi di protezione.
- **Se al momento del sinistro invece non esistono o non sono attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto.**

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione ELETTRONICA**

| Garanzia | Scoperto % | Minimo di scoperto/Franchigia | Limite di indennizzo |
|--|-------------------|--------------------------------------|--|
| Elettronica | 10 | 250 | == |
| Spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro | 10 | 250 | 3.000 euro |
| Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili | 10 | 250 | 3.000 euro |
| Spese ed onorari del perito | 10 | 250 | 10% dell'indennizzo con il limite di 3.000 euro |
| Supporto dati e software | 10 | 250 | 15% dell'indennizzo con il limite di 7.000 euro |
| Indennità aggiuntiva | 10 | 250 | 15% dell'indennizzo con il limite di 5.000 euro e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro |
| Apparecchiature ad impiego mobile: se lasciate all'interno di autoveicoli, in caso di furto/scippo/rapina o estorsione | 25 | == | 15% dell'indennizzo con il limite di 1.000 euro |
| Apparecchiature ad impiego mobile: se posti sottotetto a fabbricati | 10 | 250 | 15% dell'indennizzo con il limite di 1.000 euro |
| Danno da fenomeno elettrico di origine esterna in presenza di sistemi di protezione attivati | 25 | == | == |
| Danno da fenomeno elettrico di origine esterna in assenza o mancata attivazione di sistemi di protezione | 50 | == | == |

NCIFE - NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA

NCIFE. 1 - Ispezione delle cose assicurate

Sara Assicurazioni ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il **Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

NCIFE. 2 - Trasloco

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione, fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento di rischio, le garanzie sono estese alla nuova ubicazione per il periodo strettamente necessario alle operazioni di trasloco e con il massimo di 7 giorni.

L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. **Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto a Sara Assicurazioni entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.**

Al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre i 7 giorni, la presente estensione di garanzia cessa la sua efficacia e il contratto deve essere sostituito per assicurare la nuova ubicazione di rischio.

NCIFE. 3 - Esempi di liquidazione con applicazione di una franchigia o di uno scoperto con minimo e massimo

Esempio di liquidazione con applicazione di una franchigia

Franchigia 500 euro

- Ammontare del danno da risarcire 450 euro
Se l'ammontare del risarcimento da pagare al danneggiato è uguale od inferiore a 500 euro, l'assicuratore non indennizza l'Assicurato; **il danno resta tutto a carico dell'Assicurato**
- Ammontare del danno da risarcire 800 euro
Se l'ammontare del risarcimento da pagare al danneggiato è superiore a 500 euro, l'assicuratore indennizza l'Assicurato per l'eccedenza rispetto a 500 euro.
In questo caso **l'ammontare dell'indennizzo spettante all'Assicurato sarà pari a 300 euro (800 euro - 500 euro).**

Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto con minimo

È un sistema misto tra Franchigia e Scoperto.

Scoperto 10%

Minimo di 500 euro

- Ammontare del danno 4.000 euro
Il 10% di 4.000 euro è pari a 400 euro. Il minimo di scoperto è di 500 euro quindi resta a carico dell'Assicurato questo importo.
In questo caso, l'assicuratore paga 4.000 euro - 500 euro pari a 3.500 euro.
- Ammontare del danno 6.000 euro
Il 10% di 6.000 euro è pari a 600 euro. Il minimo è di 500 euro quindi resta a carico dell'Assicurato l'importo di 600 euro.
In questo caso, l'assicuratore paga 6.000 euro - 600 euro pari a 5.400 euro.

Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto con minimo e massimo

È un sistema misto tra Franchigia e Scoperto.

Scoperto 10%

Minimo di 500 euro

Massimo di 10.000 euro

- Ammontare del danno 5.000 euro
Il 10% di 5.000 è pari a 500 euro. Il minimo di scoperto è di 500 euro quindi tale importo resta a carico dell'Assicurato.
In questo caso, l'assicuratore paga 5.000 euro - 500 euro pari a 4.500 euro.
- Ammontare del danno 80.000 euro
Il 10% di 80.000 euro è pari a 8.000 euro. Considerando il minimo di 500 euro ed il massimo di 10.000 euro, l'importo di 8.000 euro resta a carico dell'Assicurato.
In questo caso, l'assicuratore paga 80.000 euro - 8.000 euro pari a 72.000 euro.
- Ammontare del danno 120.000 euro
Il 10% di 120.000 euro è pari a 12.000 euro. Il massimo è di 10.000 euro quindi resta a carico dell'Assicurato l'importo di 10.000 anziché di 12.000 euro.
In questo caso, l'assicuratore paga 120.000 euro - 10.000 euro pari a 110.000 euro.

DPP - SEZIONE DATA AND PRIVACY PROTECTION

Norme generali

Premessa

L'Assicurazione vale esclusivamente per:

1. richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI POLIZZA;
2. eventi assicurati scoperti per la prima volta DURANTE IL PERIODO DI POLIZZA e denunciati dall'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI POLIZZA.

NGDPP. 1 - Cessazione dell'assicurazione

Salvo quanto previsto all'articolo NC. 9 Recesso in caso di sinistro, delle Norme Comuni, ed indipendentemente dal momento in cui Sara Assicurazioni ne è informata, **questa copertura cessa con effetto immediato nel caso di:**

1. scioglimento della società o dell'associazione professionale;
2. cessazione dell'Attività;
3. ritiro dall'Attività o morte dell'Assicurato;
4. fusione od incorporazione della società o dell'associazione professionale;
5. messa in liquidazione anche volontaria della società;
6. sospensione, cancellazione o radiazione dal relativo Ordine Professionale;
7. perdita o revoca dell'abilitazione all'esercizio della professione;
8. insolvenza, fallimento o ammissione a qualsivoglia ulteriore procedura fallimentare dell'Assicurato o ammissione ad una procedura di sovraindebitamento.

In tutti questi casi, l'Assicurazione resta efficace per i sinistri e/o le Richieste di Risarcimento e le circostanze che possono dare origine ad un sinistro dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad eventi avvenuti anteriormente alla data di cessazione e comunque fino alla scadenza del Periodo di Polizza.

NGDPP. 2 - Fusioni ed acquisizioni

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Sara Assicurazioni, e comunque entro sette giorni dalla data di accadimento, se nel corso di durata del Periodo di Polizza, l'Assicurato acquisisce un'altra società o si consolida o si fonda con o è acquisito da altro soggetto giuridico, o cede sostanzialmente tutto il proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico

La copertura è garantita ai sensi di Polizza solo se l'Assicurato ottiene il consenso scritto da Sara Assicurazioni, alla variazione della copertura assicurativa ed effettua il versamento dell'eventuale premio addizionale.

NGDPP. 3 - Surroga

Per ogni pagamento che Sara Assicurazioni effettua a termini di questo contratto, Sara Assicurazioni subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all'Assicurato per il recupero di quanto pagato.

L'Assicurato esegue e fornisce gli strumenti ed i documenti necessari e si adopera in ogni modo per garantire tali diritti.

L'Assicurato non compie alcuna azione che possa pregiudicare tali diritti. Ogni recupero viene computato anzitutto per le spese di surrogazione, e successivamente per la perdita subita da Sara Assicurazioni, e infine per la Franchigia. Ogni importo aggiuntivo recuperato viene versato al Contraente.

Sara Assicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso i professionisti facenti parte della società assicurata e gli addetti dell'Assicurato.

NGDPP. 4 - Richieste di risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa

Se l'Assicurato è complice o provoca dolosamente un sinistro o una Richiesta di Risarcimento falsa o fraudolenta riguardo ad un Sinistro o una Richiesta di Risarcimento, esagera dolosamente l'ammontare del Danno e/o dichiara fatti non rispondenti al vero, produce documenti falsi, occulta prove, oppure agevola illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, egli perde il diritto ad ogni indennizzo ed il presente Contratto è automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto di Sara Assicurazioni alla rivalsa contro l'Assicurato per indennizzi già effettuati relativamente alla stessa Richiesta di Risarcimento.

NGDPP. 5 - Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano nel mondo intero; gli effetti debbono essere trattati processualmente nel territorio italiano.

NGDPP. 6 - Foro competente

Per le controversie relative al Contratto è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria Italiana competente per territorio, in funzione della residenza o del domicilio del Contraente o degli aventi diritto.

Che cosa posso assicurare

DPP. 1 - Assicurato

Il soggetto assicurato è il Professionista per l'attività indicata nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità personale degli Addetti del Contraente nello svolgimento delle loro mansioni.

Se l'assicurazione è stipulata da uno studio professionale o da una associazione professionale la qualifica di Assicurato è estesa ai singoli professionisti soci della società o che fanno parte dello studio associato o associazione professionale o che operano stabilmente per conto dello studio associato o associazione professionale Contraente, solo se abilitati alla professione in base alle norme vigenti.

Contro quali danni posso assicurarmi

DPP. 2 - Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio.

DPP. 2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) di danni involontariamente causati a terzi determinati da:

1. violazione dei Dati Personali e/o di Informazioni Societarie di Terzi;
2. inosservanza della Legge sulla Notifica della Violazione;
3. malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica che comportino:
 - a. violazione dei Dati Personali presenti in Sistemi Informatici di Terzi causata dalla trasmissione di un Codice Maligno (malicious code);
 - b. partecipazione del Sistema Informatico dell'Assicurato ad un Denial of Service Attack (DDoS) nei confronti di un Sistema Informatico di Terzi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità personale degli Addetti del Contraente nello svolgimento delle loro mansioni.

La presente garanzia viene prestata con le delimitazioni indicate nella Scheda di Polizza.

DPP. 2.2 - Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) di danni involontariamente causati a terzi determinati da:

1. diffamazione o danno reputazionale;
2. violazione della proprietà intellettuale;
3. violazione o interferenza del diritto alla privacy;

in conseguenza alla pubblicazione o trasmissione sul sito dell'Assicurato, o spazio/pagina su Social media di un contenuto multimediale incluso testo, grafica, audio e video che possono essere trasmesse su internet o rete di computer.

A parziale deroga delle esclusioni di polizza, Sara Assicurazioni risarcisce la Responsabilità o gli obblighi contrattuali assunti o derivanti o risultanti da violazioni od inadempimenti di un contratto o di un accordo scritto o verbale.

Sono escluse dalla presente garanzia i danni risultanti da ogni obbligo effettivo o asserito di eseguire pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi; sono inoltre esclusi i costi o spese sostenuti dall'Assicurato o da terzi per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di Materiale Pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti ed i prodotti contenenti tali Materiali Pubblicitari, informazioni, contenuti o media.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità personale degli Addetti del Contraente nello svolgimento delle loro mansioni.

La presente garanzia viene prestata con le delimitazioni indicate nella Scheda di Polizza.

DPP. 2.3 - Estensione qualifica di Assicurato

Se l'assicurazione è stipulata da uno studio professionale o da una associazione professionale, la qualifica di Assicurato è estesa ai singoli professionisti:

- soci della società
- o che fanno parte dello studio associato o associazione professionale
- o che operano stabilmente per conto dello studio associato o associazione professionale Contraente,

se abilitati alla professione in base alle norme vigenti. I singoli Assicurati sono considerati terzi tra loro per le Richieste di Risarcimento relative a Violazione dei Dati Personali.

DPP. 2.4 - Outsourcing Provider

Sara Assicurazioni garantisce qualsiasi Evento assicurato la cui origine derivi da un Outsourcing provider che fornisce servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato come se tale evento abbia origine dal Sistema informatico dell'Assicurato.

Sono esclusi gli Eventi la cui origine derivi da un Outsourcing provider che fornisce Internet service, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.

DPP. 3 - Garanzia di Responsabilità

La copertura assicurativa di cui all'articolo DPP. 2 può essere integrata dalle seguenti estensioni.

DPP. 3.1 - Servizi per la gestione di una violazione della privacy

Sara Assicurazioni indennizza le spese sostenute dall'Assicurato, **solo se le ha preventivamente autorizzate**, in conseguenza di una effettiva o sospetta Violazione dei Dati o Malf funzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica, per i seguenti servizi:

1. servizi legali - assistenza legale in favore dell'Assicurato per valutazione degli obblighi derivanti dalla Legge sulla Notifica della Violazione applicabile o del Merchant Services Agreement, e in relazione al coordinamento dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy elencati di seguito;
2. servizi di Esperti informatici - assistenza da parte di un esperto di sicurezza informatica al fine di determinare l'esistenza, la causa o lo scopo di un'attuale o potenziale Violazione dei Dati Personali e/o di Informazioni Societarie di Terzi o di eliminarla o contenerla, se la Violazione dei Dati Personali e/o di Informazioni Societarie di Terzi è ancora attiva sui Sistemi Informatici dell'Assicurato;
3. servizi di Notifica per ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei dati; per provvedere alla notifica ai Soggetti Titolari a seguito di una Violazione dei Dati;
4. servizi di call center - la messa a disposizione di un call center per fornire informazioni ai Soggetti Titolari interessati da una Violazione dei Dati, in eccesso rispetto al Massimale per notifiche a Soggetti Titolari;
5. servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione - il monitoraggio del credito, il monitoraggio dell'identità o altra soluzione selezionata in accordo con Sara Assicurazioni ed offerti ai Soggetti Titolari potenzialmente coinvolti a causa della Violazione dei Dati in eccesso rispetto al Massimale per notifiche a Soggetti Titolari;
6. spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi - i costi per pubbliche relazioni o gestione della crisi, **che siano approvati preventivamente da Sara Assicurazioni a propria discrezione, e che siano strettamente diretti a mitigare il danno per l'Assicurato.**
7. **Servizi per la Gestione di una violazione della Privacy svolti da Fornitori di servizi selezionati dall'Assicurato di concerto con Sara Assicurazioni.**

La presente garanzia viene prestata con le delimitazioni indicate nella Scheda di Polizza.

DPP. 3.2 - Costi di istruttoria

Sara Assicurazioni indennizza le spese sostenute dall'Assicurato, **solo se le ha preventivamente autorizzate**, in conseguenza di qualsiasi richiesta di informazioni, indagine amministrativa, o procedimento avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del Garante per la Protezione dei dati personali o comunque di qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di Dati personali in conformità con qualsiasi legge sulla protezione dei dati derivante dalla violazione di una Legge sulla Privacy.

La presente garanzia viene prestata con le delimitazioni indicate nella Scheda di Polizza.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

DPP. 4 - Inizio e termine della garanzia

(valido per le garanzie prestate dagli articoli RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY e RESPONSABILITÀ PER L'ATTIVITÀ MULTIMEDIALE E PUBBLICITARIA)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e relative a fatti accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

I «sinistri in serie», cioè i sinistri aventi tutti la stessa causa prima, sono considerati come fossero un unico sinistro, con data di accadimento pari alla data di accadimento del primo sinistro della serie.

Per i «sinistri in serie», la data della prima Richiesta di Risarcimento è valida per tutte le Richieste di Risarcimento anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione, **ma solo se le stesse siano presentate entro un anno dalla data della prima Richiesta di Risarcimento.**

DPP. 5 - Requisiti minimi per l'operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia adottato:

1. una Politica Privacy
2. misure di Sicurezza Informatica

Per le organizzazioni che hanno oltre 30 Addetti, l'Assicurazione è prestata a condizione che:

3. **esista un piano di Gestione della Business Continuity o un piano di Disaster Recovery, o un piano di Incident Response ad eventuale introduzione di Codice Maligno all'interno dei sistemi informatici;**
4. **gli addetti che accedono in remoto alla rete aziendale utilizzino una VPN (Virtual Private Network), o altri strumenti analoghi di autenticazione che consentano di creare una rete privata virtuale a garanzia di privacy, anonimato e sicurezza dei dati attraverso un canale di comunicazione riservato tra dispositivi.**

DPP. 6 - Massimali

Il Massimale Aggregato indicato nella Scheda di Polizza **rappresenta il massimo esborso di Sara Assicurazioni prestato a copertura di tutte le Perdite** - diverse dai costi per i Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy- ai sensi della presente Polizza, fermo restando quanto previsto dall'Art. 1917, comma 3, c.c. per le sole Spese di Difesa. I sottolimiti previsti in Polizza, dove applicabili, costituiscono parte integrante del Massimale Aggregato e non vanno a sommarsi allo stesso.

DPP. 6.1 - Massimale per servizi per la gestione di una violazione della privacy

1. Per i **Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati** è previsto un Massimale separato ed in aggiunta rispetto al Massimale Aggregato.
2. Per **Servizi Legali, Servizi di Esperti Informatici, Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi**, il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta il **limite aggregato e cumulativo di copertura per tali servizi**.
3. Il Massimale delle notifiche in favore dei Soggetti Titolari indicato in Scheda di Polizza costituisce il **numero massimo dei soggetti cui verrà inviata una notifica od offerto un servizio di call center o di monitoraggio dell'identità**, da effettuarsi (anche in via di tentativo) per qualsiasi incidente (o serie di incidenti) che possa far sorgere l'obbligo di copertura per i Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy.
Per le Notifiche Individuali a residenti fuori dall'Unione Europea è previsto il sottolimito del 10%. Il sottolimito è parte delle Notifiche Individuali e non in aumento alle stesse.

DPP. 7 - Franchigie

La garanzia è prestata con applicazione della Franchigia per sinistro indicata nella Scheda di Polizza. In caso di **Sinistro che coinvolga più garanzie**, viene applicata la Franchigia maggiore tra quelle previste per le relative garanzie interessate.

Per i Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy, la Franchigia indicata in Scheda di Polizza viene applicata separatamente rispetto alla Franchigia per qualsiasi sinistro ed è valida per ogni evento da cui derivino obblighi per Servizi Legali, Servizi di Esperti Informatici, Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi.

Esempio di liquidazione con applicazione di una franchigia

Franchigia 500 euro

- Ammontare del danno da risarcire 450 euro
Se l'ammontare del risarcimento da pagare al danneggiato è uguale od inferiore a 500 euro, l'assicuratore non indennizza l'Assicurato; **il danno resta tutto a carico dell'Assicurato**
- Ammontare del danno da risarcire 800 euro
Se l'ammontare del risarcimento da pagare al danneggiato è superiore a 500 euro, l'assicuratore indennizza l'Assicurato per l'eccedenza rispetto a 500 euro.
In questo caso **l'ammontare dell'indennizzo spettante all'Assicurato sarà pari a 300 euro (800 euro - 500 euro)**.

DPP. 8 - Rischi esclusi dall'assicurazione

La copertura prevista dalla presente Assicurazione non si applica a **Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da:**

1. **danni alle Persone dovuti a lesioni personali, malattia, morte;**
2. **danni alle Cose e relativo pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni materiali, compresa la perdita del loro uso; i beni materiali non includono i dati elettronici; salvo quanto previsto dall'articolo Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy;**
3. **dolo del Contraente o dell'Assicurato, e dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci;**
4. **direttamente o indirettamente, guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, esercizio di potere militare, legge marziale, usurpazione di potere. La presente esclusione non si applica agli atti di Terrorismo Informatico;**
5. **direttamente o indirettamente, confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del Sistema informatico dell'Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;**
6. **direttamente o indirettamente, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto o da danno ambientale;**
7. **direttamente o indirettamente, esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
8. **pretese connesse a Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di una organizzazione governativa nazionale, regionale, provinciale, locale o di altro tipo (inclusa qualsiasi istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea); salvo quanto previsto, se richiamati, dagli articoli Costi di Istruttoria e Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati;**
9. **sanzioni o penali;**
10. **importi illegalmente sottratti all'Assicurato, da parte di un terzo, tramite trasferimento elettronico di tali importi a seguito di diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato o con alterazione dei dati nel sistema Informatico dell'Assicurato;**
11. **guasto o interruzione di alimentazione ad una infrastruttura energetica o di telecomunicazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione, qualunque ne sia la causa, che**

- fornisce tali servizi all'Assicurato, se tale infrastruttura non è sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
12. errore che si verifica in occasione di programmazione, progettazione, sviluppo ingegnerizzazione o codifica di un software o di un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del Sistema informatico e/o un'elaborazione errata dei Dati;
 13. mancata o assente programmazione, progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione del Sistema informatico dell'Assicurato delle misure tecniche ed organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati;
 14. interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell'Assicurato;
 15. spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del Sistema informatico dell'Assicurato;
 16. violazione o abuso di brevetti o segreti industriali; salvo quanto disciplinato dall'articolo Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy;
 17. violazione della reputazione, della privacy e dell'immagine, tramite email, forum salvo quanto previsto dall'articolo Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria;
 18. errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'Attività multimediale, incluse garanzie o dichiarazioni di costo o stime di costo contrattuale;
 19. pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, o su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
 20. mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
 21. danni presunti o derivanti da responsabilità contrattuale, salvo quanto previsto dall'articolo Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria;
 22. inosservanza della legislazione sulla protezione dei dati per Pretese derivanti da qualsiasi effettiva o asserita:
 - a. illecita raccolta, trattamento o acquisizione di Dati Personali o altre informazioni personali anche il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; o il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consentire o meno alla raccolta, divulgazione o uso di Dati Personali;
 - b. trasmissione o pubblicazione non autorizzata di e-mail, messaggistica istantanea, spamming, messaggi di testo, sms, fax, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni;
 - c. illecita attività di telepromozione;
 - d. attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video; qualora qualsiasi delle sopra menzionate attività siano state svolte dall'Assicurato o per suo conto.
 23. Sono esclusi dalla presente assicurazione:
 - Data Aggregators (società che gestiscono, rielaborano e combinano dati)
 - ISPs (fornitori ed operatori di servizi internet)
 - Telecommunications (aziende che gestiscono reti di telecomunicazione, canali di comunicazione)
 - Adult Websites (siti Web per adulti), Gaming Websites (siti Web di gioco), Casino Operations (operazioni da casinò)
 - Financial Services/Institutions (Istituti che offrono servizi di carattere finanziario quali istituti di credito, assicurazioni, società di investimento)
 - Utilities (società che svolgono servizi pubblici legati alla telefonia, illuminazione elettrica o simili)
 - Transportation (società che svolgono servizi pubblici legati alla viabilità e trasporti pubblici, o simili)
 - Infrastructure Risks (rischi legati alle infrastrutture quali data center, server che offrono servizi di conservazione del dato).

Sara Assicurazioni non fornisce comunque copertura, non è obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto se la fornitura di tale copertura, il pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione espone Sara Assicurazioni a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

DPP. 9 Qualifica di terzi

Relativamente alle garanzie:

- RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY
- RESPONSABILITÀ PER L'ATTIVITÀ MULTIMEDIALE E PUBBLICITARIA

non sono considerati "terzi":

1. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, e qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
2. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
3. società controllate, collegate, i rispettivi legali rappresentanti, amministratori, soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dall'articolo DPP. 2.3 Estensione qualifica di assicurato.

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione DATA & PRIVACY PROTECTION**

| Garanzia | Scoperto % | Minimo di scoperto/Franchigia | Limite di indennizzo |
|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Responsabilità per la Sicurezza delle Informazioni Privacy | == | scheda di polizza | scheda di polizza |
| Responsabilità per l'attività Multimediale e Pubblicitaria | == | scheda di polizza | scheda di polizza |
| Servizi di Esperti Informatici; Servizi Legali; Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi | == | scheda di polizza | scheda di polizza |
| Servizi di Notifica; Servizi di Call Center; Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione | == | scheda di polizza | scheda di polizza |
| Costi di istruttoria | == | scheda di polizza | scheda di polizza |

INF - SEZIONE INFORTUNI

Che cosa posso assicurare

INF. 1 - Che cosa si assicura

Sara Assicurazioni indennizza le conseguenze dirette ed esclusive di infortuni subiti dall'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali principali o secondarie dichiarate in polizza, e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. È compresa la copertura del "rischio in itinere", cioè il rischio collegato al trasferimento da casa al lavoro e viceversa utilizzando il percorso più breve in termini di lunghezza o di tempo.

L'assicurazione comprende anche:

1. l'asfissia non da origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento od il congelamento;
5. la folgorazione;
6. le conseguenze di morsi di animali o punture di insetti, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
7. i colpi di sole, di calore o di freddo;
8. gli infortuni subiti in stato di incoscienza o malore, purché non causati da stupefacenti, allucinogeni od alcolici;
9. gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario;
10. gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva.

Contro quali danni posso assicurarmi

INF. 2 - Garanzie prestate

Per ciascun Assicurato, sempre che siano riportate sulla Scheda di polizza e che sia stato pagato il relativo premio, sono prestate le seguenti garanzie:

INF. 2.1 - Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, Sara Assicurazioni corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quelli eventualmente previsti per la garanzia 'Invalidità permanente', se operante. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Sara Assicurazioni corrisponde ai beneficiari **soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.**

Se il corpo dell'assicurato non viene ritrovato, Sara Assicurazioni liquida ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte almeno dopo sei mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.

Se dopo il pagamento risulta che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, Sara Assicurazioni ha diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

INF. 2.2 - Invalidità permanente

1. **Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, Sara Assicurazioni corrisponde la somma assicurata.**
2. **Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, la valutazione delle percentuali di invalidità permanente da infortunio è effettuata secondo le percentuali riportate nella tabella di cui all'Allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 T.U., con rinuncia di Sara Assicurazioni all'applicazione della franchigia prevista dal Decreto stesso.**

INF. 2.3 - Rimborso spese sanitarie

Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio Sara Assicurazioni rimborsa - fino a concorrenza della somma assicurata indicata sulla Scheda di polizza alla voce "Rimborso spese di cura" - le spese effettivamente sostenute per:

- accertamenti diagnostici;
- visite mediche e specialistiche, consulti;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- prestazioni infermieristiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso o da un istituto di cura all'altro;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- cure e protesi odontoiatriche rese necessarie da infortunio, con l'intesa che **le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegati nella protesi sono rimborsabili fino al limite di 2.000 euro mentre non sono rimborsabili le spese per la riparazione o la sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.**

Per le prestazioni sanitarie sopra elencate che non risultano avvenute durante il ricovero (anche diurno) in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, **il rimborso delle spese viene effettuato con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 75 euro.**

| Esempio di liquidazione indennizzo | |
|--|-------------------|
| Somma assicurata: 15.000 euro Si verifica un sinistro indennizzabile a termini di contratto cui conseguono spese per prestazioni sanitarie non avvenute durante il ricovero per un totale di 8.500 euro. Scoperto 20% su 8.500 euro = 1.700 euro L'ammontare dell'indennizzo spettante è pari a 6.800 euro, così di seguito composto: | |
| Totale indennizzo: 8.500 euro - 1.700 euro | 6.800 euro |

Per acquisto di protesi ortopediche ed acquisto o noleggio ausili medico chirurgici, Sara Assicurazioni rimborsa, **fino ad un importo massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa**, le spese sostenute dall'Assicurato, in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per:

- acquisto apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche;
- acquisto amplificatori acustici;
- acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche;
- acquisto o noleggio di erogatori portatili di ossigeno;
- noleggio di apparecchiature per emodialisi.

L'importo su indicato è aggiuntivo rispetto alla somma assicurata in polizza per la garanzia Rimborso spese sanitarie.

Il pagamento viene effettuato a cura ultimata su presentazione degli originali della documentazione medica, e delle relative notule, distinte e ricevute.

A richiesta dell'Assicurato, Sara Assicurazioni restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Se l'Assicurato ha presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, Sara Assicurazioni effettua il pagamento di quanto dovuto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in Euro. Per i paesi non aderenti all'Euro, il cambio è quello medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei Cambi.

In caso di ricovero in ospedale pubblico di almeno due pernottamenti, durante i quali l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa, **viene corrisposta un'indennità sostitutiva di 50 euro per ogni giorno di ricovero con il massimo di 100 giorni per sinistro.**

È confermato il limite di indennizzo costituito dalla somma assicurata che rappresenta il tetto massimo indennizzabile complessivamente per indennità sostitutiva e rimborso spese di cura.

Il giorno di dimissione non è indennizzabile.

Il pagamento dell'indennità viene effettuato al termine del ricovero su presentazione di copia conforme all'originale della cartella clinica.

INF. 2.4 - Inabilità temporanea

Se l'infortunio indennizzabile a termini di polizza causa una inabilità temporanea, Sara Assicurazioni corrisponde la somma assicurata indicata sulla Scheda di polizza alla voce "Inabilità temporanea":

- 1. integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività principali e secondarie dichiarate;**
- 2. al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.**

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni per ogni infortunio.

INF. 2.5 - Altre estensioni operanti

Rischio volo

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo INF. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione, l'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico (o privato) di passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:

- **su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;**
- **su aeromobili di Aeroclubs;**
- **su apparecchi per il volo da diporto sportivo.**

La copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile **e cessa al momento in cui ne è disceso.**

Infotuni determinati da calamità naturali

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, l'assicurazione è estesa agli infotuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell'assicurazione anche gli infotuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.

Se si verifica un movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisce più assicurati con Sara Assicurazioni, l'esborso massimo di quest'ultima non può comunque superare la somma di 3.000.000 di euro per tutti gli indennizzi.

Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedono il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato sono ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate.

Infortunati causati da guerra, guerriglia o insurrezione

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo INF. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione, sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra (dichiarata e non), guerriglia, insurrezione, o da atti di terrorismo che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana. **La presente estensione è valida a condizione che l'Assicurato già si trovasse all'interno dello Stato in cui si verificano tali eventi e per un periodo massimo di 14 giorni dal loro insorgere.**

Lesioni speciali

1. Ernie traumatiche

La garanzia comprende le ernie di origine traumatica; se l'ernia comporta intervento chirurgico, Sara Assicurazioni **corrisponde una diaria di 100 euro per ogni giorno di degenza in istituto di cura (anche in Day-Hospital), con un minimo di 300 euro ed un massimo di 1.000 euro per sinistro. Se l'ernia non è invece operabile secondo parere medico, Sara Assicurazioni riconosce i postumi invalidanti fino al 5% dell'Invalidità permanente totale (senza applicazione della franchigia - ove prevista - sulla prima parte di somma assicurata).**

2. Rotture sottocutanee del tendine

In caso di rottura sottocutanea, traumatica e non, del tendine di Achille (trattata chirurgicamente o non), tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale), tendine rotuleo, tendine dell'estensore del pollice, tendine del quadricipite femorale, Sara Assicurazioni, **riconosce un grado di invalidità permanente fisso pari al 3%, senza applicazione delle franchigie, ove previste. Tale estensione opera, per la sola garanzia "Invalidità permanente", in deroga all'articolo SXINF. 1 - Criteri di indennizzabilità e prevede un limite di indennizzo di 6.000 euro.**

Sono in ogni caso escluse le recidive di precedenti rotture del tendine.

L'estensione non opera per altre garanzie.

3. Indennizzo per infortuni con lesioni concausate da patologia osteoporotica

In caso di infortunio che determina una frattura ossea radiologicamente accertata, per la quale residuo del postumi permanenti di invalidità concausati da patologia osteoporotica, Sara Assicurazioni **riconosce un grado di invalidità permanente fisso pari al 3%, senza applicazione di franchigie, ove previste, con il limite massimo di indennizzo di 6.000 euro.**

Morte violenta

Nel caso di morte dell'Assicurato in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza subito a seguito di rapina, tentativo di sequestro ed attentati, Sara Assicurazioni riconosce, sull'indennizzo per il solo caso morte, una maggiorazione del 25%. **Tale estensione è valida anche per gli atti di terrorismo, solo se non ricorra l'ipotesi prevista al punto 8. dell'articolo INF. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione.**

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni dipesi da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato stesso.

La maggiorazione di indennizzo prevista a termine della presente condizione non può superare 100.000 euro per singolo Assicurato.

Commorienza dei genitori

In caso di decesso, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, di entrambi i genitori assicurati con il presente contratto, e determinato dal medesimo evento, l'indennizzo per il caso di morte che spetta ai loro figli minorenni, in quanto beneficiari, viene maggiorato del 50%.

La stessa maggiorazione spetta ai figli portatori di handicap anche se non conviventi.

Tale maggiorazione:

- **non potrà superare 200.000 euro;**
- **non è cumulabile con quella di cui alla precedente estensione "Morte violenta";** tuttavia ricorrendo il caso si applicherà la disposizione più favorevole ai beneficiari.

Danni estetici

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che causa sfregi o deturpazioni al viso, Sara Assicurazioni rimborsa, **fino ad un importo massimo di 5.000 euro**, tutte le spese documentate sostenute dall'Assicurato stesso per cure mediche effettuate per eliminare il danno estetico.

Le spese sono indennizzabili se sostenute entro due anni dalla guarigione clinica.

Ustioni gravi

Se l'infortunio causa ustioni di secondo o terzo grado all'Assicurato, Sara Assicurazioni, dietro presentazione di documentazione medica, corrisponde un indennizzo pari a:

- **4.500 euro, se le ustioni coprono dal 9 al 20% della superficie corporea**
- **7.500 euro, se le ustioni sono superiori al 20% della superficie corporea.**

Adattamento auto

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini della garanzia "Invalidità permanente" deriva un'invalidità permanente tale da richiedere interventi di adattamento all'autovettura per consentire all'Assicurato di continuare a guidare, **Sara Assicurazioni rimborsa le relative spese sostenute nei 24 mesi successivi al sinistro.**

La presente estensione:

- è valida se dall'infortunio è conseguita un'invalidità accertata superiore al 65%;
- è prestata fino al limite di 3.000 euro per sinistro. Tale importo rappresenta il massimo esborso per singolo assicurato il quale può beneficiare di tale somma un'unica volta solo per il primo adattamento.

Adattamento casa

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini della garanzia "Invalidità permanente" deriva un'invalidità permanente tale da richiedere interventi di adattamento all'abitazione per consentire all'Assicurato di continuare ad abitarla, **Sara Assicurazioni rimborsa le relative spese sostenute nei 24 mesi successivi al sinistro.**

La presente estensione:

- è valida se dall'infortunio è conseguita un'invalidità accertata superiore al 65%;
- è prestata fino a concorrenza di 10.000 euro per sinistro. Tale importo rappresenta il massimo esborso per singolo assicurato il quale può beneficiare di tale somma un'unica volta solo per il primo adattamento.

INF. 3 - Condizioni aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

Malattie professionali

- 1) La garanzia è estesa alle malattie riportate in servizio e per cause di servizio, che hanno per conseguenza la "Morte" o l'"Invalidità permanente" di cui all'articolo INF. 2 - Garanzie prestate. **La presente estensione può valere per una o entrambe le garanzie, a seconda se siano o meno state acquistate da ciascun Assicurato e sia stato pagato il relativo premio.**
- 2) l'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dal termine del rapporto stesso o dalla data della fine del servizio (se questa è anteriore alla scadenza del contratto).
- 3) **sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali cardiovascolari e quelle tubercolari; vale inoltre l'esclusione prevista dall'articolo INF. 6 Rischi esclusi dall'assicurazione relativamente alle conseguenze dirette o indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche.**
- 4) **Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente, quando questa sia di grado pari o inferiore al 20% della totale; se invece essa risulta superiore al 20% della totale l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.**
- 5) In caso di controversia, se la malattia è stata riportata in servizio e per cause di servizio o se la stessa è insorta o si è manifestata nei termini previsti dal precedente punto 2), la competenza può essere demandata al Collegio arbitrale previsto dall'articolo SXINF. 5 - Controversie, Arbitrato irrituale .
- 6) Per la definizione di "malattia" si deve far riferimento a quanto riportato nel "Glossario";
- 7) Limitatamente ai casi di morte ed invalidità permanente, la garanzia è estesa, alle affezioni da **HIV, EPATITE VIRALE "B", EPATITE VIRALE "C"**, contratte a seguito di infortunio che si è verificato in servizio e per causa di servizio.

Ai fini dell'operatività della garanzia è necessario che:

- la denuncia dell'infortunio sia effettuata entro 30 (trenta) giorni dall'accaduto;
- alla denuncia sia allegata l'analisi del sangue che comprova la sieronegatività per le patologie suindicate. Tali analisi devono essere effettuate nel termine di 24 ore dall'accadimento, o comunque, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di infortuni a rischio biologico.

In caso di negatività, il test per HIV, EPATITE VIRALE "B" ed EPATITE VIRALE "C", deve essere ripetuto entro 180 (centottanta) giorni. Se anche quest'ultimo test risulta negativo, si procede all'accertamento definitivo al termine di un anno dall'evento per il solo caso di HIV.

Radiologo con rischio radiazioni

A parziale deroga dell'articolo INF. 6 - "Rischi esclusi dall'assicurazione", limitatamente ai casi di "Morte", ed "Invalidità Permanente" di cui all'articolo INF. 2 - Garanzie prestate, Sara Assicurazioni presta l'assicurazione anche per le lesioni e alterazioni del sangue e alterazioni cutanee, note con il nome di radiodermiti, nelle loro varie manifestazioni (distrofica, ulcerativa, neoplastica, con le eventuali complicazioni e diffusionsi metastatiche regionali e a distanza), **solo se derivanti dalla pratica professionale della Roentgendiagnostica, della Roentgenterapia, della fototerapia e delle correnti elettriche. La presente estensione può valere per una o entrambe le garanzie suindicate, a seconda che siano o meno state acquistate da ciascun Assicurato e sia stato pagato il relativo premio.**

La validità dell'assicurazione è subordinata al fatto che le condizioni di lavoro dell'Assicurato nei gabinetti di radiologia siano uniformate alle disposizioni legislative e alle istruzioni ministeriali per la prevenzione degli infortuni e per la protezione dalle radiazioni.

Ai fini della validità della presente estensione di copertura si prende atto che:

- sono prese in considerazione soltanto le lesioni o alterazione che si manifestano almeno dopo 6 mesi dalla decorrenza della presente polizza
- non sono prese in considerazione le conseguenze di situazioni patologiche preesistenti all'atto della sottoscrizione della presente polizza.

Il periodo massimo utile per procedere alla valutazione definitiva del grado di eventuale invalidità permanente, se operante per l'Assicurato, conseguente a una delle lesioni o alterazioni di cui sopra, viene fissato in cinque anni dal giorno della denuncia.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

INF. 4 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da:

1. alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S. e sindromi correlate.
2. sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici.

La persona cessa di essere assicurata se si verifica una o più delle condizioni previste suindicate; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.

Sara Assicurazione rimborsa la parte di premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

INF. 5 - Cambiamento dell'attività professionale

Fermo quanto previsto nell'articolo NC. 3 - Aggravamento del rischio, se l'infortunio si verifica nello svolgimento di una attività professionale diversa da quella indicata nella Scheda di polizza, l'indennizzo spettante a termini di polizza è corrisposto:

1. in misura integrale, se l'attività svolta al momento del sinistro corrisponde ad una classe professionale uguale od inferiore a quella dichiarata;
2. nella percentuale indicata nella sottostante tabella, se all'attività svolta al momento del sinistro corrisponde una classe professionale più elevata.

Per la valutazione del grado di rischio inerente le varie attività professionali, si fa riferimento alla classificazione risultante dall'"Elenco delle attività professionali" (Allegato Infortuni).

Sara Assicurazioni non corrisponde alcun indennizzo se, al momento del sinistro, risulta che l'attività effettivamente svolta dall'Assicurato, oltre ad essere difforme da quella riportata sulla Scheda di polizza, rientra tra quelle indicate nell'Elenco delle attività professionali come riservate alla Direzione (R.D.).

Tali attività infatti sono assicurabili solo con esplicita e preventiva autorizzazione di Sara Assicurazioni.

Per la classificazione di attività eventualmente non citate nell'"Elenco delle attività professionali" sono utilizzati criteri di equivalenza od analogia ad attività elencate.

| Attività indicata nel modulo di polizza | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | Classe A1 | Classe B | Classe C | Classe D |
| Attività al momento del sinistro | Classe A1 | == | == | == | == |
| | Classe B | 85 | == | == | == |
| | Classe C | 67 | 80 | == | == |
| | Classe D | 55 | 65 | 65 | == |

INF. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

1. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
2. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
3. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
4. da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
5. da suicidio e tentato suicidio;
6. da guerre (dichiarate e non), guerriglie ed insurrezioni, salvo quanto disposto dall'articolo INF. 2.5 - Altre estensioni operanti, "Infortuni causati da guerra, guerriglia ed insurrezione" del presente contratto;
7. da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
8. da atti di terrorismo che si verificano fuori dal territorio della Repubblica Italiana, in Paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'Assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.

Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

9. di sport che comportano l'uso di veicoli e di natanti a motore; è considerata pratica di sport anche l'effettuazione di "prove libere" – amatoriali e non – all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali, ad esempio, autodromi, e l'utilizzo di veicoli o natanti a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possono essere considerati aree o specchi d'acqua assoggettati all'obbligo di assicurazione di cui D.l.gs. 7 settembre 2005 n.209 e sue successive modificazioni;
10. dalla pratica dello sport del paracadutismo e di ogni attività che comporta l'utilizzo, anche come passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio) salvo quanto disposto dall'articolo INF. 2.5 - Altre estensioni operanti, "Rischio volo" del presente contratto;
11. dalla pratica di qualsiasi sport che costituisce per l'Assicurato attività professionale (principale o secondaria) o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta (come ad es. rimborsi spese di natura ricorrente e/o forfetaria, contributi o premi in denaro, benefit, sponsorizzazioni etc.);
12. dalla pratica dei seguenti sport:
bob, sci estremo o acrobatico o fuori pista o sci alpinismo, snowboard fuori pista o acrobatico o estremo, rafting o hydrospeed, canoa in tratti caratterizzati da rapide, salto dal trampolino con sci od idrosci, kitesurf, snowkite, alpinismo o scalata di rocce e ghiacciai oltre il 3° grado della Scala di Monaco e/o svolti "in solitaria" (cioè progressione su roccia e/o ghiacciaio senza l'assicurazione di un compagno di cordata). Non si considerano "in solitaria" le escursioni comunque compiute sino a livello E.E.A. - Escursionisti Esperti con Attrezzatura compreso dalla Scala delle Difficoltà Escursionistiche, Free-climbing (arrampicata libera o "in solitaria") speleologia, pugilato, football americano, rugby, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, atletica pesante, immersioni con autorespiratore, hockey su ghiaccio, salto con l'elastico nel vuoto, down- hill, trial bike e tutti gli sport estremi (vedi definizione) e la partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, regate oceaniche).
Per le attività sportive assimilabili a quelle riportate al presente punto ma non specificatamente indicate, è utilizzato il criterio analogico con riferimento alla più simile tra le attività sportive elencate;
13. partecipazione a corse o gare - e relative prove od allenamenti - ippiche, ciclistiche, sciistiche, di arti marziali, triathlon, organizzate dalle relative federazioni o enti sportivi simili o patrocinati dagli stessi.

Sono inoltre esclusi gli infarti, l'apoplezia, le ernie di qualsiasi tipo e localizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo INF. 2.5 - Altre estensioni operanti, "Lesioni Speciali" - Ernie traumatiche, e le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere.

Sara Assicurazioni non fornisce comunque copertura, non è obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto se la fornitura di tale copertura, il pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione espone Sara Assicurazioni a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

INF. 7 - Anticipo indennizzo

Se sulla base della documentazione acquisita la percentuale di invalidità permanente è stimata pari o superiore al 20%, Sara Assicurazioni riconosce, su richiesta dell'Assicurato, un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo. A guarigione avvenuta, se l'indennizzo dovuto sulla base della invalidità permanente accertata in via definitiva risulta inferiore a quanto corrisposto a titolo di "anticipo indennizzo", **Sara Assicurazioni ha diritto alla restituzione della differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto.**

INF. 8 - Franchigia garanzia Invalidità Permanente

La garanzia invalidità permanente da infortunio è soggetta alla franchigia iniziale del 3% con le seguenti modalità:

1. sulla parte di somma assicurata fino a 250.000 euro, non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene liquidato solo per la parte eccedente;
2. sulla parte di somma assicurata eccedente 250.000 euro e fino a 600.000 euro non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità Permanente è di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece l'invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene liquidato solo per la parte eccedente;
3. sulla parte di somma assicurata eccedente 600.000 euro non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità Permanente è di grado pari od inferiore al 15% della totale; se invece l'invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene liquidato solo per la parte eccedente;
4. quando l'invalidità permanente è di grado pari o superiore al 20% della totale la liquidazione dell'indennizzo viene effettuata senza l'applicazione delle franchigie indicate nei punti precedenti.

Se l'invalidità permanente accertata è di grado pari superiore al 65% della totale, l'indennità viene corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata.

| Esempio di liquidazione indennizzo con franchigia | |
|---|--------------------|
| Somma assicurata: 300.000 euro Franchigia iniziale 3% Sinistro che determina un'invalidità permanente totale accertata del 18%. L'ammontare dell'indennizzo spettante viene determinato come di seguito indicato. | |
| Per la parte di somma assicurata non superiore a 250.000 euro, franchigia del 3%: 250.000 euro x (18%-3%) | 37.500 euro |
| Per la parte di somma assicurata superiore a 250.000 euro, franchigia del 10%: 50.000 x (18%-10%) | 4.000 euro |
| Totale indennizzo per Invalidità permanente | 41.500 euro |

INF. 9 - Franchigia assoluta e differenziata per garanzia Inabilità Temporanea

L'indennizzo per inabilità temporanea viene effettuato a decorrere:

1. **dall'ottavo giorno successivo a quello computabile ai sensi del presente contratto per la parte di somma assicurata fino a 50 euro;**
2. **dal sedicesimo giorno successivo a quello computabile ai sensi del presente contratto, per la parte di somma assicurata superiore a 50 euro.**

In caso di infortunio che comporti un ricovero in istituto di cura di almeno tre giorni, Sara Assicurazioni corrisponde l'indennizzo per inabilità temporanea senza applicazione della franchigia di 7 giorni sulla parte di somma assicurata fino a 50 euro.

| Esempio di liquidazione indennizzo con franchigia | |
|---|-----------------|
| Somma assicurata: 55 euro Sinistro che determina una inabilità temporanea totale quantificata in 20 giorni. L'ammontare dell'indennizzo spettante viene determinato come di seguito indicato. | |
| Per la parte di somma assicurata non superiore a 50 euro, franchigia di 7 giorni: 50 euro x (20-7) | 650 euro |
| Per la parte di somma assicurata superiore a 50 euro, franchigia di 15 giorni: 5 x (20-15) | 25 euro |
| Totale indennizzo per Invalidità temporanea | 675 euro |

INF. 10 - Coesistenza Polizza di Responsabilità Civile

Applicabile esclusivamente ai contratti intestati a soggetti diversi dalle Persona Fische

Se il Contraente ha in corso con Sara Assicurazioni una polizza di responsabilità civile che estenda la garanzia anche alle persone assicurate con la presente polizza, è stabilito che, **qualsiasi indennizzo Sara Assicurazioni paga in base al presente contratto, questo va computato a detrazione del risarcimento che essa deve corrispondere, per le stesse persone, in base alla predetta polizza di responsabilità civile.**

INF. 11 - Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione INFORTUNI

| Garanzia | Scoperto % | Minimo di scoperto/Franchigia | Limite di indennizzo |
|---|-------------------|--|--|
| Cure e protesi odontoiatriche-spese per materiale prezioso e leghe speciali | == | == | 2.000 euro |
| Cure e protesi odontoiatriche-spese per materiale prezioso e leghe speciali al di fuori del ricovero o di interventi chirurgici | 20 | 75 euro | 2.000 euro |
| Rimborso spese sanitarie al di fuori del ricovero o di interventi chirurgici | 20 | 75 euro | == |
| Protesi ortopediche ed acquisto/noleggio ausili medico chirurgici | == | == | 2.500 euro per annualità assicurativa |
| Spese sanitarie in caso di ricovero in ospedale pubblico-Indennità sostitutiva | == | 2 giorni | 50 euro al giorno per un massimo di 100 giorni per sinistro ma sempre nel limite della somma assicurata |
| Inabilità temporanea | == | - 7 giorni per la parte di somma assicurata non superiore a 50 euro - 15 giorni per la parte di somma assicurata superiore a 50 euro - nessuna franchigia sulla parte di somma assicurata non superiore a 50 euro in presenza di ricovero di almeno 3 giorni | 50% della somma assicurata in caso di inabilità temporanea parziale, in ogni caso per un massimo di 365 giorni |
| Infortuni determinati da calamità naturali | == | == | 3.000.000 euro in presenza di sinistro che colpisca più assicurati Sara Assicurazioni |
| Infortuni da guerra, guerriglia o insurrezione | == | == | infortuni avvenuti entro 14 giorni dall'insorgere degli eventi |
| Lesioni speciali-Ernie traumatiche | == | == | diaria di 100 euro per ogni giorno di degenza con il minimo di 300 euro ed il massimo di 1.000 euro |
| Lesioni speciali-Ernie traumatiche non operabili | == | == | postumi invalidanti fino al 5% dell'Invalidità permanente |
| Lesioni speciali-Rotture sottocutanee del tendine | == | == | 3% di invalidità permanente con il massimo di 6.000 euro |
| Lesioni speciali-fratture concausate da patologia osteoporotica | == | == | 3% di invalidità permanente con il massimo di 6.000 euro |
| Morte violenta | == | == | Maggiorazione del 25% della somma assicurata per il caso Morte con il limite di 100.000 euro per Assicurato |
| Commorienza dei genitori | == | == | Maggiorazione del 50% della somma assicurata per il caso Morte con il limite di 200.000 euro |
| Danni estetici | == | == | 5.000 euro |
| Ustioni gravi | == | == | - 4.500 per ustioni che coprono il corpo dal 9 al 20% - 7.500 euro per ustioni superiori al 20% della superficie corporea |
| Adattamento Auto | == | invalidità permanente maggiore del 65% | 3.000 euro per sinistro e per Assicurato e comunque per spese effettuate entro 24 mesi dal sinistro |

| | | | |
|---|----|--|--|
| Adattamento Casa | == | invalidità permanente maggiore del 65% | 10.000 euro per sinistro e per Assicurato e comunque per spese effettuate entro 24 mesi dal sinistro |
| Malattie professionali-indennizzo per invalidità permanente | == | 20% | == |
| Invalidità permanente | == | - 3% sulla somma assicurata fino a 250.000 euro - 10% sulla parte di somma assicurata maggiore di 250.000 euro e fino a 600.000 euro - 15% sulla parte di somma assicurata maggiore di 600.000 euro - nessuna franchigia se la % di invalidità è superiore al 20% | == |

TL - SEZIONE TUTELA LEGALE

Che cosa posso assicurare

TL. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Sara Assicurazioni si assume l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali derivanti da un sinistro coperto dalla polizza, nei limiti del massimale e alle condizioni previste nel contratto. Le spese coperte sono:

- Le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale.
- Le spese peritali.
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di conciliazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per i mediatori costituiti da Enti di diritto pubblico. Tali spese sono oggetto di copertura assicurativa se la mediazione è obbligatoria;
- Le spese di giustizia relative ai processi penali.
- Le spese legali della controparte, in caso di transazione autorizzata da Sara Assicurazioni, o le spese di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato.
- Le spese arbitrali.

Le spese relative all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

Contro quali danni posso assicurarmi

TL. 2 - Prestazione assicurativa

Le prestazioni coperte dall'Assicurazione sono fornite esclusivamente a seguito di un Fatto Illecito verificatosi nell'ambito dell'attività indicata in Polizza.

TL. 2.1 - Garanzia BASE

La Garanzia Base copre le seguenti situazioni:

1. La difesa penale dell'Assicurato per reati colposi o contravvenzioni per le quali non sia ammessa l'Oblazione o una sanzione pecuniaria sostitutiva;
2. La difesa penale dell'Assicurato in caso di imputazioni per Delitti dolosi, subordinatamente alla derubricazione del Reato doloso a colposo, o in caso di Assoluzione con Sentenza definitiva, con esclusione dei casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa. In tali circostanze, Sara Assicurazioni rimborsa le spese legali sostenute dall'Assicurato quando la Sentenza divenuta definitiva.

La copertura è garantita fino a un massimale di 20.000 euro.

TL. 2.2 - Garanzia completa

Le seguenti prestazioni si aggiungono a quelle previste dall'articolo TL. 2.1 - Garanzia BASE.

La Garanzia Completa include:

1. L'assistenza per il recupero dei danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, derivanti da fatti illeciti di terzi;
2. La difesa dell'Assicurato contro azioni e pretese per danni extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti;
3. L'assistenza in caso di incidenti stradali in cui l'Assicurato sia parte lesa come pedone, ciclista o trasportato;

Inoltre, la garanzia si applica anche nei seguenti casi:

4. Per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali indicati in Polizza, nei quali l'Assicurato svolge la propria attività;
5. Per resistere a pretese individuali avanzate dai dipendenti dell'Assicurato, regolarmente iscritti nel libro paga e matricola, relative a rapporti di lavoro, se i loro nominativi o il loro numero siano indicati in Polizza;
6. **per controversie di valore in contestazione non inferiore a € 259 e non superiore a € 52.000**, nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di Controparte, relativamente a forniture di beni o prestazione di servizi commissionate o ricevute.

Solo per la Professione Medica

7. Per l'esercizio dei diritti che l'Assicurato intenda far valere nella qualità di lavoratore dipendente di terzi. In deroga parziale a quanto previsto dall'articolo TL. 3 Rischi esclusi dall'assicurazione, punto 5., per i pubblici dipendenti la garanzia si estende anche alla sede amministrativa (ricorsi al TAR).

La copertura è garantita fino a un massimale di 30.000 euro.

TL. 3 - Condizioni aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

Retroattività

In deroga alle Condizioni di Assicurazione del prodotto, la garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino a 5 anni prima della data di effetto del contratto, a condizione che l'Assicurato sia venuto a conoscenza di essere sottoposto a indagine solo dopo la stipula della polizza.

Se il Contraente, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha attivato una polizza di Tutela Legale che permette la denuncia dei sinistri entro l'anno successivo alla cessazione del contratto, si impegna a denunciare alla precedente Compagnia i sinistri insorti prima della stipula del contratto attuale con SARA Assicurazioni.

Questa clausola non è operativa in caso di contestazioni dolose, anche qualora siano seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

TL. 4 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono escluse dalla garanzia le seguenti spese e circostanze:

1. Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
2. Gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.).
3. Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, salvo diverse disposizioni nelle condizioni speciali.
4. Le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocate.
5. Le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria.
6. Le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della compagnia.
7. Gli accordi di "patti quota lite" stipulati tra il contraente e/o l'assicurato che stabiliscono compensi professionali basati sul risultato della causa.

Oltre ai casi già indicati, la garanzia non opera per controversie riguardanti:

8. Prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dall'Assicurato o cedute in subappalto;
9. Rapporti di natura contrattuale non espressamente previsti e inclusi nelle fattispecie indicate nel precedente articolo;
10. Fatti derivanti dalla circolazione di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria, non espressamente inclusi nelle fattispecie indicate nel precedente articolo, così come di aeromobili;
11. Rapporti con Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
12. Questioni relative a marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, e concorrenza sleale;
13. Rapporti tra professionisti associati, familiari collaboranti e l'Assicurato;
14. Danni derivanti da inquinamento dell'ambiente;
15. Fatti di qualsiasi natura, se il professionista non risulta iscritto all'Albo ove obbligatorio.

Solo per la Professione Medica

16. Casi relativi all'esercizio abusivo della professione.

TL. 5 - Assicurati

Le prestazioni incluse nell'Assicurazione sono fornite anche a:

- Gli altri professionisti associati allo studio dell'Assicurato;
- I familiari che collaborano con l'Assicurato;
- I dipendenti dell'Assicurato, regolarmente iscritti nel libro paga e matricola, a condizione che i loro nominativi o il loro numero siano indicati in Polizza.

Questa estensione copre i fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato

TL. 5.1 - Assicurati - Per la garanzia Professione Medica

Le prestazioni incluse nell'Assicurazione sono fornite anche a:

- I familiari che, pur non esercitando la professione sanitaria, collaborano con l'Assicurato;
- I dipendenti dell'Assicurato, regolarmente iscritti nel libro paga e matricola, a condizione che i loro nominativi o il loro numero siano indicati in Polizza.

Questa estensione copre i fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato.

In caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, **la garanzia viene prestata esclusivamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente.**

Le controversie promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande identiche o connesse, sono considerate a tutti gli effetti come un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, derivanti dal medesimo fatto, il sinistro è considerato unico a tutti gli effetti.

TL. 6 - Estensione territoriale

L'assicurazione è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- Negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, del Regno Unito e di Andorra per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale.
- Nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino negli altri casi.

TL. 7 - Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile (R.C.), la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicurazione di R.C. per le spese di resistenza e di soccombenza.

TL. 8 - Insorgenza del caso assicurativo

Le garanzie sono operative per i sinistri determinati da fatti che si verificano durante i periodi di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali.
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per tutti gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti al momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento. Se il fatto che ha dato origine al sinistro si protrae attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione TUTELA LEGALE

| Garanzia | Scoperto % | Minimo di scoperto/Franchigia (euro) | Limite di indennizzo (euro) |
|-------------------|-------------------|---|------------------------------------|
| Garanzia Base | == | == | 20.000 euro |
| Garanzia Completa | == | == | 30.000 euro |

AS - SEZIONE ASSISTENZA

Che cosa posso assicurare

AS. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Sara Assicurazioni copre, **entro i limiti delle somme assicurate per le singole prestazioni**, gli interventi di assistenza forniti da un tecnico specializzato attraverso la Struttura Organizzativa.

Tali interventi possono essere richiesti dall'Assicurato in caso di emergenza derivante da danni subiti dal Fabbricato assicurato, come specificato nella Polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

AS. 2 - Prestazioni fornite

Sara Assicurazioni, tramite la Struttura Organizzativa, fornisce le prestazioni di assistenza nei modi e entro i limiti specificati di seguito.

1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

In caso di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico, l'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa, che provvede ad inviare un idraulico presso il fabbricato assicurato, come indicato in Polizza, nei seguenti casi:

- Allagamento;
- Mancanza d'acqua.

Sara Assicurazioni si fa carico dei costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente utilizzati, **fino a un massimo di 350 euro (IVA inclusa) per singolo evento**. Inoltre, è coperto anche il costo del diritto di uscita dell'idraulico.

Sono esclusi dalla copertura:

- I danni derivanti dalla rottura, otturazione e guasto di rubinetti e tubature mobili;
- I danni dovuti all'interruzione della fornitura d'acqua causati dall'ente erogatore;

Le infiltrazioni causate da guasti a rubinetti, sanitari e tubature mobili.

2. Invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza

In caso di **rottura, otturazione o guasto di tubature o valvole della caldaia**, l'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa, che provvede ad inviare un tecnico termoidraulico presso il fabbricato assicurato indicato in Polizza, nei seguenti casi:

- Allagamento;
- Mancanza totale di riscaldamento.

Sara Assicurazioni si fa carico dei costi per la manodopera del tecnico termoidraulico e dei materiali eventualmente utilizzati, **fino a un massimo di 350 euro (IVA inclusa) per singolo evento**. Inoltre, è coperto anche il costo del diritto di uscita del tecnico termoidraulico.

Sono esclusi dalla copertura i guasti e il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

In caso di **blackout dovuto a guasti di interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente**, l'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa, che invia un elettricista presso il fabbricato assicurato indicato in Polizza per la riparazione del danno.

Sara Assicurazioni si fa carico dei costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente utilizzati, **fino a un massimo di 350 euro (IVA inclusa) per singolo evento**. Inoltre, è coperto anche il costo del diritto di uscita dell'elettricista.

4. Invio di un fabbro o di un falegname

In caso di **furto, smarrimento, rapina o rottura delle chiavi, guasto della serratura o del serramento** che garantisce l'accesso al fabbricato, l'Assicurato può attivare la Struttura Organizzativa, che invia un artigiano (fabbro o falegname) presso il fabbricato assicurato per ripristinare la funzionalità e la sicurezza degli accessi.

Sara Assicurazioni si fa carico dei costi per la manodopera del fabbro o del falegname e dei materiali strettamente necessari alla riparazione d'emergenza, **fino a un massimo di 350 euro (IVA inclusa) per singolo evento**. **Questa prestazione viene fornita solo in caso di effettiva impossibilità di accedere al fabbricato assicurato o quando la funzionalità delle serrature risulti compromessa e non garantisca la sicurezza.**

Rimane a carico di Sara Assicurazioni anche il costo del diritto di uscita dell'artigiano, oltre ai costi sopra indicati.

5. Interventi di emergenza per danni da acqua

In caso di danni causati da spargimento d'acqua che richiedano un intervento di emergenza per il salvataggio o risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede a inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura. Sara Assicurazioni copre il costo dell'intervento **fino a un massimale per sinistro di 350 euro (IVA inclusa)**.

La prestazione è dovuta nei seguenti casi:

1. **Allagamento o infiltrazione** causati da rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico. La prestazione non è fornita in caso di guasti o otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili (collegate o meno a qualsiasi apparecchiatura, come lavatrici), rottura delle tubature esterne ai locali assicurati, negligenza dell'Assicurato o interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.
2. **Mancato scarico delle acque nere** degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di

scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato. La prestazione non è fornita in caso di danni causati da rigurgiti di fogna o otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

6. Servizio di vigilanza

In caso di:

- **Incendio,**
- **Furto o tentato furto con scasso o effrazione** (regolarmente denunciato alle autorità),

che impediscano la chiusura in sicurezza del fabbricato assicurato e comportino un concreto rischio di Saccheggio, Atti vandalici, l'Assicurato può attivare la Struttura Organizzativa, che provvede a inviare una guardia giurata sul posto. Il servizio di vigilanza è fornito **fino a un massimo di 500 euro (IVA inclusa) per singolo evento.**

La garanzia è valida per:

- Il giorno in cui l'Assicurato viene a conoscenza dell'incendio, furto o tentato furto con scasso o effrazione;
- Il giorno immediatamente successivo.

7. Rientro anticipato

In caso di danni al fabbricato assicurato causati da:

- **Furto,**
- **Allagamento,**
- **Incendio,**
- **Esplosione,**

che rendano necessario l'immediato rientro dell'Assicurato al proprio domicilio, la Struttura Organizzativa organizza il rientro dalla località di temporaneo soggiorno, se situata al di fuori della provincia di residenza o domicilio.

La prestazione include:

- Un biglietto ferroviario di prima classe, o
- Un biglietto aereo (se la distanza del rientro supera i 600 km),

fino a un massimo di 350 euro (IVA inclusa).

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AS. 2 - Condizioni di erogazione delle prestazioni

Sara Assicurazioni, per:

- L'erogazione delle prestazioni di Assistenza;
- La liquidazione dei sinistri relativi al ramo Assistenza,

si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.

Tutte le prestazioni specificate di seguito, relative al servizio di pronta assistenza, vengono fornite da Sara Assicurazioni tramite la Struttura Organizzativa esterna, che, in base a specifica convenzione, si occupa per conto di Sara Assicurazioni del contatto con l'Assicurato, dell'organizzazione e dell'erogazione delle prestazioni di Assistenza previste in Polizza, con costi a carico di Sara Assicurazioni stessa.

AS. 3 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Croazia Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia - Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Repubblica di Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea).

AS. 4 - Limite di erogazione delle prestazioni

Ciascuna delle prestazioni di assistenza di cui all'articolo ASS. 1 - Prestazioni fornite, è prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

AS. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Oltre alle esclusioni già indicate per le singole prestazioni di assistenza, l'Assicurazione non opera nei seguenti casi:

1. **Fatti conseguenti all'abuso di alcolici o psicofarmaci, oppure all'uso di allucinogeni o stupefacenti;**
2. **Fatti conseguenti a dolo da parte dell'Assicurato (sono invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi, dell'Assicurato);**
3. **Suicidio o tentato suicidio;**
4. **Conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo atomico, radiazioni artificialmente provocate dall'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;**
5. **Conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;**
6. **atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, confisca o requisizione da parte di qualsiasi autorità, se il sinistro è in relazione a tali eventi.**

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione ASSISTENZA**

| Garanzia | Scoperto % | Minimo di scoperto/Franchigia | Limite di indennizzo |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| Invio di un idraulico | == | == | 350 euro per singolo evento fino al massimo di 3 volte per anno assicurativo |
| Invio di un tecnico termoidraulico | == | == | 350 euro per singolo evento fino al massimo di 3 volte per anno assicurativo |
| Invio di un elettricista | == | == | 350 euro per singolo evento fino al massimo di 3 volte per anno assicurativo |
| Invio di un fabbro o falegname | == | == | 350 euro per singolo evento fino al massimo di 3 volte per anno assicurativo |
| Interventi urgenti per danni da acqua | == | == | 350 euro per singolo evento fino al massimo di 3 volte per anno assicurativo |
| Servizio di vigilanza | == | == | 500 euro per singolo evento fino al massimo di 3 volte per anno assicurativo |
| Rientro anticipato | == | == | 350 euro per singolo evento fino al massimo di 3 volte per anno assicurativo |

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

SXRC - Sezione Responsabilità Civile

SXRC. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

SXRC. 1.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro che riguardi la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e/o la Responsabilità civile professionale

In caso di sinistro, l'Assicurato (e/o il Contraente, se diverso dall'Assicurato) deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Sara Assicurazioni entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

SXRC. 1.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro che riguardi la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro

In caso di sinistro, l'Assicurato (e/o il Contraente, se diverso dall'Assicurato) deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Sara Assicurazioni entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Agli effetti della garanzia R.C.O., l'Assicurato/Contraente è tenuto a denunciare:

- per i prestatori di lavoro iscritti all'INAIL, i sinistri per i quali sorga Procedimento Penale (d'Ufficio e/o su querela di parte) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 1124/65;
- per i prestatori di lavoro non soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL, i sinistri conseguenti a reato colposo perseguibile d'Ufficio, commesso da lui stesso o da dipendenti del cui operato debba rispondere e per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore infortunato.

In ogni caso, l'oggetto della presente copertura assicurativa è limitato esclusivamente all'azione di regresso esercitata dall'INAIL e/o al danno differenziale eventualmente risarcibile al lavoratore infortunato.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

SXRC. 2 - Obblighi di Sara Assicurazioni in caso di sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro e/o la richiesta di risarcimento del terzo, Sara Assicurazioni valuta l'operatività della garanzia e procede a richiedere all'Assicurato l'eventuale documentazione necessaria, compresa la richiesta di risarcimento del terzo, se non prodotta, ed in ogni caso dispone le necessarie attività istruttorie volte a valutare responsabilità, natura ed entità del danno, conferendo, se necessario, incarichi a fiduciari e tecnici della Compagnia.

Esaurita la fase istruttoria, Sara Assicurazioni provvede a determinare l'importo indennizzabile disponendone il pagamento o, se ne ricorrano i presupposti, a formalizzare alle parti interessate il diniego all'indennizzo.

Il materiale pagamento dell'importo stimato ad indennizzo avviene entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto l'accordo con l'avente diritto.

SXRC. 3 - Gestione delle vertenze di danno

Sara Assicurazioni, **qualora ne abbia interesse**, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

L'Assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario deve darne formale comunicazione a Sara Assicurazioni a mezzo raccomandata o PEC.

Sono a carico di Sara Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Sara Assicurazioni e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Sara Assicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Limitatamente all'Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) - con riguardo alle azioni civili promosse dal lavoratore infortunato ai fini del risarcimento del danno differenziale - previa richiesta dell'Assicurato negli stessi termini temporali previsti al precedente capoverso - Sara Assicurazioni, **qualora ne abbia interesse**, assume a proprie spese altresì la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

SXINC - Sezione Incendio ed altri danni ai beni

SXINC. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato (e/o il Contraente, se diverso dall'Assicurato) deve:

1. **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese relative sono a carico di Sara**

Assicurazioni secondo quanto previsto dall'art. 1914 C.C.;

2. **darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Sara Assicurazioni entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Il Contraente o l'Assicurato deve anche:

3. **in caso di danno presumibilmente doloso, fare nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Sara Assicurazioni;**
4. **conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
5. **presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita, ferma restando la facoltà da parte di Sara Assicurazioni di stabilire, avvalendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.**

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto 2.; **lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Sara Assicurazioni, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività;** se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dell'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui sopra, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

SXINC. 2 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, se tali omissioni od inesattezze avvengano in buona fede.

Sara Assicurazioni ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

SXINC. 3 - Rinuncia alla rivalsa

Sara Assicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

1. le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
2. le Società controllanti, controllate e collegate
3. i clienti

se l'Assicurato, a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile.

SXINC. 4 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'articolo SXINC. 13 - "Assicurazione Parziale", non si applica la regola proporzionale per le partite la cui somma assicurata, maggiorata del 10%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro.

Se inferiore, il disposto del successivo articolo SXINC. 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

SXINC. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (garanzia incendio)

1. La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita di polizza, secondo i seguenti criteri:

A. **FABBRICATO** si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

B. **MACCHINARIO - ATTREZZATURA - ARREDAMENTO** si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il sinistro come pure gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

2. Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per **FABBRICATO** e **MACCHINARIO - ATTREZZATURA - ARREDAMENTO** dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo". Tale supplemento d'indennità, se la somma assicurata confrontata con il "valore a nuovo" risulta:

- superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al "momento del sinistro" (Art. 1907 del C. C.), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "somma assicurata" meno "valore al momento del sinistro" e la differenza "valore a nuovo" meno "valore al momento del sinistro";

- uguale od inferiore al "valore al momento del sinistro", non viene riconosciuto.
3. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:
- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni del comprovato rimpiazzo, se questo avviene entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
 - in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e se l'inizio dei lavori avviene (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
- La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, se non ne derivi aggravio per Sara Assicurazioni.
4. In caso di coesistenza di più assicurazioni, per la determinazione del supplemento d'indennità si tiene conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
5. In nessun caso può comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle Condizioni di Assicurazione.
6. L'assicurazione in base al "**valore a nuovo**" riguarda soltanto fabbricati e macchinari/attrezzatura in stato di attività.

SXINC. 6 - Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale od inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

La suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro.

La compensazione non ha luogo per le partite assicurate a **primo rischio** o per le quali vi sia **assicurazione in forma flottante**.

La compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

SXINC. 7 - Conservazione delle tracce del sinistro

L'Assicurato ha facoltà di procedere alla rimozione dei residui e delle macerie stesse ed al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del perito di Sara Assicurazioni entro il decimo giorno dal momento in cui Sara Assicurazioni ha ricevuto la denuncia.

SXINC. 8 - Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria

A parziale deroga dell'articolo SXIFE. 4 - Pagamento dell'indennizzo - Obblighi di Sara Assicurazioni, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di "decreto di archiviazione penale", se presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto da Sara Assicurazioni, maggiorato degli interessi legali, se dal "decreto di archiviazione penale" risulta una causa di decadenza della garanzia.

SXINC. 9 - Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, quanto stabilito dall'articolo SXIFE. 4 - Pagamento dell'indennizzo - Obblighi di Sara Assicurazioni viene applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo 6.4, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvedono a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti sono considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulta complessivamente dovuto da Sara Assicurazioni a titolo di indennizzo del sinistro.

SXINC. 10 - Oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche

Nella somma assicurata per la voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento della ricostruzione.

SXINC. 11 - Onorario periti

Sara Assicurazioni rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente ha scelto e nominato in base a quanto riportato nell'articolo SXIFE. 2 - Procedura per la valutazione del danno, e la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente garanzia è **prestata entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo di 1.600 euro per annualità assicurativa, fermo quanto stabilito al successivo articolo SXINC. 13 - Assicurazione Parziale.**

SXINC. 12 - Operazioni peritali

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali vengono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

SXINC. 13 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **Sara Assicurazioni risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.**

SXINC. 14 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo Sara Assicurazioni può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

SXFR - Sezione Furto

SXFR. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

1. **darne avviso a Sara Assicurazioni entro 24 ore da quando ne sia venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento, l'importo approssimativo del danno e facendo denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando Sara Assicurazioni, l'Agenzia ed il numero di polizza;**
2. **fornire a Sara Assicurazioni entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore ed una copia della denuncia fatta all'Autorità;**
3. **denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;**
4. **adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 1., 2. e 4. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti 3. e 4. sono a carico di Sara Assicurazioni in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si sia raggiunto lo scopo, salvo che Sara Assicurazioni provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve anche:

5. **tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;**
6. **dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione di Sara Assicurazioni e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, oltre a facilitare le indagini e gli accertamenti che Sara Assicurazioni ed i Periti ritengono necessario esperire presso terzi;**
7. **presentare a richiesta di Sara Assicurazioni tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.**

SXFR. 2 - Recupero delle cose rubate

L'Assicurato deve avvisare Sara Assicurazioni appena ha avuto la notizia che le cose rubate sono recuperate in tutto o in parte.

Le cose recuperate divengono di proprietà di Sara Assicurazioni, se questa ha risarcito integralmente il danno e se l'Assicurato non rimborsa a Sara Assicurazioni l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece Sara Assicurazioni ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino alla parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione. Il resto spetta a Sara Assicurazioni.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi i 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, Sara Assicurazioni è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare a Sara Assicurazioni le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della stessa di rifiutare l'abbandono, pagando l'indennizzo dovuto.

SXFR. 3 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

1. **Sara Assicurazioni non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
2. **l'Assicurato deve restituire a Sara Assicurazioni l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
3. **il loro valore è dato dalla somma da essi portata.**

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

SXFR. 4 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

Le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, sono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Se a seguito del sinistro, Sara Assicurazioni decide invece di recedere dal contratto, rimborsa il premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

SXFR. 5 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato dal valore che le cose sottratte hanno al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse hanno al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento.

SXFR. 6 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo Sara Assicurazioni può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

SXEL - Sezione Elettronica

SXEL. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese relative sono a carico di Sara Assicurazioni secondo quanto previsto dall'art. 1914 C.C.;
2. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Sara Assicurazioni entro 48 ore da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

3. in caso di danno presumibilmente doloso, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Sara Assicurazioni;
4. in caso di Furto, dare avviso a Sara Assicurazioni, entro 24 ore da quando sia venuto a conoscenza dell'evento, delle circostanze, dell'importo approssimativo del danno, facendo denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando Sara Assicurazioni, l'Agenzia ed il numero di polizza;
5. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
6. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
7. predisporre un dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, ed, a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Sara Assicurazioni o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
8. fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto 1..

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto 2.; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Sara Assicurazioni, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dell'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui sopra, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

SXEL. 2 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, se tali omissioni od inesattezze avvengano in buona fede.

Sara Assicurazioni ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

SXEL. 3 - Rinuncia alla rivalsa

Sara Assicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

4. le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
5. le Società controllanti, controllate e collegate
6. i clienti

se l'Assicurato, a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile.

SXEL. 4 - Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

1. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - a. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato, nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
 - b. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo è pari all'importo stimato come da punto a. ridotto dell'importo stimato come da punto b., a meno che Sara Assicurazioni non si avvalga delle facoltà di cui al precedente articolo SXEL. 1 - Obblighi in caso di sinistro, punto 4., nel qual caso l'indennizzo è pari all'importo stimato come alla lettera a..

2. Nel caso di danno non riparabile:
 - a. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
 - b. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo è pari all'importo stimato come da punto a., ridotto dell'importo stimato come da

punto b. Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- c. i danni si siano verificati entro i 4 anni successivi a quello di ricostruzione;**
- d. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;**
- e. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, o questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.**

Se non sono soddisfatte le condizioni del punto c. o del punto d. o una delle condizioni di cui al punto e., si applicano le norme che seguono:

f. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

g. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo è pari all'importo stimato come da punto f., ridotto dell'importo stimato come da punto g..

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come da punto 1., eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come da punto 2. (stima a.- b. oppure f. - g. a secondo del caso).

Sara Assicurazioni ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'ammontare del danno così ottenuto, entro i limiti d'indennizzo ed il massimale di polizza, sono detratte le franchigie e gli scoperti pattuiti.

SXEL. 4.1 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **Sara Assicurazioni risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.**

SXEL. 4.2 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., **per nessun titolo Sara Assicurazioni paga somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.**

SXIFE - Norme di liquidazione comuni alle garanzie Incendio - Furto - Elettronica

SXIFE. 1 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

SXIFE. 2 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1. direttamente da Sara Assicurazioni o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, o, a richiesta di una delle Parti;
2. tra due Periti nominati uno da Sara Assicurazioni ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando c'è disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

SXIFE. 3 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, e verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti SXINC. 1 - Obblighi in caso di sinistro, SXFR. 1 - Obblighi in caso di sinistro, SXEL.1 - Obblighi in caso di sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione propri di ogni sezione;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo SXIFE. 2 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri

Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

SXIFE.4 - Definizione del sinistro con liquidazione o diniego dell'indennizzo

Acquisita la relazione peritale del fiduciario (SXIFE. 2 punto 1) Sara Assicurazioni, per il tramite dell'Agenzia o direttamente all'Assicurato, formula una proposta in termini di indennizzo economico. Se la proposta viene accettata dall'Assicurato, si procede alla relativa liquidazione. In caso di diniego/contestazione sull'indennizzo, Sara assicurazioni, per il tramite dell'Agenzia o direttamente all'Assicurato, provvede a darne anticipata notizia all' Assicurato. Successivamente viene inviata un'ulteriore comunicazione diretta e formale all'Assicurato circa il diniego all'indennizzo.

SXIFE. 5 - Pagamento dell'indennizzo - Obblighi di Sara Assicurazioni

Dopo aver verificato che la garanzia è operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Sara Assicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, **il pagamento viene effettuato se dal procedimento stesso risulta che non ricorre il caso previsto agli articoli INC. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione punto 1., FR. 15 - Rischi esclusi dall'assicurazione punto 2. o EL. 12 - Rischi esclusi dall'assicurazione punto 3..**

SXIFE. 6 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità dello stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno:

- 50.000 euro in caso di sinistro che riguardi la Sezione Incendio;
- 50.000 euro in caso di sinistro che riguardi le Sezioni Furto ed Elettronica.

L'obbligazione di Sara Assicurazioni è condizionata alla prova inequivocabile - fornita a Sara Assicurazioni dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto e avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.

L'obbligazione di Sara Assicurazioni decorre trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, solo se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non può comunque essere superiore a 250.000 euro (duecentocinquantamila). Se l'assicurazione è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra deve essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può comunque ottenere un solo anticipo, sul supplemento che gli spetta, che viene determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

SXIFE. 7 - Gestione delle vertenze di danno

Sara Assicurazioni, **qualora ne abbia interesse**, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

L'Assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario deve darne formale comunicazione a Sara Assicurazioni a mezzo raccomandata o PEC.

Sono a carico di Sara Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Sara Assicurazioni e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Sara Assicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SXIFE. 8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Sara Assicurazioni.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SXDPP - Sezione Data & Privacy Protection

SXDPP. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato **deve comunicare**, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Sara Assicurazioni, **immediatamente, e comunque non oltre tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza:**

1. **qualsiasi Richiesta di Risarcimento** completa di ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto;
2. **qualsiasi Circostanza che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento.**

La comunicazione deve indicare:

3. **i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una Richiesta di Risarcimento;**

4. l'indicazione del pregiudizio o danno che potrebbero derivare o siano derivati dalla circostanza;
5. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della Violazione della Sicurezza;
6. qualsiasi evento (o ragionevole sospetto di evento) descritto nell'articolo DPP. 2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy punti 1 e 2 che comporti la necessità di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione.

SXDPP. 2 - Gestione delle vertenze - Spese legali

Sara Assicurazioni, **qualora ne abbia interesse**, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

L'Assicurato, entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario, deve darne formale comunicazione a Sara Assicurazioni a mezzo raccomandata o PEC.

Sono a carico di Sara Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Sara Assicurazioni e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Sara Assicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'attività di adempimento alla Legge sulla Notifica delle Violazioni **non può essere considerata come un'ammissione di responsabilità ai sensi della presente clausola.**

SXDPP. 3 - Recupero di beni

Se l'Assicurato o Sara Assicurazioni recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o il Patrimonio Informatico dopo che è stato pagato l'indennizzo, **la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra parte.** Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri fondi, il recupero è utilizzato prima per il rimborso dei costi sostenuti da Sara Assicurazioni per tale recupero, poi per il rimborso a Sara Assicurazioni dei pagamenti di indennizzo effettuati da Sara Assicurazioni ed infine per il pagamento della Franchigia sostenuta dall'Assicurato.

Se il bene recuperato non è una somma di denaro o fondi, allora l'Assicurato può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti da Sara Assicurazioni, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti da Sara Assicurazioni e trasferire tutti i diritti sul bene a favore di Sara Assicurazioni.

SXDPP. 4 - Assistenza e cooperazione

Sara Assicurazioni può avere accesso e ispezionare i locali, gli archivi, il Sistema informatico e la Rete, dell'Assicurato e di qualsiasi Outsourcing provider, in qualsiasi ragionevole momento ed entro un anno dalla scadenza o la cancellazione della Polizza. **L'Assicurato deve prestare la massima collaborazione nel corso di investigazioni ed ispezioni, anche per quelle relative alla corretta applicazione ed esecuzione del presente contratto.** L'esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico del Contraente e dell'Assicurato.

L'Assicurato non può ammettere alcuna responsabilità, effettuare qualsiasi pagamento, assumere obbligazioni, effettuare spese, sottoscrivere transazioni, iniziare giudizi o disporre di qualsivoglia Richieste di Risarcimento senza il previo consenso scritto di Sara Assicurazioni, ad eccezione di quanto espressamente previsto dall'articolo

SXDPP. 5 - Pagamento dei sinistri

Dopo aver verificato che la garanzia è operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Sara Assicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

SXDPP. 6 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Per ogni pagamento che Sara Assicurazioni ha effettuato a termini di questo contratto, Sara Assicurazioni subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all'Assicurato per il recupero di quanto pagato.

L'Assicurato esegue e fornisce gli strumenti ed i documenti necessari e si adopera in ogni modo per garantire tali diritti. L'Assicurato non compie alcuna azione che possa pregiudicare tali diritti. Ogni recupero viene computato anzitutto per le spese di surrogazione e, successivamente, per la perdita subita da Sara Assicurazioni ed infine per la Franchigia.

Ogni importo aggiuntivo recuperato viene versato al Contraente.

Sara Assicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile verso i professionisti facenti parte della società assicurata e gli addetti dell'Assicurato.

SXINF - Sezione Infortuni

SXINF.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

La presente assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1891 del C.C., le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Sara Assicurazioni. In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SXINF. 2 - Criteri di indennizzabilità

Sara Assicurazioni corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate nel caso in cui l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

SXINF. 2.1 - Ulteriori criteri di indennizzo relativi alla garanzia Invalidità Permanente

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la percentuale di cui all'articolo INF. 2.2 - "Invalidità permanente" del presente contratto è **diminuita tenendo conto del grado di Invalidità preesistente.**

In caso di decesso dell'Assicurato per cause diverse dall'infortunio denunciato, dopo che Sara Assicurazioni abbia effettuato gli opportuni accertamenti necessari a verificare la sussistenza di postumi invalidanti permanenti, ma prima che abbia liquidato l'indennizzo, Sara Assicurazioni liquida agli eredi l'indennizzo che avrebbe liquidato a favore dell'Assicurato.

Se invece l'Assicurato decede per cause diverse dall'infortunio denunciato, ma prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza di postumi invalidanti permanenti, Sara Assicurazioni liquida agli eredi l'indennizzo oggettivamente determinabile mediante documentazione medica idonea a dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo.

A cura degli eredi deve essere prodotta:

- 1. in caso di ricovero, la copia conforme della cartella clinica completa**
- 2. in mancanza di ricovero, documentazione medica dalla quale poter valutare l'entità dei postumi permanenti e la documentazione che prova le cause del decesso dell'Assicurato.**

In ogni caso la richiesta di liquidazione dell'indennizzo da parte degli eredi deve essere corredata da documenti notarili (es. testamento, relazione notarile che individui gli eredi dell'Assicurato) o dalla certificazione rilasciata dall'ufficio dall'Anagrafe del Comune di residenza, che consentano di identificare oggettivamente gli eredi e di determinare la quota di indennizzo spettante a ciascuno.

Sara Assicurazioni si impegna a comunicare agli eredi l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa su indicata.

SXINF. 3 - Denuncia del sinistro e obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto **devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Sara Assicurazioni entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.**

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento ed una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.

In ogni caso, l'Assicurato, o, in caso di morte, i beneficiari, **deve sempre consentire a Sara Assicurazioni le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia, ed, in caso di ricovero, se richiesto da Sara Assicurazioni, produrre copia conforme all'originale della cartella clinica completa.**

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

SXINF.4 - Definizione del sinistro con liquidazione o diniego dell'indennizzo

Ricevuta comunicazione di guarigione dall'Assicurato, tramite l'Agenzia o direttamente, Sara Assicurazioni dispone la visita medico-legale di valutazione col medico-fiduciario di zona. **Acquisita la valutazione medica del fiduciario di zona, Sara Assicurazioni, per il tramite dell'Agenzia o direttamente all'Assicurato, formula, con apposita comunicazione/quietanza, riportante il dettaglio di tutti i conteggi, una proposta in termini di importo di indennizzo economico. Se la proposta di indennizzo viene accettata dall'Assicurato, si procede alla relativa liquidazione. In caso di diniego/contestazione sull'indennizzo, Sara Assicurazione, per il tramite dell'Agenzia e/o direttamente all'interessato, provvede a darne anticipata notizia all'Assicurato.**

Successivamente viene inviata un'ulteriore comunicazione diretta e formale all'Assicurato, circa il diniego all'indennizzo.

SXINF. 5 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Dopo avere verificato che la garanzia è operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Sara Assicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

SXINF. 6 - Controversie - Arbitrato irrituale

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dai precedenti articoli:

SXINF. 1 - Criteri d'indennizzabilità;

SXINF. 1.2 - Ulteriori criteri di indennizzo relativi alla garanzia Invalidità Permanente

possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine

dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio Medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, se ne riscontra l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, in questo caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e **sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa** salvo i casi violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

SXINF. 7 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Sara Assicurazioni rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

SXINF.8 - Gestione dei sinistri

L'ufficio di riferimento per la gestione dei sinistri relativi alla Sezione Infortuni è: Centro LIQUIDATIVO INFORTUNI piazza Aldo Moro 37, 70122 Bari Tel. 800095095 Email cl.infortuni@sara.it

SXTL - Sezione Tutela Legale

SXTL. 1 - Denuncia del sinistro

Unitamente alla denuncia di sinistro **l'Assicurato è tenuto a fornire a Sara Assicurazioni tutti gli atti e i documenti necessari, insieme a una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso, l'Assicurato deve trasmettere a Sara Assicurazioni, con la massima urgenza, gli atti giudiziari che gli sono stati notificati, oltre a qualsiasi altra comunicazione ricevuta in relazione al sinistro.**

Quando l'assicurazione riguarda veicoli a motore, la denuncia di sinistro può essere effettuata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, come previsto dalla normativa in vigore.

Oltre alle modalità sopra indicate, la denuncia di sinistro può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

SXTL. 2 - Gestione del sinistro - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di sinistro, Sara Assicurazioni, d'intesa con l'Assicurato, svolge in primo luogo ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia.

In mancanza di tale definizione, o quando vi sia conflitto d'interessi tra Sara Assicurazioni e l'Assicurato, quest'ultimo, per la tutela dei propri interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra quelli che esercitano nel circondario del Tribunale dove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. L'Assicurato deve comunicare il nominativo del legale a Sara Assicurazioni. La designazione del legale deve essere fatta in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale scelto dall'Assicurato viene conferito da Sara Assicurazioni, e l'Assicurato rilascia al suddetto legale la necessaria procura. **Sara Assicurazioni non è responsabile dell'operato dei legali designati e non risponde delle eventuali iniziative intraprese dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né dei pregiudizi eventualmente derivati.**

Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può intraprendere alcuna azione o iniziativa né definire la controversia senza il preventivo benestare di Sara Assicurazioni. Questo deve pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il mancato rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate o sostenute da Sara Assicurazioni. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, deve essere comunicato il rifiuto del benestare.

L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali di bollo e di registro, tutti gli atti e documenti occorrenti, e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi durante o al termine della vertenza.

Nel caso di liquidazione o definizione favorevole all'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi rimangono di esclusiva spettanza dell'Assicurato. Tuttavia, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze e onorari è di esclusiva pertinenza di Sara Assicurazioni e/o del legale designato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibile, anche alla scelta, nomina e attività professionale dei periti. Sara Assicurazioni avverte l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

SXTL. 3 - Divergenza di valutazioni sul Sinistro - Arbitrato

In caso di conflitto d'interessi o di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e Sara Assicurazioni circa la probabilità di un esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o proseguire, sia in primo che nei successivi gradi di giudizio, o circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, **Sara Assicurazioni non è tenuta a prestare ulteriore garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso, dandone comunicazione motivata all'assicurato.**

L'Assicurato ha facoltà di scegliere una delle seguenti soluzioni, comunicandola preventivamente a Sara Assicurazioni:

1. Promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, attuabile mediante la nomina congiunta di un arbitro,

che decide secondo equità. L'arbitro è scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, è nominato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna parte contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale, qualunque sia l'esito.

2. Adire l'autorità giudiziaria.

3. Intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso, Sara Assicurazioni è tenuta al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, se l'esito della procedura è più favorevole rispetto a quanto ipotizzato o proposto da Sara Assicurazioni.

Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva di Sara Assicurazioni, incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non può eccedere il massimale di polizza. Sara Assicurazioni informa l'Assicurato del diritto di avvalersi delle predette procedure.

SXAS - Sezione Assistenza

SXAS. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Per ottenere una prestazione, l'Assicurato, in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, deve contattare la Struttura Organizzativa esterna di A.C.I. Global Servizi S.p.A., attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

**Numero Verde: 800 095 095
(dall'estero: +39 02 66165538);
Fax: +39 02 66100944.**

Durante la chiamata, l'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:

- Le proprie generalità;
- Il numero di Polizza;
- Il tipo di assistenza richiesto;
- L'indirizzo temporaneo, se diverso dal domicilio;
- Un recapito telefonico.

L'Assicurato si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Struttura Organizzativa, tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa, pena la decadenza di ogni diritto.

Allegato Infortuni
Elenco delle Attività Professionali

Classe Professionale A1

Liberi professionisti

Agente Immobiliare
Amministratore di stabili
Avvocato
Commercialista
Consulente del lavoro
Notaio
Perito Commerciale
Ragioniere Commercialista
Tributarista

Medici

Allergologia ed immunologia clinica
Anatomia patologica
Andrologia
Anestesia, rianimazione e terapia intensiva
Angiologia
Audiologia e foniatría
Auxologia
Biochimica clinica
Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia ALTRO - R.D.
Chirurgia della mano
Chirurgia dell'apparato digerente
Chirurgia generale
Chirurgia odontostomatologica
Chirurgia odontostomatologica senza implantologia
Chirurgia pediatrica
Chirurgia plastica e ricostruttiva
Chirurgia toracica
Chirurgia vascolare
Chirurgia maxillo-facciale
Continuità assistenziale
Dermatologia e venereologia
Dietologia
Direttore Sanitario
Ematologia
Endocrinologia e malattie del ricambio
Epatologia
Farmacologia
Fisica sanitaria
Flebologia
Gastroenterologia
Genetica medica
Geriatría
Ginecologia ed ostetricia
Igiene e medicina preventiva
Immunologia
Malattie dell'apparato respiratorio/pneumologo NO interventi chirurgici
Malattie infettive
Medicina del lavoro
Medicina dello sport
Medicina d'emergenza-urgenza
Medicina di comunità
Medicina e Cure palliative
Medicina fisica e riabilitazione
Medicina interna
Medicina legale
Medicina nucleare
Medicina subacquea/iperbarica
Medicina Termale

Medicina Tropicale
Medico Specializzando
Medico di base
Medico generico
Microbiologia e virologia
Nefrologia
Neonatologia
Neurochirurgia
Neurofisiopatologia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Oculistica/Oftalmologia con interventi chirurgici
Oculistica/Oftalmologia senza interventi chirurgici
Odontoiatri con implantologia
Odontoiatri senza implantologia
Omeopatia
Oncologia
Ortognatodonzia
Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatria
Patologia clinica
Pediatria di base
Pediatria
Pneumologia
Proctologia
Psichiatria
Radiodiagnostica
Radioterapia
Reumatologia
Scienza dell'alimentazione
Specializzazioni ALTRO con esami invasivi - R.D.
Specializzazioni ALTRO senza esami invasivi - R.D.
Statistica medica
Tossicologia medica
Urologia

Paramedici

Alimentarista
Biologo senza uso di sostanze chimiche
Counsellor
Dietista
Ecografista
Educatore professionale
Farmacista
Igienista dentale
Logopedista
Mediatore interculturale
Naturopata
Ortottista - Assistente di oftalmologia
Ostetrica/o
Ottico/Optometrista
Psicologo
Psicoterapeuta
Puericultrice
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfus. Cardiov.
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Terapista della riabilitazione psichiatrica
Terapista occupazionale

Professioni Tecniche

Archeologo senza partecipazione a scavi
Architetto occupato in ufficio
Biologo non operatore sanitario NO sostanze chimiche
Enologi ed enotecnici
Perito agrario

Perito Edile
Perito Elettronico e delle Telecomunicazioni
Perito Elettrotecnico e delle Automazioni
Perito Industriale
Perito Tecnologo alimentare
RSPP

Classe Professionale B

Medici

Veterinario

Paramedici

Assistente sanitario
Biologi con uso di sostanze chimiche
Fisioterapista
Infermiere
Operatore Socio Sanitario Osteopata
Podologo
Tecnico della neuro e psicomotricità età evolutiva
Tecnico della riabilitazione pediatrica
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico ortopedico
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Valore "Altro" - R.D.

Professioni Tecniche

Agronomo
Agrotecnico
Architetto che accede anche ai cantieri
Biologo non operatore sanitario con uso di sostanze chimiche
Biotecnologo agrario
Dottore Forestale
Geometra
Ingegnere Civile
Ingegnere Industriale (Ingegneria dell'automazione)
Ingegnere Industriale (Ingegneria elettrica)
Ingegnere Industriale (Ingegneria meccanica)
Ingegnere per l'ambiente e per il territorio
Valore "Altre professioni" - R.D
Zoonomo

Classe Professionale C

Paramedici

Chimico

Professioni Tecniche

Chimico non operatore sanitario
Geologo

Classe Professionale D

Professioni Tecniche

Archeologo con partecipazione a scavi ambito UE